



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

390^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 12 febbraio 2015

Presidenza del vice presidente Gasparri,
indi della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-76

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 77-132

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 133-184

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
GAETTI (M5S)	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	6
---	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri)

(11) CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1306) NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale

(1514) NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale

(Relazione orale):

AIROLA (M5S)	7
LIUZZI (FI-PdL XVII)	7
VACCARI (PD)	9
CASSON (PD)	12, 13
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	13, 19, 20

PALMA (FI-PdL XVII)	Pag. 14, 20, 21
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	16
ARRIGONI (LN-Aut)	16
DE PETRIS (Misto-SEL)	16, 17
CALIENDO (FI-PdL XVII)	17
BIGNAMI (Misto-MovX)	18
NUGNES (M5S)	18
LUMIA (PD)	18
BUCCARELLA (M5S)	21, 22
MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))	23

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE	23
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514:

PRESIDENTE	23, 24, 25 e passim
TONINI (PD)	23, 24, 30
MARINELLO (AP (NCD-UDC))	24
DE PETRIS (Misto-SEL)	25, 35
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII)	25, 29
CANDIANI (LN-Aut)	26
BUCCARELLA (M5S)	28
PALMA (FI-PdL XVII)	24, 28, 31
MAURO Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))	30
ARRIGONI (LN-Aut)	31
MARTELLI (M5S)	27, 31, 32
PUGLIA (M5S)	32
FUCKSIA (M5S)	32
NUGNES (M5S)	34
MONTEVECCHI (M5S)	35

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	36
------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomie) SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514:**

PRESIDENTE	Pag. 38, 39
CASSON (PD)	37
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	38
CALIENDO (FI-PdL XVII)	39
LUCIDI (M5S)	41
AZZOLLINI (AP (NCD-UDC))	42
ORELLANA (Misto)	43
BIGNAMI (Misto-MovX)	45
ROMANI Maurizio (Misto-MovX)	46

SULL'INCENDIO DELL'AUTOVETTURA DI UN CANDIDATO ALLE ELEZIONI PER LA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE DI CARINI

PRESIDENTE	46, 47
GIARRUSSO (M5S)	46

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514:**

BLUNDO (M5S)	47
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	47

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	50
------------	----

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514:**

PRESIDENTE	52, 54, 55 e <i>passim</i>
MALAN (FI-PdL XVII)	50
DE PETRIS (Misto-SEL)	52, 69
PALMA (FI-PdL XVII)	54, 55, 62 e <i>passim</i>
BUCCARELLA (M5S)	55, 57, 58
NUGNES (M5S)	57, 59, 64 e <i>passim</i>
SOLLO (PD), relatore	59
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	59
GAETTI (M5S)	59
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))	60
FUCKSIA (M5S)	61, 64
PUPPATO (PD)	62
PUGLIA (M5S)	63
CALIENDO (FI-PdL XVII)	63, 70
ALBERTINI (AP (NCD-UDC)), relatore	64
BLUNDO (M5S)	64
TONINI (PD)	67
MARTELLI (M5S)	67
FALANGA (FI-PdL XVII)	68, 69
MARINELLO (AP (NCD-UDC))	71

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MONTEVECCHI (M5S)	Pag. 71, 72
MUSSINI (Misto-MovX)	73
FASIOLO (PD)	74
PAGLINI (M5S)	75

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1345**

Articolo 1 ed emendamenti	77
---------------------------	----

ALLEGATO B**PARERI**

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1345 e sui relativi emendamenti	133
--	-----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 134**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** 144**CONGEDI E MISSIONI** 144**GRUPPI PARLAMENTARI**

Ufficio di Presidenza	144
-----------------------	-----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione	144
--------------------------------	-----

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di atti	145
----------------------	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interpellanze e ad interrogazioni	145
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	145
Mozioni	146
Interpellanze	147
Interrogazioni	151
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	154
Interrogazioni da svolgere in Commissione	184
Interrogazioni ritiro di firme	184

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

Sul processo verbale

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri*)

(11) CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1306) NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale

(1514) NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale
(*Relazione orale*) (**ore 9,37**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei sapere quando avremo il piacere di avere il presidente Grasso a presiedere la seduta, perché vorrei lamentarmi direttamente con lui per i fatti accaduti ieri. È inutile che lo riferisca a lei, che mi guarda con quella faccia inespressiva e non risolviamo nulla. (*Applausi e ilarità dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, il presidente Grasso presiederà quando lo riterrà, e non su richiesta. Può, dunque, farlo in qualsiasi momento e non su sua richiesta.

AIROLA (*M5S*). Quando gli viene voglia, insomma. Va bene, grazie.

PRESIDENTE. Proseguiamo con la discussione generale del disegno di legge sui delitti contro l'ambiente.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signori colleghi, è di natura culturale l'approccio dei legislatori con l'ambiente, così come ieri è stato ben sottolineato dall'intervento del senatore Caliendo: l'esperienza maturata in decenni di attenzione verso l'ecologia, faticosamente formatasi negli ultimi decenni del secolo scorso, deve fungere da guida per gli ulteriori passi verso un ambiente sano, non ostile alla qualità della vita degli uomini e delle donne ed in grado di accrescere gli anni delle loro vite, in un equilibrato rapporto con il creato.

Oggi, più di ieri, ciò rappresenta un dovere: il diritto di vivere in un contesto di qualità, infatti, ha pari importanza rispetto al dovere di assicurare a noi stessi, al prossimo ed alle future generazioni un ambiente indenne da fattori nocivi, in grado di alimentare un'economia virtuosa, che produca profitto senza arrecare danni ai fattori ambientali, preservando il lavoro, la produzione ed i redditi.

Se tali obiettivi hanno il sapore dell'utopia – sono convinto che le azioni umane debbano essere pregne di un *tot* di ambizione – non è escluso che, nel pensare alto e nell'avere lo sguardo lungo, si possano concretizzare gli ideali umani e coltivare la religione universale del rispetto del Creato.

Ora, il disegno di legge Atto Senato 1345, già approvato dalla Camera ed oggi in discussione in quest'Aula, nel sottoporre a nuovi fasci di luce i precari equilibri fra ambiente naturale ed ambiente costruito, nel prevedere nuovi ed irrinunciabili reati contro l'ambiente, richiama l'attenzione a quanto non contemplato nel vigente codice dell'ambiente, che è

pietra miliare che pure costituisce un motivo di vanto per i legislatori nella perenne lotta alla salvaguardia del paesaggio, dei luoghi di lavoro e di studio e degli ambienti domestici, generando dottrina e sanzioni nell'uso non corretto e disinvolto di fattori quali l'aria, l'acqua ed il suono.

Si parla, nello specifico del disegno di legge, di «delitti contro l'ambiente» e particolarmente di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo. Si prevede il ravvedimento operoso per gli inquinatori. Si obbliga il condannato al recupero ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Bene, sono tutti passi in avanti verso quella religione fatta di diritti e di doveri verso il Creato. L'invocato approccio culturale si evince, si constata. L'approccio culturale ed esperienziale è tangibile. Pertanto, penso con senso di vicinanza all'esperienza dei tanti amministratori comunali e dei sindaci che quotidianamente, sui territori di propria competenza, devono affrontare la lotta asimmetrica verso e contro gli inquinatori, quelli di professione e quelli di necessità: esecrabili entrambi, odiosi autori di nefandezze, incoscienti allo stato puro, criminali.

Qualche attenuante, non assolutoria, si ha verso i secondi, verso gli artigiani dell'edilizia, i carrozzieri, i meccanici di Provincia: insomma quella pattuglia di disinvolti inquinatori che riempie di scorie, di semilavorati corrosivi, sfridi, scarti di lavorazione, spesso di amianto e di inerti dell'industria delle costruzioni; quegli scaricatori obbrobriosi di pneumatici nelle nostre contrade. Tutti questi operatori costituiscono l'esercito silente degli attentatori giornalieri dell'ambiente. È una caccia all'uomo impari per i sindaci chiamati dal Corpo forestale, dai carabinieri del NOE, dalla Polizia provinciale e dalle ASL, a rispondere di mancato controllo, di omessa vigilanza e di obbligo di apprestare cure all'ambiente violato. In questi frangenti occorre farlo, pena la responsabilità dei sindaci nel permanere pernicioso dello stato di inquinamento, con i potenziali effetti deleteri sulla salute delle comunità amministrare. Per cui, in quei momenti concitati si attivano gli uffici tecnici comunali, si apprestano consulenze di periti, si chiedono interventi delle imprese specializzate nel disinquinamento: tutto con alti costi, tutto con numerose risorse umane, professionali, finanziarie, e con preoccupazioni affannose di chi nei piccolissimi come pure nei centri piccoli, medi e grandi è chiamato ad amministrare, e governare. E le casse comunali si prosciugano. Le finanze degli enti locali si disperano, perché gli interventi di rimozione delle cause inquinanti costano un occhio della testa. È sempre Pantalone che paga! Sono i cittadini contribuenti ad essere chiamati ad assolvere, con il carico locale di imposizione fiscale.

È stato ben detto, anche dal collega Bruni: l'avvento della *green economy* è lontano. Siamo distanti da un quadro di riferimento armonico che preveda lo sviluppo di nuovi mestieri, nuove professioni, nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi stili di vita, nuovo approccio al godimento del paesaggio e dei beni culturali.

Quest'anno trascorso a discettare di riforme elettorali e costituzionali è un anno perso sul fronte del tempo che occorre per giungere nel Paese ai

traguardi dell'economia verde. Ora, senza indulgere verso gli inquinatori malavitosi o occasionali e da economia del sottosviluppo, della recessione – quella appunto che genera disdicevoli comportamenti nei piccoli e medi lavoratori e nei cittadini disonesti verso il genere umano, compromettendo la salute e il benessere dei propri figli – lo Stato dovrebbe contemplare un quadro normativo e finanziario in grado di rimuovere gli atteggiamenti mentali inclini all'inquinamento e promuovere una cultura del corretto disinquinamento e smaltimento dei rifiuti, di tutti i rifiuti, a costi accessibili. Se calassero i costi di smaltimento, probabilmente diminuirebbe l'attitudine ad inquinare da parte dei cittadini. Anche questo costituisce impronta culturale, approccio nuovo alla cura dell'ambiente.

Sui territori si sono formati, infatti, cartelli di imprese dedite al disinquinamento. Si impongono prezzi alti e costi insostenibili, specialmente quando a provvedere, a pagare sono le pubbliche amministrazioni locali. Costi di smaltimento più bassi, invece, probabilmente, potrebbero rappresentare un disincentivo ad inquinare da parte dei piccoli, di chi si illude di risparmiare disseminando i territori di focolai, di minuscoli veleni, di microdiscariche. È un fenomeno che va evidenziato, che i tutori della legge dovrebbero segnalare ai legislatori affinché il Parlamento prenda atto, recepisca, provveda a legiferare nel senso del distinguo, delle differenze nelle categorie di inquinamenti e di differenti inquinatori. Al Governo, invece, va sin d'ora l'invito non trascurabile ad aprire gli occhi, ad intervenire per rendere il mercato del disinquinamento e delle bonifiche quanto più a misura di cittadino, a portata delle tasche dei contribuenti e delle pubbliche amministrazioni. Così facendo, si contribuisce – e non poco – all'approccio culturale dell'universo ambiente. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio svolgere con questo mio intervento alcune considerazioni di tipo politico, uscendo da quelle giuridiche, che altri colleghi molto meglio di me hanno saputo illustrare. Lo sottolineo, perché il disegno di legge che approviamo – quest'oggi, come mi auguro, o nei prossimi giorni – in seconda lettura, e che il PD voterà con grande convinzione e soddisfazione per averlo fortemente voluto, consentirà al nostro Paese di operare una svolta significativa, colmando certo un vuoto legislativo, ma indicando anche in modo chiaro quale vorrà essere il modello di sviluppo che immaginiamo per i prossimi anni.

Fino ad oggi, infatti, il nostro Paese ha avuto una legislazione penale a tutela dell'ambiente del tutto inadeguata, a carattere sostanzialmente contravvenzionale, basata sulla vecchia impostazione che ha sempre riconosciuto le ragioni dell'economia tralasciando i costi ambientali, sociali e sanitari. L'introduzione dei delitti ambientali nel codice penale rappresenta, invece, una riforma di civiltà, giuridica ed etica. Dopo oggi potremo dichiarare finita la stagione nella quale l'ambiente veniva considerato

come bene infinito. Ricorderanno i colleghi come ci siano voluti i grandi disastri ambientali degli anni Ottanta per far crescere una nuova consapevolezza ambientale, arrivando alla costituzione del Ministero dell'ambiente nel 1986 e alla nascita delle grandi associazioni e movimenti ambientalisti e, da lì, alla definizione di una legislazione che, a più riprese, rivoluzionò completamente il rapporto tra economia, ambiente e salute.

Oggi compiremo, seppure in grave e colpevole ritardo, un secondo e decisivo passo: introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale, che non significa soltanto passare dalle contravvenzioni di oggi al carcere di domani, ma alzare un argine alto e resistente per combattere l'illegalità in campo ambientale, che tanti morti ha purtroppo seminato e tanti segni indelebili sul territorio e sul paesaggio ha lasciato. Pensiamo tra tutti alla terra dei fuochi, ricordata dal relatore Sollo, e a quelle famiglie che hanno perso i loro cari, tra cui molti bambini, a causa delle conseguenze dell'inquinamento operato a suolo, aria ed acqua da camorra, imprenditori senza scrupoli e dignità, del Nord e del Sud, e da alcuni amministratori locali ipovedenti

La Commissione ambiente del Senato visitò quella terra come primo atto dopo il suo insediamento nel 2013, incontrando, ascoltando e registrando i dati e le grida delle Forze dell'ordine, dei sindaci e dei commissari prefettizi, dei cittadini e delle famiglie coinvolte, di padre Maurizio Patriciello, osservando direttamente lo scempio compiuto a centinaia di ettari di terreni fertili a ridosso di centri abitati.

Lo stesso presidente Napolitano raccomandò poi al Parlamento di fare presto a dare risposte a quelle madri disperate che si erano rivolte a lui con una lettera accorata. Il Parlamento rispose a quell'appello e monito attraverso una prima misura, il decreto-legge n. 136 del 2013 dell'allora ministro all'ambiente Orlando, che operò l'introduzione del nuovo reato di combustione illecita, oltre ad altre misure relative a bonifiche, confische, catasto e classificazione dei terreni. Non è bastato certo questo decreto ad arrestare il fenomeno, ma indubbiamente fu un segnale molto forte, verso i criminali organizzati e verso i cittadini onesti, di una presenza e di una volontà dello Stato di prendere in mano la situazione per cambiarla in modo radicale.

Oggi quello stesso Parlamento, al di là di qualche ritardo accumulato nell'*iter* parlamentare, ancora un'altra volta si carica la propria parte di responsabilità come classe dirigente di questo Paese, risarcendo quella terra e tutte le altre parti del nostro territorio che, come la terra dei fuochi, attendono giustizia per quanto accaduto loro, a causa di un sistema di malaffare e illegalità diffusa o più semplicemente a causa di singole imprese irresponsabili, per consentire a quelle comunità di tornare a credere nel futuro, per riuscire a far partire i lavori di bonifica, risanamento e riconversione ecologica dei siti inquinati.

I dati – lo sappiamo – parlano chiaro. Dal rapporto Ecomafia 2014 emerge un quadro di illegalità ambientale allarmante: 80 reati al giorno, 3,3 reati all'ora, oltre 28.000 persone denunciate. Quegli stessi dati dell'illegalità ci dicono che, nel 2014, si è assistito, certo, ad un calo dei reati

accertati del 14 per cento ma, se calano numericamente i reati, ne aumenta la pericolosità, ridisegnando la geografia del crimine ambientale, dove pesano sempre più gli illeciti nel settore agroalimentare e i danni alla fauna. Cresce anche il numero dei *clan* ecomafiosi, arrivati ad un totale di 321 sul territorio nazionale.

Sono dati che non fanno male soltanto all'ambiente e agli ecosistemi del nostro bel Paese, ma minano alle fondamenta l'economia di tanti territori, perché a trarre vantaggio da questa situazione di illegalità, inquinamento e disastro, sono quelle imprese più spregiudicate, colluse con il maffare e la malavita organizzata, e non quelle innovative, che rispettano non senza difficoltà le regole, che competono sui mercati globali.

Lo sfruttamento dell'ambiente fa gola alle mafie ad ogni latitudine, perché garantisce introiti elevati in diversi settori, e per realizzarli sono disposti a tutto, anche a mettere a repentaglio la vita dei cittadini o ad uccidere chi si frappone, come accadde al sindaco pescatore del Comune di Pollica, Angelo Vassallo.

Se vogliamo aiutare e sostenere le altre imprese a proteggere il territorio e chi lo abita e lo amministra onestamente, serve questa nuova buona legge. Ma, per renderla ancora più efficace, dovremo impegnarci perché nelle prossime settimane venga in Aula anche la riforma del sistema dei controlli, delle agenzie ambientali e dell'ISPRA, oggi all'attenzione della nostra Commissione ambiente. Così come dovremo procedere celermente ad una semplificazione normativa che riduca i margini di discrezionalità e di incertezza della pubblica amministrazione, della magistratura e delle Forze dell'ordine. Solo così metteremo il nostro Paese nelle condizioni di essere moderno, profondamente europeo, indicando anche una linea di sviluppo economico maggiormente sostenibile: l'ambiente non solo come il principale insieme di beni comuni da tutelare, custodire e consegnare ai posteri migliorato, ma come importante opportunità per impostare un nuovo sviluppo basato sulla cultura della rinnovabilità delle risorse e su una nuova coscienza del limite dell'agire dell'uomo.

Anche per queste ragioni culturali ed etiche oggi stiamo dando corpo ad una svolta significativa attraverso l'introduzione di quattro nuovi reati ambientali: disastro ambientale, inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo. E io mi auguro anche che possano essere accolte le misure connesse anche alle attività illecite inerenti flora e fauna protette, proposte con un emendamento a cui abbiamo lavorato in diversi senatori del PD, o il conseguente adeguamento ai nuovi reati delle pene e sanzioni previste dalla legge n. 150 del 1992. Si tratterebbe di un completamento dei contenuti del testo del disegno di legge alle previsioni della convenzione di Washington, che regola il commercio di migliaia di specie viventi, per colpire uno dei principali mercati clandestini al mondo per fatturato e numero di persone coinvolte.

Voglio qui ringraziare il lavoro svolto dai relatori Sollo e Albertini del Ministero della giustizia nelle persone del ministro Orlando e del sottosegretario Ferri, nonché dalle Commissioni giustizia e ambiente, a par-

tire dai presidenti Palma e Marinello, dai Capigruppo del PD Lumia e Ca-
leo, che oggi non può essere qui con noi a votare ma che tanto si è pro-
digato per arrivare a questo risultato. Si tratta di un lavoro svolto per cer-
care una sintesi condivisa sulle modifiche e migliorie del testo in alcune
sue parti; lavoro che terminerà qui in Aula con l'approvazione di alcuni
emendamenti correttivi e di *drafting* del testo, anche su proposta del Go-
verno, completando la definizione per i nuovi reati dell'aggravante ecoma-
fiosa per la forma associativa di chi lo commette, il ravvedimento operoso
togliendo la non punibilità, l'aumento dei tempi della prescrizione, l'ob-
bligo della confisca e la condanna al ripristino dello stato dei luoghi a ca-
rico del condannato.

Mi auguro si possa ripristinare, votando l'emendamento del Governo,
la parte settima del testo uscito dalla Camera, che introduceva nel codice
dell'ambiente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e pe-
nali in materia di tutela ambientale, per semplificare la vita soprattutto alle
imprese sane ed oneste e a quelle che hanno investito nella *green economy*
per uscire dalla crisi.

È un grande ed innegabile passo in avanti, e lo voglio dire a chi du-
rante la discussione generale auspicava altre modifiche per avere la legge
perfetta. A quella il legislatore deve sempre tendere, ma vorrei far pre-
sente che, rispetto a ieri, il cambiamento è palese. Questa è una delle ri-
forme importanti che si aspettava da molti anni e che ci consentirà di co-
struire un quadro legislativo moderno ed efficace per tutelare l'ambiente e,
quindi, la salute dei cittadini, se sapremo completarlo a breve come indi-
cavo in precedenza.

Nessuna scappatoia allora, ma nelle differenze di posizione, inevita-
bili su una materia così complessa e delicata, la ricerca del punto di equi-
librio condiviso dalla maggior parte delle forze politiche.

Vandana Shiva, attivista ambientalista indiana, insignita anche nel
nostro Paese di diversi riconoscimenti per le sue battaglie locali e globali,
a tutela della biodiversità, ha scritto: «Noi possiamo sopravvivere come
specie solo se viviamo in accordo alle leggi della biosfera. La biosfera
può soddisfare i bisogni di tutti se l'economia globale rispetta i limiti im-
posti dalla sostenibilità e dalla giustizia».

Oggi mi auguro che saremo in grado, approvando questa legge, di al-
zare di molto l'asticella della sostenibilità e della giustizia, indicando al
nostro Paese una via di sviluppo che vada d'accordo non solo con la bio-
sfera, ma anche con le future generazioni a cui dovremo consegnarla pos-
sibilmente migliorata rispetto ad oggi. (*Applausi dal Gruppo PD e della
senatrice Gambaro*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente intervengo per presentare e consegnare alla Presidenza due riformulazioni relative agli emendamenti 1.231 e 1.333.

Il primo emendamento riguarda le aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, collegate a morte o lesioni personali singole e plurime. Vi è la necessità di un coordinamento e di una riformulazione per semplificare e consentire una migliore lettura del testo. Ricordo, nello specifico, che quando si è votato l'ultimo comma dell'articolo 452-*bis* in sede di Commissioni riunite ambiente e giustizia, tra l'altro ad un'ora molto tarda (a mezzanotte o all'una di notte), sono stati commessi degli errori materiali che necessariamente vanno corretti in merito alla indicazione delle pene.

Il secondo emendamento che viene riformulato fa riferimento al tema della frode ambientale. Avendo ragionato, durante il periodo della discussione generale, con i relatori e con il Governo, così come per il primo emendamento, ripropongo un testo che fa riferimento alla commissione di fatti già previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 o dal titolo del codice penale che andiamo a modificare o da altra legge posta a tutela dell'ambiente; in casi di finalità si inserisce questa aggravante ambientale che, in questo modo, appare più coordinata con l'insieme del testo che andiamo ad introdurre.

Consegno i testi riformulati per una migliore lettura da parte di tutti i colleghi.

PRESIDENTE. La riformulazione degli emendamenti a sua firma sarà inviata alla 5ª Commissione e pubblicata in un apposito fascicolo annesso, che sarà esaminato la prossima settimana. Infatti, di questo provvedimento, nella seduta odierna esamineremo soltanto i primi 24 emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché i relatori non intendono intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo desidera innanzitutto ringraziare i Presidenti delle Commissioni giustizia, senatore Palma, e territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, nonché i due relatori, senatori Sollo e Albertini, e tutti i componenti delle due Commissioni. Abbiamo tutti seguito questo provvedimento, con grande partecipazione e dando un grande contributo. Sono state svolte più sedute delle Commissioni riunite e devo dire che ne è risultato un testo davvero efficace e importante nella tutela dell'ambiente, che costituisce un passo avanti rilevante.

Il Governo ha presentato tre emendamenti proprio perché – mi rifaccio a quello che ha detto da ultimo il senatore Vaccari – vuole (soprattutto con il terzo) reintrodurre la disciplina riguardante le sanzioni amministrative, per distinguere l'imprenditore sano e onesto, che quindi ha a cuore la tutela dell'ambiente, da quello disonesto che, invece, utilizza il crimine

per fare *business* e che, sfruttando l'ambiente, pone in essere interessi economici.

Passando al merito della norma, il Governo, oltre a presentare i tre emendamenti, darà parere favorevole a diverse proposte che sono state presentate, proprio perché vuole raccogliere gli spunti emersi nel dibattito. Pertanto, il testo può essere ancora corretto in sede emendativa, anche grazie al nostro contributo.

Il merito del provvedimento in esame è innanzitutto di adeguare la normativa italiana a quella europea. L'Europa ci chiedeva più attenzione e anche un inasprimento delle sanzioni penali, e questa è l'ottica che ha spinto anche il disegno di legge. Possiamo, quindi, dire che con questo provvedimento diamo al nostro Paese, alle Forze dell'ordine e alla magistratura delle norme serie ed efficaci per reprimere il crimine e, quindi, per dar corso a questa fase repressiva, che è importante, ma nello stesso tempo per consentire a chi ha sbagliato di ravvedersi, di bonificare e, quindi, di ridare un'effettiva tutela a chi è stata tolta. Questa è la spinta che ci ha indotto a esprimere parere favorevole su diversi punti e a rafforzare le misure.

Quanto alle sanzioni, i delitti che sono stati introdotti sono stati già elencati. Grazie alle norme elaborate, non solo abbiamo aumentato i termini prescrizionali, attraverso cui possiamo dare quella risposta di giustizia, ma abbiamo cercato davvero di trovare l'equilibrio tra prevenzione e repressione, soprattutto per consentire nella fase repressiva, a spese di chi ha sbagliato, di tornare indietro e porre in essere tutte le opere di bonifica necessarie a ripristinare l'ambiente.

È un passo veramente significativo che spero venga approvato da tutti, perché insieme possiamo voltare pagina nella lotta e nella tutela dell'ambiente.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo nella mia qualità di Presidente della 2ª Commissione, cioè di una delle due Commissioni che sono state interessate al provvedimento.

Rilevo, signor Presidente, che il Governo ha presentato l'emendamento 1.702, che ripete, in maniera pedissequa, una parte del testo già presente nel disegno di legge affrontato dalle Commissioni. (*Commenti del senatore Candiani*).

Orbene, sul punto, signor Presidente, intendo rappresentare, in maniera molto chiara, tutta la mia amarezza per quello che sta accadendo.

In Commissioni riunite, la parte che propone l'emendamento 1.702 venne soppressa all'unanimità, con il parere favorevole del Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E questo si fece, signor Presidente, perché vi era l'urgenza di varare la parte squisitamente penalistica del provvedimento e di lasciare la parte ora oggetto dell'emendamento del Governo agli ulteriori approfondimenti della Commissione ambiente, che aveva all'esame altri disegni di legge che trattavano la materia. In altri termini, in Commissione giustizia si decise, in ragione della urgenza, di procedere, se così si può dire, a una sorta di stralcio e di portare in Aula solo la parte che in Aula è arrivata: lo ripeto, con il parere favorevole del Governo e all'unanimità. Ora, il Governo attraverso il suo emendamento reintroduce una parte di questa normativa.

Io credo, signor Presidente, e lo afferma ripetutamente la Corte costituzionale, che tra le istituzioni debba vigere il principio della leale collaborazione. E non trovo che risponda a questo principio l'azione di un Governo che esprime parere favorevole per la soppressione di una parte della normativa e, dopo sette giorni, ripresenta quella parte di normativa attraverso un emendamento, causando un indubbio *vulnus* alle funzioni dei parlamentari, e in particolare dei parlamentari impegnati in sede di Commissioni riunite.

Vede, signor Presidente, noi ci troviamo ora di fronte a questa situazione. Il Governo presenta l'emendamento 1.702, si apre una stagione degli emendamenti particolarmente compressa in ragione dell'essere il provvedimento già all'attenzione dell'Assemblea, e solo il Movimento 5 Stelle presenta un subemendamento a questo provvedimento, a prima firma della senatrice Nugnes.

La normativa richiamata nell'emendamento 1.702 era stata oggetto di molteplici emendamenti in Commissione, che non sono stati oggetto né di discussione né di approfondimento in ragione dell'accordo raggiunto in quella sede, all'unanimità, fra tutti i componenti delle Commissioni ed il Governo, di non trattare questa materia, lasciando l'approfondimento alla Commissione ambiente.

Comprendo, signor Presidente, che viviamo tempi in cui la spregiudicatezza sta diventando una qualità. Probabilmente io sono da rottamare, e non solo per l'età, ma ritengo che i rapporti tra le istituzioni debbano essere rapporti corretti e che non si possa, per così dire, ricorrere a questi sotterfugi, quando questi sotterfugi in particolare comprimono la possibilità di tutti i parlamentari di affrontare in maniera seria la tematica e di approfondirla. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, io mi auguro, per un verso, che il Governo prenda atto di questa situazione e ritiri questo emendamento; ma, per altro verso, mi auguro che le forze politiche in Parlamento siano coerenti con le decisioni politiche da loro assunte in sede di Commissione e ove mai si dovesse, per deprecata ipotesi, arrivare alla votazione di questo emendamento, votino contro, sì da consentire alla Commissione ambiente di ap-

profondire la tematica e non di fare l'ennesimo solito *spot* propagandistico. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S*).

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, alla luce dell'intervento svolto dal Presidente della Commissione giustizia, credo che, nella sua ultima parte, come sempre, il senatore Palma abbia dimostrato un ottimismo politico istituzionale che, purtroppo, non riscontriamo più in quest'Aula da tempo.

Credo quindi che, in subordine alla richiesta di ritiro dell'emendamento da parte del Governo, si possa tener conto della proposta che io vengo a fare di rinvio del provvedimento in Commissione per potere discutere – così come era nelle premesse, anche se poi lo stralcio ha impedito di fare – l'argomento oggetto di questo emendamento.

Le chiedo dunque formalmente, Presidente, di far sapere all'Assemblea se il Governo intende ritirare l'emendamento 1.702; diversamente, chiediamo che il provvedimento torni all'esame delle Commissioni riunite. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, anch'io – come i colleghi Palma e D'Alì – voglio stigmatizzare il comportamento schizofrenico del Governo, che dinanzi alle Commissioni riunite aveva deciso di rimuovere dal testo il comma 8 dell'articolo 1 in ordine alla disciplina sanzionatoria, contenuto che ieri sera invece il Governo ha riproposto integralmente senza alcuna modifica.

Voglio altresì stigmatizzare e sottolineare la divergenza tra il comportamento, l'azione, la volontà dei relatori e la volontà del Governo, così come si è manifestata con la presentazione di altri due emendamenti del Governo – l'1.700 e l'1.701 – in ordine all'applicazione della pena per comportamenti dai quali potrebbe derivare il pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente. Così, mentre da un lato i relatori chiedono con il venticinquesimo ed il ventiseiesimo emendamento la rimozione di questa fattispecie di reato – e questo è il motivo per cui oggi voteremo solo 24 emendamenti – il Governo la vuole riproporre con le sue proposte emendative.

Ci troviamo quindi di fronte ad un fatto politico: c'è una profonda divergenza tra il Parlamento, i relatori e il Governo e questo lo vogliamo assolutamente denunciare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo anche io per stigmatizzare la presentazione da parte del Governo dell'emendamento 1.702, che ripropone, solo con una piccolissima modifica, l'inserimento nel decreto legislativo n. 152 del 2006 della «parte sesta-*bis*», che – lo voglio ricordare – era stata oggetto di una lunga discussione da parte delle Commissioni riunite. In effetti, ancor prima che iniziasse l'*iter* del provvedimento in Commissione, proprio su questo punto relativo alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi era arrivata da più parti la richiesta di poterlo stralciare dal testo proveniente dalla Camera, così da poter affrontare la questione in altri disegni di legge che sarebbero stati, a nostro avviso, anche più consoni.

Al di là delle motivazioni che erano alla base di tali istanze, però, un fatto è certo: le Commissioni hanno approvato all'unanimità gli emendamenti soppressivi di questa parte, per cui trovo francamente un po' incredibile il fatto che il Governo abbia inteso ripresentarli.

Per quanto mi riguarda, non chiedo il ritorno del provvedimento in Commissione, ma chiedo semplicemente al Governo di rimanere coerente con il parere che aveva espresso in Commissione e quindi di ritirare l'emendamento 1.702. A questo proposito, vorrei aggiungere che non chiedo il ritorno del provvedimento in Commissione anche perché, come lei sa perfettamente, Presidente, per mesi ho chiesto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che il provvedimento venisse esaminato in Aula e finalmente dopo un anno ce l'abbiano fatta.

Credo, quindi, che la questione si possa assolutamente risolvere con un atto di responsabilità da parte del Governo, al quale chiedo di ritirare l'emendamento 1.702; in ogni caso, mi auguro che i Gruppi rimangano coerenti con quanto hanno votato in sede di Commissione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ieri ho posto la questione sull'emendamento 1.702 e oggi chiedo che il Governo lo ritiri. Stiamo infatti parlando di materia penale e quando le Commissioni riunite, insieme al Governo, hanno ritenuto di dover approfondire in altro momento la questione, è stato fatto qualcosa di scorretto con la sua ripresentazione, perché in tal modo non si consente una riflessione, in questa sede, su ciò che le Commissioni, d'accordo con il Governo, avevano deciso di dover esaminare in altra occasione. Oggi, all'improvviso, dovremmo votare ad occhi chiusi ciò che eventualmente dovrebbe essere stato oggetto di una discussione. Mi aspetto quindi che il Governo formalizzi il ritiro dell'emendamento, altrimenti non abbiamo alcuna affidabilità di una linea politica certa in materia penale da parte del Governo.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una proposta di modifica dell'ordine del giorno.

Abbiamo già iniziato la discussione generale sul disegno di legge in materia di traffico d'organi, a prima firma del senatore Romani Maurizio, provvedimento il cui esame è stato già spostato tre volte. Eventualmente il Governo avesse bisogno di qualche ora per riflettere sulla questione in esame, volevo suggerire questa modifica dell'ordine del giorno.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, il nostro Gruppo vorrebbe sostenere la questione nei termini proposti dai senatori Palma e De Petris. Il fatto che il contenuto di questo emendamento sia stato soppresso in Commissione all'unanimità è un dato da cui non si dovrebbe prescindere, soprattutto perché l'emendamento del Governo ripropone sostanzialmente lo stesso testo abrogato, con pochissime variazioni.

In Commissione, poi, era stato presentato anche un emendamento sostitutivo che andava a sanare le incongruità evidenziate proprio dal Corpo forestale dello Stato e da vari procuratori. Quindi, stavamo soltanto rispondendo a dati tecnici che erano stati sottoposti alla nostra attenzione.

In Aula, inoltre, è stato presentato un emendamento a firma del senatore Buccarella che abroga l'emendamento. Pertanto, non vi è alcuna necessità di far tornare il provvedimento in Commissione. Non vogliamo assolutamente che questo diventi un pretesto, un grimaldello per far saltare il provvedimento.

Lavoriamo qui, lavoriamo bene e facciamo in modo di essere coerenti senza tornare a lavorare in Commissione.

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, per il Partito Democratico il provvedimento in esame è importante ed anzi indispensabile. Lo consideriamo una priorità e pertanto abbiamo lavorato nelle Commissioni riunite per fare in modo che questa priorità fosse condivisa e vi potessero convergere non solo le forze di maggioranza, che ringrazio, ma anche quelle dell'opposizione. Questo risultato lo abbiamo raggiunto.

La presentazione in Aula dell'emendamento 1.702 da parte del Governo riguarda un argomento delicato e importante. Si tratta – lo dico ai colleghi – della disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e

penali in materia di tutela ambientale. È un argomento che va a completare le sanzioni penali tradizionali ed è in grado di inserire l'illecito amministrativo come ulteriore risorsa a tutela dell'ambiente, disciplinandolo in modo organico e sistematico. Naturalmente è un argomento che richiede una particolare attenzione, per cui in Commissione ne abbiamo valutato i *pro* e i *contro*. In Commissione, trasversalmente, in tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione c'erano delle idee che confermavano questa parte contenuta nel testo che era già stato varato dall'Aula della Camera. Tanto è vero che se i colleghi esaminano gli emendamenti presentati vedranno che, su questo argomento, non è stato presentato solo l'emendamento 1.702 ma anche l'emendamento 1.358 del Movimento 5 Stelle, che poi è stato ritirato. Ciò testimonia che l'argomento non è fasullo, ma è importante.

Comunque, Presidente, visto che noi riteniamo che il provvedimento al nostro esame sia una priorità e visto che vorremmo approvarlo con un'ampia convergenza di tutte le forze politiche, ci assumiamo, come gruppo del Partito Democratico, la responsabilità di chiedere al Governo il ritiro dell'emendamento 1.702, in modo tale che si possa andare spediti verso l'approvazione del testo. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Palma*).

PRESIDENTE. Mi sembra che le posizioni di tutti siano chiare.

A questo punto chiedo al rappresentante del Governo se intende replicare alle sollecitazioni o se intende mantenere l'emendamento, nel qual caso la Presidenza si riserverà ulteriori valutazioni.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, innanzi tutto prendo atto delle osservazioni avanzate.

È chiaro che la ricostruzione dei fatti è così com'è stata delineata (tra l'altro ero presente anche in Commissione).

Il Governo è tornato sui suoi passi intanto in sede di Commissioni riunite, quando è stato svolto un dibattito sul punto che vedeva una unanimità delle posizioni alla quale il Governo, pur credendo molto in questa norma, si era adeguato anche in base a quanto era emerso dal dibattito. Infatti, si è parlato di forma, che è giusto abbia un valore soprattutto nei rapporti tra istituzioni ed è giusto riflettere su quanto è stato ora evidenziato, però è bene parlare anche di merito, quindi richiamo l'attenzione sull'importanza di questa norma perché, se andiamo a vedere le statistiche giudiziarie, era un modo per evitare la prescrizione per reati contravvenzionali che molto spesso, avendo termini prescrizionali molto brevi, vengono dichiarati prescritti. In tal modo si potrebbe creare, sul modello degli infortuni sul lavoro, un *iter* diverso per cercare di intervenire sul problema. Quindi l'importanza del tema rimane e la voglio nuovamente sottolineare. Per questo il Governo, riprendendo quanto era stato fatto anche nell'altro ramo del Parlamento, ha deciso di reintrodurre questo tema.

Oggi ci si chiede di ritirare l'emendamento. A questo punto chiedo di poter avere un momento di riflessione utile anche ai fini di una consultazione con il Ministro, per valutare questa possibilità.

Noi non vogliamo insistere, ma vogliamo richiamare l'attenzione su un tema in cui crediamo. Potremmo trovare una soluzione, anche allungando il dibattito o perfezionando il testo laddove pervengano sollecitazioni in tal senso, perché il tema è rilevante e secondo me è importante che rimanga in questa sede.

Chiedo dunque un momento di riflessione per valutare il da farsi.

PRESIDENTE. La richiesta avanzata dal Sottosegretario mi sembra corretta.

Sospendo pertanto la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 10,42).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo per esporre all'Aula le proprie valutazioni sull'emendamento 1.702.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, nel ringraziarla innanzi tutto per questa pausa che mi ha concesso, mi permetto di avanzare una richiesta ulteriore: dal momento che, esaminando il calendario dei lavori che avete fissato per oggi, si dovrebbe votare su 24 emendamenti (perché sugli altri manca il parere), lasciando aperta ogni tipo di soluzione e tenendo conto anche di quanto è emerso, chiederei a questo punto di procedere con i lavori e di votare sui 24 emendamenti; quando arriveremo alla proposta emendativa del Governo, relativa al comma 8 (quindi alla fine), potrò formalizzare la posizione del Governo.

Chiedo quindi di procedere con l'esame dei 24 emendamenti e, lasciato aperto ogni tipo di soluzione, di valutare la questione in un secondo momento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, forse non ci siamo capiti. Mi spiace dirlo al sottosegretario Ferri, al quale peraltro mi lega un vincolo di amicizia ultradecennale: basta con i giochetti. Il Regolamento, lo sottolineo, stabilisce che il ritorno in Commissione sia chiesto e deciso prima del passaggio alla votazione degli emendamenti e degli articoli. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S*).

Ciò equivale a dire che, se dovessimo seguire la richiesta del Governo, ci precluderemmo sostanzialmente il ritorno in Commissione del provvedimento, che invece appare evidentemente necessario.

Signor Presidente, detto con molta chiarezza: se si vuol rinviare il tutto per consentire al Governo di riflettere, meditare e mettersi d'accordo con coloro con i quali si vuol mettere d'accordo all'interno della sua maggioranza, è un conto; un conto completamente diverso è invece continuare nella trattazione del disegno di legge.

Onde per cui, signor Presidente, o il sottosegretario Ferri modifica il suo parere, oppure, ove il Sottosegretario non dovesse farlo, le chiedo, all'esito delle eventuali iniziative del rappresentante del Governo, di concedermi nuovamente la parola, per intervenire ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

PRESIDENTE. Credo che il suo intervento sarebbe ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, senatore Palma.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Chiedo scusa, signor Presidente, ma ho poca dimestichezza. (*Commenti del senatore Malan*). Il senatore Malan che è un esperto di Regolamento, mi dice che potrebbe essere anche ai sensi dell'articolo 96 e io seguo il senatore Malan, che su queste questioni per me è il Vangelo.

PRESIDENTE. Sarebbe un'altra questione, rispetto a quella posta in precedenza dal senatore D'Alì, ma comunque può essere evocato anche l'articolo 96 del Regolamento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, possiamo dire che l'intervento sarebbe secondo il combinato disposto degli articoli 93 e 96 del Regolamento, così siamo tutti contenti.

Già che mi trovo ad intervenire, signor Presidente, vorrei dire un'altra cosa e anche in questo caso non me ne voglia il sottosegretario Ferri. Immagino che gli emendamenti siano stati redatti dall'ufficio legislativo del Ministero, o non so da chi. Ove mai così fosse, immagino che detto ufficio dovrebbe conoscere la differenza tra un comma e un capoverso: il primo capoverso equivale al secondo comma e il secondo capoverso equivale al terzo comma. Allora sarebbe forse opportuno che il Governo correggesse sia l'emendamento 1.700 sia l'emendamento 1.701, perché dovendo votare questi due emendamenti del Governo si escluderebbero dal testo le aggravanti di cui al comma 2 e al comma 3 e si sostituirebbero con una disposizione che entrerebbe in forte contraddizione con quanto previsto rispettivamente al comma 3 e al comma 4.

In altri termini, signor Presidente, senza voler ulteriormente seccare qualcuno, al di là della discussione sull'emendamento 1.702, saremmo grati al Governo se, nella formulazione degli emendamenti, prestasse quell'attenzione che normalmente prestano i parlamentari, che pur non sono dotati di un apposito ufficio legislativo. (*Applausi del senatore Bruno*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, a questo punto vorrei dire una parola chiara e forte, perché l'emendamento governativo relativo alla parte sanzionatoria e contravvenzionale del testo unico in materia ambientale nasconde al suo interno, per chi ha avuto la possibilità e la voglia di osservarlo, dei rischi pericolosissimi, se non addirittura la certezza, che tutte le ipotesi contravvenzionali, a fronte dei termini concessi al contravventore per definire il procedimento contravvenzionale, che si possono estendere per un periodo di fatto superiore ai due anni solo nell'ambito di tale procedimento, faranno in modo, con ragionevole certezza, che si realizzi quello che il sottosegretario Ferri stava paventando, ovvero il rischio della prescrizione del reato. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ricordiamo tutti che le contravvenzioni hanno un termine prescrizione codicistico di quattro anni, ampliabile fino ad un massimo di cinque. In questo caso la metà dei reati se ne va solamente con le previsioni del testo governativo.

Si prevede inoltre la riduzione della sanzione, per la definizione della contravvenzione, fino ad un quarto dell'ammenda, invece della riduzione fino alla metà, proposta nel molto più equilibrato testo della collega Nunges. Quest'ultimo che è stato poi ritirato proprio sulla base dell'assunto che, all'unanimità, le forze politiche avevano convenuto sul fatto che la parte relativa alle modifiche del decreto legislativo n. 152 del 2006 fosse meglio riservarla al collegato ambientale, in modo di concentrarci oggi, finalmente, sull'introduzione dei reati di inquinamento e di disastro ambientale.

Un altro elemento a sostegno della tesi che il Sottosegretario potrà rappresentare al Ministro, a fronte dell'opportunità del ritiro dell'emendamento 1.702, è che le disposizioni contenute nell'articolo 318-*sexies*, così come formulato dal Governo, in tema di sospensione del procedimento penale, di fatto non dispongono la contestuale sospensione della prescrizione.

Questa è la conferma che, fatta salva una parte del testo di legge, che stiamo concordando insieme a voi e che pare avere una dignità più che buona relativamente alle modifiche del codice penale, qui si sta tentando di depenalizzare in maniera sostanziale e subdola – consentitecelo – tutte le ipotesi contravvenzionali, che pure hanno una loro dignità sanzionatoria in un Paese devastato al livello ambientale e di salute, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

Infine – e concludo, Presidente – il Movimento 5 Stelle è assolutamente contrario a che il provvedimento torni in Commissione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questo sarebbe il rischio di un ulteriore insabbiamento del testo, e l'Italia non può aspettare. Anche le vostre caselle *e-mail* sono raggiunte da centinaia di sollecitazioni da parte di cittadini e di associazioni affinché finalmente si definisca questo *iter* legislativo. Nessun ritorno in Commissione, quindi.

Le opzioni sono due, *tertium non datur*: o il Governo ritira l'emendamento 1.702 oppure, qualora non dovesse farlo (e in tal caso si assume-

rebbe una responsabilità di una pesantezza tale da metterlo in grande difficoltà) si analizzino i subemendamenti articolati (il Movimento 5 Stelle li ha preparati) affinché la proposta emendativa governativa sia espunta dal provvedimento legislativo che licenzieremo. Non so se altri Gruppi politici abbiano preparato subemendamenti del genere; mi riferisco a subemendamenti che abbiano un contenuto sostanzialmente (e non formalmente perché sappiamo che non è possibile) soppressivo. Noi li voteremo (intanto votate il nostro!) perché da qui non ne usciamo, o meglio, non ne uscite «politicamente vivi» se questo schifo non viene messo fuori. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX*).

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, se non vado errato, vorrei richiamare il fatto che noi abbiamo già all'ordine del giorno della settimana prossima la trattazione di argomenti non conclusi. Siccome credo che sia un bene che quello che è stato un incidente di percorso senz'altro del Governo non diventi un incidente di percorso della maggioranza, forse il tempo che il sottosegretario Ferri ha chiesto lo si potrebbe concedere; e se, come ha richiamato il presidente Palma, si fa fatica a votare 24 emendamenti oggi per le ragioni riportate, rinviando direttamente tutto a martedì, quando il Governo avrà le idee chiare, visto che all'ordine del giorno di martedì è già prevista la trattazione di argomenti non conclusi oggi.

È inutile perdersi in un bicchiere d'acqua; con un po' di buonsenso si può evitare che l'incidente di percorso del Governo diventi della maggioranza.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'intera Assemblea ad alcune rappresentanze di studenti e docenti dell'Istituto tecnico per il turismo «Cristoforo Colombo» di Roma, dell'Istituto linguistico «Sant'Orsola» e dell'Istituto scientifico «Principe Umberto» di Catania, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514 (ore 10,53)

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, il collega Lumia ha già espresso la posizione del Partito Democratico, che chiede al Governo, in nome del principio *pacta sunt servanda*, di ritirare l'emendamento, e il Governo ha chiesto un ragionevole lasso di tempo per riflettere su un cambiamento di posizione che a me non sembra marginale. Dopodiché, il presidente Palma ha parlato di giochetti e questa definizione per me è inaccettabile.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Senatore Tonini, il mio era un eufemismo.

TONINI (*PD*). Qui non c'è alcun giochetto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Se si vuol andare avanti sulla posizione che noi abbiamo assunto con l'autorevole intervento del collega Lumia, per noi *pacta sunt servanda*, quindi il patto che abbiamo fatto in Commissione va salvaguardato. Se il presidente Palma, o chi altro, vuole votare per il ritorno del provvedimento in Commissione, noi respingeremo la proposta, o perlomeno lo farà l'Assemblea che si regolerà di conseguenza.

Proponiamo di votare i 24 emendamenti, e martedì, quando ci sarà il passaggio al nuovo emendamento del Governo, la nostra posizione è di chiederne il ritiro. Questa è la proposta del nostro Gruppo.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma poiché c'è una lunga serie di richieste di intervento, la prego di essere sintetico perché si possa arrivare ad una decisione,.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, per assoluta brevità, la nostra posizione è la seguente. Riteniamo, innanzitutto, che il provvedimento non possa e non debba tornare in Commissione. Siamo dell'idea che il Paese non possa più aspettare e che pertanto si debba alacremenente andare avanti.

Detto questo, ribadisco l'invito al Governo a ritirare l'emendamento in questione, anche perché – ed è questo il vero motivo per cui non si affrontò l'intera questione sollevata da questo provvedimento – in Commissione ambiente si sta concludendo l'esame, e nel giro di poche settimane verrà nuovamente all'apprezzamento dell'Assemblea, del cosiddetto collegato ambientale. Nell'ambito di quel provvedimento, avevamo preso l'impegno ad affrontare tutta una serie di questioni che sono trattate in questo emendamento. Questo è il vero motivo per cui, con considerazione unanime, nel lavoro delle Commissioni riunite 2ª e 13ª venne stralciata dal dibattito l'intera questione. Per quanto mi riguarda, come Presidente della Commissione, sono fermo a quella decisione assunta ed è motivo ragionevole per chiedere al Governo il ritiro dell'emendamento, fermo restando – lo dico da Presidente della Commissione, ma credo anche di interpretare i sentimenti ed il pensiero del Gruppo al quale appartengo – che sicuramen-

mente noi non voteremo mai un ritorno del provvedimento in Commissione.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, se il Governo mi presta attenzione, vorrei dire che comprendo anche la situazione del sottosegretario Ferri, che però sa perfettamente, perché l'ha sentito qui, che praticamente da tutti i Gruppi è stata avanzata la richiesta di mantenere il testo e la decisione che era stata assunta dalla Commissione, ma anche che è stata avanzata una richiesta esplicita, anche da parte del Gruppo di maggioranza, di ritirare questo emendamento.

Tra l'altro, come ha giustamente messo in luce il senatore Buccarella, in questo testo vi sono delle questioni tutt'altro che neutre, che avrebbero meritato ulteriori modifiche e cambiamenti, perché rischiano di vanificare molte delle previsioni contenute negli articoli precedenti.

La invito quindi nuovamente ad assumere questa decisione di ritiro e, sempre nel ringraziarla per la sua disponibilità a ritirare anche altri emendamenti, anche se poi sono arrivati veti non si sa bene da chi, penso sarebbe consono all'importanza di questo disegno di legge, che attendiamo da quattro legislature, che il Ministro della giustizia, che ieri era alla Camera (capisco che lì è in corso l'esame della riforma costituzionale), venisse a seguire il dibattito su questo provvedimento. In questo modo, il Ministro, con il suo autorevole aiuto, che è stato prezioso in tutta questa fase, potrebbe assumere una volta per tutte la decisione che l'Assemblea gli chiede all'unanimità.

Le ribadisco quindi questo invito da parte nostra. Riteniamo grave che il Governo non voglia subito ottemperare alla richiesta di ritiro dell'emendamento, ma non siamo disponibili ad altri giochetti, come quello di fare ritornare il provvedimento nelle Commissioni, dove è stato per moltissimo tempo.

Penso quindi che lei potrà sentire di nuovo il ministro Orlando e chiedergli di essere presente qui, anche immediatamente, affinché prontamente si capisca che è assolutamente necessario ritirare l'emendamento.

Altrimenti, ho presentato subemendamenti riferiti a ciascun comma, tutti soppressivi, e a quel punto spero che l'Assemblea tenga fede alle decisioni e al voto già espresso in Commissione.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sul provvedimento in esame abbiamo svolto molti dibattiti anche in sede di Conferenza dei Capigruppo e in ogni occasione – lo ricorderanno i colleghi presenti –

ho sempre chiesto quale fosse il pensiero del Governo su questo provvedimento, non ottenendo mai risposte.

Il disegno di legge arriva in Aula soprattutto su sollecitazione delle opposizioni, ma chiaramente si tratta di affrontare un tema di una rilevanza tale che, per quanto ci riguarda e come ho detto in più occasioni, per certe parti è in controtendenza con il cosiddetto semplifica-Italia e con tutto ciò che è stato fatto da questo Governo e da quelli precedenti in tema di maggiori facilitazioni di investimenti infrastrutturali (complessivamente parlando). È singolare che oggi ci si ritrovi ad esaminare un provvedimento nel quale il Governo ripresenta lo stesso emendamento che era stato stralciato in Commissione e sul quale – a quanto pare – ancora non esiste un convincimento preciso; ed è singolare che si voglia a tutti i costi votare 24 emendamenti non sapendo assolutamente nulla rispetto al comportamento, al pensiero e alla decisione del Governo sul provvedimento nel suo complesso.

Mi sembra che la cosa più semplice e normale sia di far tornare il provvedimento in Commissione con l'emendamento questa volta ripresentato dal Governo e dibattuto in Commissione, cioè nella sede naturale; là potrà essere risolto in maniera definitiva e là il Governo potrà esprimersi definitivamente dicendoci cosa pensa esattamente di questo provvedimento che non è irrilevante; in quella sede potrà trovarsi finalmente una soluzione. Non capisco perché questo percorso virtuoso non possa essere attivato fino in fondo.

Vi è un'altra ipotesi, proposta dal senatore Mauro, di rinviare il dibattito a quando il Governo si sarà fatto un migliore e più approfondito convincimento. Mi sembra però una seconda scelta che non risolve il problema, mentre ritengo molto più opportuno che in Commissione si possa, con la presentazione definitiva di quell'emendamento o di un altro (vista l'incertezza del Governo), risolvere in maniera completa e definitiva.

È un appello alla ragionevolezza e non una richiesta per mettere in difficoltà la maggioranza e il Governo; è un appello che rivolgo per lavorare meglio su un provvedimento di tale rilevanza in termini di reati ambientali. Mi auguro quindi che, avendo fondamentale chiesto tempo, il Governo possa accedere alla richiesta di rinvio in Commissione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la questione ci lascia abbastanza stupefatti perché, anche se ormai ci siamo abituati a tutto in quest'Aula, ogni volta si tende a superare il precedente. Diciamocelo chiaramente: oggi il sottosegretario Ferri porta una croce probabilmente non sua e tra l'altro non lo fa sicuramente volentieri, ma quanto sta avvenendo oggi non è un film nuovo, è un film già visto. Abbiamo potuto assaporare il risultato di aver approvato la riforma Delrio sulle Province con una riforma costituzionale che deve ancora abolire le Province. È un paradosso;

quando si è trattato di approvare la legge europea, abbiamo visto il Governo stralciare parti della stessa che erano inserite nel decreto competitività, che andava in contraddizione con il collegato agricoltura, che a sua volta è ancora da approvare, con una sovrapposizione normativa a dir poco stupefacente. Ieri nella 14ª Commissione avveniva lo stesso spettacolo a parti inverse, per cui il Governo voleva accelerare sul provvedimento presentato dal ministro Orlando di riforma sulla questione sicurezza, mentre dall'altra parte in Aula si chiede il rinvio del disegno di legge Grasso. Adesso si è presentato ancora questo caso.

Signor Presidente, parliamoci chiaro: noi ne abbiamo piene le scatole di una non programmazione dei lavori. Il Governo si assuma le sue responsabilità! Il Regolamento del Senato prevede una programmazione dei lavori su due mesi; è possibile che si debba arrivare con emendamenti presentati all'ultimo momento, con i lavori in Commissione non conclusi, che poi vengono ripresi e con richieste di riportare i provvedimenti in quella sede? Vi assumete la responsabilità di una gestione quantomeno raffazzonata, che non ha niente a che fare con tutti i *declarata* che dicono che dobbiamo risolvere i problemi dell'ambiente. Prendiamoci per il naso, ma non più di tanto! Noi stiamo assistendo all'ennesima pantomima di un Governo che non fa niente sulla programmazione, ma che improvvisa tutto e di una maggioranza la quale sostiene che i patti devono essere rispettati. Ma pensate ai patti che avete sottoscritto e ai danni che avete fatto con il patto del Nazareno! (*Il senatore Martelli fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Martelli, per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Buccarella.

Dobbiamo decidere come procedere rispetto alle proposte che sono state avanzate.

MARTELLI (*M5S*). Ma per Forza Italia sono intervenuti i senatori Romani e Palma!

Ed io posso intervenire in quanto Capogruppo! (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, è inutile continuare ad urlare, se poi non sentite ciò che viene proposto.

Il Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Ferri, non ha cambiato posizione dopo le rinnovate, plurime, sollecitazioni al ritiro dell'emendamento 1.702.

Sono state avanzate varie proposte, provenienti da Gruppi diversi. Il Governo non ha accolto, allo stato attuale, l'invito al ritiro e ha suggerito di accantonare l'emendamento, posto che l'esame della questione non dovrà essere conclusa oggi.

Oggi ci sono infatti degli emendamenti votabili, questo tema potrebbe essere ripreso e il Governo potrebbe, in teoria, accettare successivamente l'invito al ritiro, far bocciare l'emendamento o convincere il Senato a votare a favore. Questo, comunque, non dipende dalla Presidenza.

Un'altra richiesta, che è stata avanzata prima dal senatore D'Alì e poi ripresa dal presidente Romani, è quella di rinviare il provvedimento in Commissione. Ipotesi che è praticabile, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che prevede che quel tipo di richiesta debba essere avanzata in una fase antecedente della discussione e che tuttavia, in presenza di fatti nuovi, la Presidenza possa valutare una richiesta del genere. Poiché il fatto nuovo c'è, in quanto il Governo ha presentato un emendamento significativo, intorno al quale si sta discutendo, e il Governo non ha accolto l'invito al ritiro, almeno al momento, si può porre in votazione la richiesta di ritorno in Commissione. Per i pronunciamenti che vi sono stati, l'esito di tale votazione è prevedibile, ma la Presidenza non deve fare previsioni, bensì valutare l'accoglimento delle richieste.

Dunque, in assenza di ritiro dell'emendamento da parte del Governo, che continua a mantenere la sua posizione, vi è una proposta di rinvio in Commissione, che può essere posta in votazione, ai sensi dell'articolo 93, perché il fatto nuovo è rappresentato dall'emendamento del Governo. Questa è la valutazione della Presidenza.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, solo per chiarezza, l'ipotesi, che sarà posta in votazione, di ritorno in Commissione, riguarda esclusivamente l'emendamento governativo 1.702?

PRESIDENTE. No, senatore Buccarella, riguarda l'intero provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, la Presidenza, in presenza di nuovi elementi, può accogliere una proposta di rinvio in Commissione del provvedimento. Su tale proposta molti Gruppi si sono già pronunciati, ma noi non dobbiamo fare previsioni di risultato, bensì dare seguito a ciò che il Regolamento ci consente.

Quindi, la votazione riguarderebbe il ritorno in Commissione del provvedimento. Se la proposta verrà approvata, il provvedimento tornerà in Commissione. Se non verrà approvata, l'esame potrà proseguire: o sui restanti 24 emendamenti o, eventualmente, avvalendosi della finestra della seduta di martedì prossimo, dove il provvedimento resterebbe all'ordine del giorno dell'Aula.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in ordine a queste proposte, io vorrei rappresentare all'Aula quanto segue.

In più di una occasione, signor Presidente, si è tornati in Commissione fissando a pochi giorni dopo, quindi al martedì successivo, il ritorno del provvedimento in Aula, con il problema risolto. Il che equivale a dire che, nell'ipotesi in cui si dovesse tornare in Commissione, ben si potrebbe rientrare martedì in Aula per la votazione. E sul punto, signor Presidente, vi sono diversi e molteplici precedenti.

Il secondo punto è che io ho l'impressione che, nell'eventualità in cui non si dovesse votare il ritorno in Commissione, la proposta del senatore Mauro di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di martedì della prossima settimana, così da consentire al Governo e alla maggioranza di ragionare sul ritiro di questo emendamento, potrebbe rappresentare un lasso di tempo ragionevole, che nulla toglierebbe, sostanzialmente, alla speditezza del provvedimento in quanto, come tutti sappiamo, oggi bisognerebbe lavorare per circa mezz'ora per votare 24 emendamenti.

La terza cosa che voglio dire è che ci troviamo di fronte ad una situazione davvero singolare per cui le forze che sostengono il Governo chiedono al Governo di ritirare un emendamento.

La maggioranza di Governo chiede quindi al Governo di ritirare un emendamento e immagino, essendoci un emendamento soppressivo della proposta emendativa del Governo, che né il senatore Lumia, né il senatore Marinello, né il senatore Tonini, né tutti coloro che sono intervenuti per conto della maggioranza in tal senso perderanno la faccia in quest'Aula votando l'emendamento del Governo.

Ma allora – e mi rivolgo al Governo – la questione politica è abbastanza semplice: la sua maggioranza le chiede di ritirare l'emendamento. Signor Sottosegretario, quando si voterà questo emendamento qui in Aula, a meno che non vi siano diverse parti in commedia da recitare e se i senatori che sono intervenuti – come io ritengo – hanno dignità e rispetto per la propria persona, quell'emendamento sarà bocciato. E allora usciamo fuori dalle impuntature: il Governo ritiri l'emendamento e consenta al Senato di cominciare a lavorare e di varare rapidamente questo testo. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e Misto-MovX*).

PRESIDENTE. Allo stato alla Presidenza è pervenuta una proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, che è stata avanzata dal presidente Paolo Romani.

Diversa è la tesi, cui ha fatto riferimento il senatore Mario Mauro, di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di martedì della prossima settimana: se c'è una richiesta in tal senso, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, può metterla in votazione.

Senatore Romani, intende chiedere che venga posta ai voti la sua proposta?

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Convergo su quanto ha detto il senatore Palma.

PRESIDENTE. A questo punto c'è allora la proposta del senatore Mario Mauro di discutere martedì della prossima settimana il provvedimento e di passare all'altro punto all'ordine del giorno, il che consentirebbe anche al Governo di riflettere su questa sollecitazione plurima. (*Il senatore Tonini fa cenno di dissentire*). Vedo che il collega Tonini è contrario a questa ipotesi.

Se il senatore Mario Mauro intende formalizzare la sua proposta, che era quella che in qualche modo avanzava anche il presidente Palma, la si può per correttezza mettere in votazione. La proposta, tra l'altro, non uscirebbe dall'ordine del giorno dell'Aula – lo dico anche a coloro che erano contrari alla proposta di rinvio in Commissione – e si converrebbe per concludere la discussione e la votazione del provvedimento martedì pomeriggio, giornata per la quale il calendario dei lavori dell'Assemblea reca la discussione degli argomenti non conclusi. In questo modo il Governo potrebbe anche fare degli approfondimenti dando seguito ad un invito che è venuto non solo dalle opposizioni, ma anche dai Gruppi di maggioranza, anche se questa è una valutazione politica che attiene al Governo.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, chiedo che la proposta venga messa in votazione e mi appello alla ragionevolezza di tutti.

PRESIDENTE. Colleghi, la proposta si potrebbe mettere ai voti o se ne potrebbe anche solo prendere atto senza procedere ad una votazione, trattandosi di argomento all'ordine del giorno. Potremmo passare al punto successivo all'ordine del giorno, lasciando questo provvedimento tra quelli non conclusi la cui discussione è prevista nel calendario dei lavori dell'Aula.

CROSIO (*LN-Aut*). Vogliamo votare! (*Il senatore Tonini fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Prego, senatore Tonini.

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, noi siamo contrari ad una strategia di rinvio per il rinvio. C'è una parte del provvedimento che può essere votata oggi perché non interferisce con il tema dell'emendamento del Governo.

Insieme ad altri Gruppi, abbiamo ribadito la nostra richiesta al Governo di valutare seriamente l'ipotesi del ritiro di questo emendamento. Credo che ad una forza di maggioranza non si possa chiedere più responsabilità di questa. Per il resto, per noi il provvedimento deve andare avanti.

Se c'è la richiesta, del tutto legittima, di rinvio del provvedimento in Commissione, la si metta ai voti.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Come volete voi.

PRESIDENTE. Colleghi, cerco di fare chiarezza, visto che la Presidenza deve solo arbitrare tra le varie richieste.

Ritirata la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione, vi è la richiesta del senatore Mario Mauro di passare all'esame dell'altro punto all'ordine del giorno, ovviamente dando per scontato ciò che prevede il nostro calendario dei lavori, cioè di esaminare martedì prossimo i provvedimenti non conclusi questa settimana e, dunque, anche quello del quale stiamo discutendo. Ove venisse approvata la proposta del senatore Mauro, si passerebbe all'altro punto all'ordine del giorno e questo verrebbe ripreso martedì. Ove tale proposta venisse bocciata, si proseguirebbe nell'esame degli emendamenti votabili, ai sensi di quanto detto all'inizio della mattinata. Credo pertanto sia chiaro ciò che verrà posto in votazione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, per quanto attiene alla proposta avanzata dal senatore Mauro, il Gruppo della Lega Nord è contrario a rinviare a martedì prossimo l'inizio delle votazioni degli emendamenti così come è contrario al ritorno in Commissione del disegno di legge perché, diversamente da quanto si dice in giro, la Lega Nord non vuole affossare il provvedimento e vuole che vada avanti, sebbene presenti molte criticità.

Inoltre, chiedo alla maggioranza e al Governo di superare il problema politico in ordine alle questioni di cui agli articoli successivi a quello in discussione. Qui c'è un problema politico grande come una casa. Se veramente si vuole portare a termine questo provvedimento, relatori, maggioranza e Governo affrontino anche il problema politico degli articoli successivi, in modo tale che oggi non ci si fermi ai primi 24 emendamenti. (*Il senatore Martelli fa ripetutamente cenno di voler intervenire*).

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, evidentemente bisogna urlare per farsi ascoltare qua dentro! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Martelli, dica ciò che deve dire con calma e poi si passerà alla votazione. Del resto stiamo discutendo da due ore con molta libertà e tolleranza.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, siamo assolutamente contrari ad una modifica in questo senso. Respingiamo sia l'una che l'altra proposta, compresa quella di un ritorno del provvedimento in Commissione. Il motivo è che non vogliamo che la questione in esame sia discussa in privato da qualche parte. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il Governo si è presentato con un emendamento che non piace a nessuno; lo ritirasse e basta, senza andarsene da un'altra parte a discutere separatamente e privatamente per trovare magari un accordo. Se qui qualcuno ha intenzione di insabbiare questo provvedimento sappia che noi non ci stiamo e quindi si va avanti così! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare alla seduta di martedì della prossima settimana il prosieguo della discussione del disegno di legge, avanzata dal senatore Mauro Mario.

Non è approvata.

SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, volevo solo informare la Presidenza che il dispositivo elettronico non ha segnalato che nell'ultima votazione ho votato in senso contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1345, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, in premessa sottolineo che sono molto critica nei confronti di questo disegno di legge che per alcuni aspetti è anche anticostituzionale, ai sensi degli articoli 40 e 12 delle preleggi, perché non c'è chiarezza. (*Brusio*).

Colleghi, vi invito ad ascoltarmi perché è veramente importante. Illustro l'emendamento 1.200.

La fattispecie di «inquinamento ambientale» di cui all'articolo 452-*bis* e quella di «disastro ambientale» di cui al 453-*ter*, così come sono formulate, risultano facilmente confondibili nella visione del normale cittadino, venendo quindi a violare il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice. Infatti, la definizione del reato di «inquinamento ambientale» risulta oltremodo fumosa laddove dice: «cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica».

È evidente come la terminologia «deterioramento rilevante» non contenga alcuna nozione puntuale, né quantitativamente né qualitativamente, in cui il cittadino *in primis*, ma anche il magistrato subito dopo possa trovare un punto di riferimento certo. Valga la pena di osservare che, in teoria, anche l'immatricolazione di venti nuovi autoveicoli l'anno, nell'ambito di un Comune a bassa densità di vetture e con un traffico extraurbano modesto, può configurare un deterioramento rilevante dell'aria, mentre in una metropoli come Roma o Milano anche l'immatricolazione di mille autoveicoli risulta ampiamente diluita sia nel numero di veicoli dei residenti già circolanti sia nell'ulteriore carico sull'aria-ambiente dei tanti veicoli affluenti da aree extraurbane.

Ancora. Il concetto stesso sia di compromissione che di deterioramento richiede che sia definito inequivocabilmente il termine almeno temporale di paragone cui il cittadino, ma anche il magistrato, possono riferirsi con certezza: anche per questa ineluttabile necessità possa valere l'esempio che persino lo sfruttamento agricolo di un suolo precedentemente incolto compromette in maniera rilevante lo stato preesistente dello stesso, ma non per questo si è creata una situazione di inquinamento.

Occorrerebbe pertanto provvedere a quantificare sia temporalmente che spazialmente l'estensione del deterioramento e/o della compromissione in quanto, in mancanza di tali parametri certi, anche il richiamo a «violazione» di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale non consente né il perseguimento di avvenuto inquinamento, sempre possibile anche con comportamenti non previsti come illeciti, né la quantificazione spaziale del reato né, infine, la salvaguardia del cittadino da arbitrarie interpretazioni del troppo generico termine.

L'articolo 452-*ter*, infatti, assegna alla locuzione «disastro ambientale» una specificità caratteriale sia spaziale («estensione della compromissione») che temporale per quanto proiettata nel futuro («eliminazione particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali»). Atteso quindi che nel disegno di legge in esame è già «sottintesa» la differenza tanto significativa quanto concettualmente condivisibile tra «inquinamento ambientale» e «disastro ambientale», diversamente modu-

late anche nella pena prevista, occorre che siano dati i relativi riferimenti di fattispecie.

Inoltre, appare almeno incongruo che una fattispecie di minore danno, l'inquinamento, preveda sia la sanzione pecuniaria, a nostro avviso anche modesta, sia quella reclusiva, mentre il disastro ambientale non comporti alcuna sanzione pecuniaria, ma solo quella reclusiva, anch'essa ancora esigua.

Per quanto sopra considerato, si ritiene opportuno, nel reato di inquinamento ambientale, aumentare il valore della multa e prevedere altresì la reclusione dai quattro agli otto anni, mentre per i reati di disastro ambientale, innalzare parimenti la pena della reclusione ed introdurre una multa che va dai 250.000 ad 1 milione di euro.

Io chiedo di prendere visione di questo emendamento altrimenti nella pratica si avranno contenziosi incredibili in sede di giudizio con danni conseguenti, come è già accaduto, e vi potrei citare almeno una quindicina di casi in cui magari viene fermata un'impresa. L'impresa nel frattempo ha un danno e l'imprenditore deve anche farsi carico del danno causato dal giudice che magari nel frattempo ha disposto la chiusura dell'attività ed esposto il tutto a un deterioramento non psicologico ma concreto con perdite di lavoro e altro. Più facciamo una norma precisa e dettagliata, più saremo congrui con le pene e anche con le interpretazioni in termini di giudizio.

NUGNES (*M5S*). Vorrei illustrare l'emendamento 1.210 in cui si fa espresso riferimento alla soppressione, al comma 1, capoverso «Art. 452-*bis*», delle parole «durevoli dello stato preesistente». In discussione generale ho già avuto modo di dire che queste espressioni in letteratura sono state usate soltanto riferendosi al disastro ambientale e mai sono ricorse con riferimento all'inquinamento. In merito, più che questo emendamento, vorrei evidenziare l'emendamento 1.213, che sostituisce: «durevoli dello stato preesistente» a «sottosuolo;» con le seguenti: «: 1) della qualità delle acque o della qualità dell'aria o della qualità del suolo o sottosuolo;». Si riprende esattamente la definizione della direttiva europea 2008/99.

L'emendamento 1.219 invece fa un preciso riferimento alla differenza che ci deve essere nel codice penale tra il pericolo e il danno. Certamente tutti sappiamo che nel codice penale abbiamo il cosiddetto delitto tentato, previsto dall'articolo 56 del codice stesso. Noi sappiamo anche che il delitto tentato è sicuramente più circoscritto del pericolo generale astratto o concreto, cui le direttive e la letteratura ci riportano in continuazione per la necessità di tenere sempre presenti questi dati.

Con l'emendamento 1.253 si chiede poi di sostituire la parola: «irreversibile» con le parole: «durevole e rilevante», che definiscono meglio quello che può essere un danno gravissimo su un territorio evitando di farci imbattere nella parola ascientifica «irreversibile».

Volevo infine dire che l'emendamento 1.256 – ma sono andata oltre i primi 24 emendamenti – è simmetrico a quello precedente sul capoverso «Art. 452-*bis*» relativo alla messa in pericolo.

MONTEVECCHI (*M5S*). Vorrei illustrare l'emendamento 1.220 perché gli altri sono tutti tesi ad un aumento della sanzione pecuniaria e, quindi, sono di facile comprensione. Anche per l'emendamento 1.220 è semplice comprendere l'intento e lo spirito che lo animano, ovvero quello di tutelare il nostro patrimonio enogastronomico. È un patrimonio del quale spesso ci si dimentica quando si parla del patrimonio culturale italiano e che andrebbe tutelato non solo per il valore che ha di per sé, ma anche per la ricchezza economica che ingenera. I disastri ambientali sono poi strettamente connessi, quando si verificano in aree dove ci sono coltivazioni particolari e di origine controllata, a danni a produzioni legate al territorio. Il danno è al nostro patrimonio di per sé, ma anche commerciale e ne abbiamo certezza se ci ricordiamo dei numerosi articoli di stampa apparsi negli anni e delle trasmissioni che hanno denunciato i disastri ambientali. Vi sono state interviste ad una marea di coltivatori diretti e pastori che lamentavano un calo delle produzioni e quindi un danno economico.

Invito pertanto l'Assemblea a riflettere su questo aspetto e magari anche a votare favorevolmente all'emendamento.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei anzitutto evidenziare una questione. Siccome mi pare di capire che questa mattina voteremo soltanto i primi 24 emendamenti, le chiedo di attenerci ad una procedura per cui illustriamo solo i primi 24 e non tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Lo dico in modo molto esplicito, perché vi sono emendamenti presentati all'articolo 1 che richiedono una attenzione precisa. Mi atterrò pertanto all'illustrazione degli emendamenti a mia firma compresi nei primi 24.

Il primo emendamento che ho presentato e che ho esteso, nel testo corretto, al capoverso «Art. 452-*ter*», cioè l'emendamento 1.205 (testo 2), concerne l'uso dell'avverbio «abusivamente». So perfettamente che tale avverbio è stato inserito in sostituzione della dizione precedente, che era abbastanza opinabile. Ricordo infatti che il testo proveniente dalla Camera recitava: «chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» e che la sostituzione di questa parte con il termine «abusivamente» rispondeva al tentativo di dare una sistemazione migliore al testo. Noi avevamo presentato la proposta di aggiungere semplicemente la parola «anche» prima delle parole «in violazione», perché questo avrebbe dato la possibilità di comprendere tutte le fattispecie che si possono venire a presentare.

La storia di questo Paese e dell'inquinamento ambientale in questo Paese ci dice infatti che il reato si consuma non soltanto in violazione di disposizioni, perché tali disposizioni possono non essere vigenti al mo-

mento del danno e dell'inquinamento ambientale che tuttavia sono comunque prodotti.

Aver scelto la dizione «abusivamente» lascia pensare che nel nostro sistema legislativo possano esservi norme che permettono l'inquinamento ambientale. Da questo punto di vista, ci siamo permessi di presentare un emendamento abrogativo riferito ai capoversi «Art. 452-*bis*» e «Art. 452-*ter*» perché crediamo sarebbe la cosa migliore. Infatti, l'intero testo fa un uso a mio avviso un po' esagerato di avverbi ed aggettivi, che, ahimè, rischiano di avere l'effetto di togliere chiarezza alla norma e di inserire nella stessa espedienti per far sì che sia poi difficile provare il delitto.

Stesso ragionamento riguarda l'introduzione, sempre al capoverso «Art. 452-*bis*» dell'aggettivo «durevole» riferito al deterioramento dello stato preesistente. Anche questo aggettivo si presta non solo ad interpretazioni, ma anche a dare la possibilità di espedienti per dimostrare che il deterioramento provocato non è durevole. Credo pertanto che dovremmo eliminare dal testo tutte queste definizioni (sia nel caso del termine «abusivamente» che del termine «durevole» riferito allo stato preesistente) perché a mio avviso sono assolutamente ambigue.

Si potrebbe anche, ad esempio per quanto riguarda la questione del deterioramento durevole dello stato preesistente, non solo abrogare semplicemente, ma fare quanto propone l'emendamento 1.217 (che chiedo di sottoscrivere insieme all'emendamento 1.218), a prima firma del senatore Casson, che a, mio avviso, dà una definizione assolutamente corretta dell'inquinamento ambientale.

C'è un altro emendamento abrogativo, sempre nell'ambito dei primi 24, su cui intendo intervenire. In Commissione si è modificato il testo approvato alla Camera dei deputati dell'introducendo 452-*bis*, comma 1, con riferimento al deterioramento e alla compromissione delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. Credo che introdurre elementi che sono poi facilmente confutabili o di difficile definizione in sede di dibattito sia un pericolo e toglierebbe incisività al testo stesso.

Riprenderemo questo tema nel proseguo dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, come ho già anticipato, soprattutto quando affronteremo il tema del disastro ambientale, di cui all'introducendo articolo 452-*ter*. In questa materia sono stati indubbiamente apportati dei miglioramenti, ma permangono delle definizioni – penso, ad esempio, alla definizione di alterazione irreversibile e, anche qui, al permanere dell'avverbio «abusivamente» – che, a mio avviso, rendono la norma meno efficace.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Via Santi Savarino» di Roma, che salutiamo. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514 (ore 11,37)**

CASSON (*PD*). Signor Presidente, illustro soltanto quattro degli emendamenti presentati, dando atto che, per la parte principale degli emendamenti che avevamo presentato e di cui ero primo firmatario, c'era stato l'accoglimento, in sede di Commissione, sia da parte del relatore che del rappresentante del Governo.

Gli emendamenti che mi limito a illustrare sono i numeri 1.209, 1.212, 1.217 e 1.218. Li illustro perché desidero che in questa sede rimanga agli atti l'impostazione in materia di delitto ambientale che avremmo preferito veder accolta. Qui si tratta di valutare le norme presentate congiuntamente all'interno del sistema di diritto ambientale vigente e, in particolare, con riferimento al decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice dell'ambiente), che dà delle definizioni già vigenti ed operative, sia in termini di inquinamento che di danno ambientale. Due di questi emendamenti, pertanto, si limiterebbero a riportare all'interno del disegno di legge al nostro esame le definizioni di inquinamento e di danno ambientale che già esistono nel nostro ordinamento giuridico, che già sono applicate e che, quindi, si basano su una giurisprudenza che è consolidata.

Dico questo perché il primo emendamento che esamino – l'emendamento 1.209 – tendeva e tenderebbe a sostituire le parole «compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente» proprio con le definizioni di «inquinamento» e di «danno ambientale».

La proposta che viene oggi all'esame dell'Aula del Senato costituisce già una sorta di compromesso tra una visione estesa di danno ambientale, completamente svincolata da norme, e quella invece che vincola l'individuazione del reato di danno alla violazione di un'altra norma già sanzionata.

Viceversa, ad essere posto in primo piano dovrebbe essere proprio il determinarsi di una compromissione o di un deterioramento dell'ambiente, ovvero la premessa che dall'accertamento di un deterioramento ambientale – qualora nelle sedi adeguate fosse individuata la responsabilità di un soggetto – possa conseguire l'individuazione di un reato d'inquinamento ambientale. Questa compromissione, come dicevo, è già definita dalla norma in termini di inquinamento, come peraltro richiama il titolo stesso dell'articolo: sarebbe pertanto più chiaro renderlo maggiormente esplicito anche in questo comma.

Alla definizione di inquinamento del decreto legislativo n. 152 del 2006 fa riferimento l'emendamento 1.217, che così recita: «Costituisce inquinamento l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi». Va ricordato che la normativa, peraltro

già esistente, si preoccupa sostanzialmente e principalmente di porre limiti all'entità dell'introduzione, diretta o indiretta, di sostanze, nella presunzione che il limite costituisca una salvaguardia ambientale ovvero non oltrepassi la capacità di autodepurazione, in modo che non si palesino effetti per lo più nell'immediato o nel breve periodo. Questo determina una sorta di negativo diritto all'inquinamento, ad esempio in termini di bolle emissive o di quantità annua di emissioni permesse per gli inquinanti di maggior interesse. Questa sorta di nefasto diritto all'inquinamento facilita, peraltro, da parte delle aziende, la loro sottrazione a responsabilità, in particolare nei casi in cui, per effetto di cumulo nel tempo, si determinino compromissioni ambientali senza che si siano registrate specifiche violazioni correlabili, come ad esempio il superamento dei limiti emissivi.

L'altro emendamento cui facevo riferimento è l'1.218, che tende ad inserire la definizione di «danno ambientale», sempre con riferimento al codice dell'ambiente del 2006, dove all'articolo 300, comma 1, si definiva come tale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima». Ora, mi rendo conto che forse è complicato far passare anche i concetti espressi in materia ambientale da questi quattro emendamenti, ma credo che la loro riproposizione debba essere confermata in questo momento.

Con riferimento all'ultimo emendamento, l'1.212, viene chiesta la soppressione dell'aggettivo «durevoli», così come in sede di Commissione era stata chiesta quella dell'aggettivo «rilevanti». Questa è l'impostazione che viene data in coordinamento ordinamentale rispetto al codice dell'ambiente; peraltro, a fronte delle indicazioni già formulate dal relatore e dal rappresentante del Governo, valuteremo in sede di esame delle proposte emendative se ritirare o sottoporre al voto tali emendamenti.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi riferisco a quanto ha detto la senatrice De Petris, che ha limitato la sua illustrazione ai 24 emendamenti che dovrebbero andare in votazione oggi; ella non ha eccepito che la prassi regolamentare invece prevede l'illustrazione di tutti gli emendamenti relativi all'articolo. Poiché gli emendamenti del fascicolo sono tutti relativi all'articolo 1, vorremmo sapere se ella consente questo tipo di limitazione ai primi 24 emendamenti: ci dica allora – anche per una nostra economia dei lavori – fino a che pagina e a che numero di emendamento dobbiamo illustrare, perché illustreremo gli altri emendamenti martedì. Diversamente, dovremmo illustrare tutti quelli riferiti all'articolo, pur sapendo che oggi non andranno in votazione.

Capisco che quella invocata dalla senatrice De Petris è una prassi innovativa, ma siccome lei non ha eccepito nulla, vorrei sapere quale delle due strade bisogna prendere.

PRESIDENTE. L'illustrazione si intende complessiva di tutti gli emendamenti ad un articolo, così come è sempre stato. Ricordo che poi ci sono le dichiarazioni di voto e la possibilità di intervenire sui singoli punti.

Riprendiamo dunque l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo ai colleghi un po' di attenzione, anche perché quando ha parlato il senatore Casson ho fatto veramente fatica a comprendere quanto diceva, a causa del brusio. Badate, colleghi: alcune esigenze poste dai miei emendamenti o da altri sono rappresentate anche negli emendamenti del senatore Casson e della senatrice Nugnes. Si tratta dunque di valutare in concreto quale formula possa essere tale da garantire il rispetto dell'ambiente e creare nel nostro Paese una cultura della tutela ambientale. Non è possibile ricorrere ad espressioni generiche.

Ha ragione il senatore Casson quando segnala l'esigenza di eliminare l'espressione «durevoli», con riferimento alla compromissione e al deterioramento dello stato preesistente, che non ha alcun significato, tanto che abbiamo proposto anche noi di eliminarla e lo hanno fatto anche altri senatori. Allo stesso tempo, con l'emendamento 1.211, a mia prima firma, si propone un'identificazione di che cos'è il danno ambientale e di che cos'è il deterioramento, specificando che esso debba comportare «per il ripristino del bene inquinato o deteriorato un costo superiore a 600.000 euro». Si tratta dunque di un dato certo e pacifico, che toglie qualsiasi valutazione discrezionale al giudice e dà al cittadino che sbaglia la certezza di aver commesso un reato, che è un reato grave, almeno per quanto mi riguarda.

Questa formulazione certamente può non essere condivisa: mi rivolgo al collega Casson, che giustamente si pone il problema di specificare che cos'è il danno da inquinamento ambientale. L'emendamento 1.217 del senatore Casson, citato anche dalla senatrice De Petris, è infatti un tentativo di arrivare a definirlo (anche se poi viene utilizzata l'espressione «che potrebbero nuocere», usando un verbo al condizionale, che è completamente sbagliato sotto il profilo della tecnica normativa), ma l'emendamento 1.218 del senatore Casson pone il problema seriamente: se non state attenti voterete degli emendamenti che creeranno un disastro nel nostro sistema penale. Correttamente l'emendamento del senatore Casson dice che «costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile». Parlare di deterioramento misurabile significa dare un'indicazione certa. Ecco perché nell'emendamento 1.211 faccio riferimento al costo per il ripristino del bene inquinato o deteriorato: si può anche stabilire un costo di ripristino superiore ai 300.000 euro o qualsiasi altra cifra, ma occorre dare un elemento certo, perché senza la certezza della norma e dell'identificazione della fattispecie penale rilevante, andate a votare un articolo del tutto generico, che non ha nessuna coerenza con i principi fondamentali del diritto penale.

Passo dunque agli emendamenti riferiti al terzo comma dell'articolo: mi auguro, signor Presidente, che quando si è parlato di votare i primi 24 emendamenti, fosse compreso anche il venticinquesimo emendamento, che è l'emendamento 1.225, a mia prima firma, identico al precedente, a firma dei relatori.

Al primo comma dell'articolo 1, nel terzo comma del capoverso «Art. 452-*bis*», è infatti stabilito che: «Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o di deterioramento». Tale formulazione, rapportata all'aggravante del secondo comma, relativo ai beni (quando vi è un vincolo paesaggistico, ambientale, storico) cosa voleva significare? Non si capiva. Il pericolo. Ma il pericolo senza identificazione della condotta che cosa vuol dire? Ragionate in termini di tentativo. Allora, il Governo, si è reso conto dell'errore e ci formula un emendamento, l'1.700, che non è comprensibile perché dice che al comma 1, primo capoverso «Art. 452-*bis*», il terzo comma è sostituito dal seguente: «3. Si applica la pena di cui al primo comma (...); allora, Sottosegretario, ce lo spiega? Non è più una diversa configurazione dell'aggravante, ma diventa un tentativo, probabilmente, del reato di cui al primo comma. Il primo comma è un reato doloso. Le domando, allora, cosa significhi una pena ridotta di un terzo quando abbiamo la pena per il tentativo. Vogliamo poi identificare qual è la condotta? Che cosa vuol dire «pericolo»? L'inosservanza di norme a tutela dell'ambiente, che indubbiamente possono determinare il pericolo, ma non possiamo solo scrivere «pericolo» senza che sia identificata la condotta che lo pone in essere, come avviene – leggetelo – con l'articolo 56 del codice penale per quanto riguarda il tentativo dei reati dolosi, e questo è un reato doloso. Prima di fare errori, Sottosegretario, ci spieghi allora che cosa vuole dire questo emendamento. Se è un tentativo ricorriamo alle formule che servono per avere il tentativo. È un reato proprio di un pericolo non identificato con una condotta? Questo significherebbe veramente che allora in questo Paese si può scrivere di tutto, perché dire che esiste un pericolo senza identificare la condotta che possa determinarlo significa esporre qualsiasi cittadino ad un'iniziativa penale, infondata o fondata che sia, perché anche il giudice avrà la più grande libertà di interpretazione senza alcun elemento di certezza che gli deriva dalla norma. Questa è la ragione per la quale insisto sull'emendamento dei relatori 1.224, e anche sul mio 1.225, di soppressione del terzo comma, e quindi voterò contro l'emendamento del Governo. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S*).

**Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 11,53)**

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, prima di iniziare l'illustrazione vorrei porgere una domanda. Vorrei chiedere alla Presidenza se già devo indicare gli emendamenti che intendo ritirare oppure no.

PRESIDENTE. Se li annuncia è meglio per la discussione; ne prendiamo nota.

LUCIDI (*M5S*). Allora, posso già preannunciare che ritiriamo gli emendamenti 1.291, 1.313, 1.334 e soprattutto l'1.335 che è stato incluso erroneamente nel fascicolo poiché in realtà è stato già inserito nel testo proposto dalla Commissione. Ad ogni modo, se volete, posso portarvi anche l'elenco.

Passo invece all'illustrazione degli emendamenti che manteniamo, e i primi due sono l'1.216 e l'1.254, due semplici emendamenti con i quali intendiamo sostanzialmente definire con una migliore accezione l'oggetto del comma 1. In particolare, ci sembrava rilevante evidenziare il fatto che con «ecosistema» è possibile identificare anche una porzione molto ristretta di un ambiente, quale potrebbe essere anche un'area circoscritta in poche decine di metri quadrati o in qualche ettaro; quindi, la definizione di «uno o più ecosistemi» ci sembrava più corretta.

Venendo alle altre proposte, con l'emendamento 1.269 intendiamo evidenziare un fatto riscontrabile già nella pratica. Quello che stiamo chiedendo è che la pena per eventuali danni provocati da un inquinamento ambientale sia aumentata nel caso in cui, nell'area interessata dall'inquinamento, siano presenti delle produzioni agricole che rientrino ad esempio nelle denominazioni DOC, DOP e DOCG. Questo discende da un caso pratico riscontrato nel mio territorio. Mi riferisco al sito d'interesse nazionale Terni Papigno, dove esistono delle produzioni classificate con queste denominazioni e quindi siamo di fronte ad una contraddizione: da una parte lo Stato riconosce un'area come sito d'interesse nazionale, quindi interessato da bonifiche ambientali e quindi evidentemente caratterizzato anche da un forte inquinamento, e dall'altro riconosce nella stessa area delle produzioni agricole di rilevanza eccellente. Questa è una contraddizione che va assolutamente evidenziata e a nostro parere portata all'attenzione del legislatore.

Un altro punto per noi molto importante è trattato dall'emendamento 1.296, che prevede un aumento di pena laddove, nell'ambito della gestione di un fatto relativo ad inquinamento o danno ambientale e sanitario, si riscontrino delle omissioni o comunque dei fatti e delle azioni imputabili a degli amministratori pubblici o a personale di istituzioni o enti. Un prin-

cipio di logica e di buonsenso dovrebbe vedere invece coloro che sono adetti a tutelare la salute e l'ambiente caratterizzati da una moralità che va al di là della normale consuetudine e accettazione. Per questo abbiamo previsto questa fattispecie. Non solo, molte aziende che hanno un forte impatto ambientale e una importante impronta ecologica molto spesso sono anche dotate di sistemi di certificazione ambientale. Anche in questo caso, quindi, sarebbe bene portare all'attenzione del legislatore il fatto che, laddove ci sia una certificazione ambientale ed un riscontro di buone pratiche a livello ambientale, nel caso in cui invece si vada a determinare un danno ambientale, e quindi magari anche un danno sanitario, le pene vengano ripensate in maniera adeguata.

Vorrei infine soffermarmi sul concetto che era contenuto nell'emendamento 1.335, che è già stato inserito nel testo proposto dalla Commissione, che ringrazio per averlo accolto: «I proventi di cui al comma precedente sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi». Questo è un punto fondamentale, perché molto spesso siamo in presenza di reati, cui seguono in taluni casi anche delle confische per decisione della magistratura, e questo è vero anche in grandi realtà come Taranto, o in altre ben note, e quindi esiste il problema di poter utilizzare i proventi che sono stati realizzati da queste aziende attraverso i reati stessi. Ci sembra quindi giusto che questi proventi vengano utilizzati solo ed esclusivamente per porre rimedio al danno ambientale che è stato causato. Pertanto questo emendamento, che ringraziamo la Commissione per aver accolto, evidenzia e porta all'attenzione del legislatore esattamente questo punto, cioè il vincolo all'uso per le bonifiche e il ripristino dei luoghi dei proventi derivanti da azioni o attività che hanno causato un danno ambientale o sanitario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, intervengo per esprimere un solo parere, ma anche per soffermarmi sul lavoro della Commissione bilancio. Questa mattina ancora non siamo stati in grado di esprimere i pareri per ragioni non dipendenti dalla Commissione, nella quale spesse volte, in particolare per l'atteggiamento costruttivo delle opposizioni tutte e per l'impegno della maggioranza, si lavora in condizioni di emergenza per poter seguire il lavoro dell'Aula e delle Commissioni. Di conseguenza, talvolta si interpreta il Regolamento in maniera estensiva, utilizzando le previsioni di cui all'articolo 100 piuttosto frequentemente, mentre di solito quell'articolo va utilizzato per casi eccezionali. È vero che lo utilizziamo sempre quando la norma presenta caratteri assolutamente definiti, in senso favorevole o contrario, purtuttavia è sempre necessario che la Commissione sia in grado di valutare la portata finanziaria delle norme nel suo complesso, esprimendo il suo parere.

Pertanto, signora Presidente, svolgo quest'intervento innanzitutto per dire che tentiamo sempre di fare il nostro lavoro, soprattutto quando ci sono norme di particolare rilievo finanziario ma speriamo sempre per tutte le norme, e poi seguiamo il calendario, prima dell'Assemblea e poi delle Commissioni. Di tanto in tanto, però, sento la leggenda metropolitana (mi consenta questo termine entrato nel gergo comune) per la quale la Commissione bilancio non esprime i pareri. Se è un'espressione che si vuole utilizzare, si faccia riferimento al Presidente, in modo tale che, come Kafka, sono colpevole di esistere e va bene così; non si chiami però in causa la Commissione, perché questa svolge il proprio lavoro sempre in maniera molto approfondita e con l'atteggiamento costruttivo di tutti.

Per questa ragione, signora Presidente, pur avendo appreso in questo momento che i lavori dell'Aula non prevedono la conclusione di tutto provvedimento entro la fine della seduta, la Commissione ha lavorato in modo da poter fornire, ai sensi dell'articolo 100, tutti i pareri. Tuttavia, essendoci spazio per poter valutare gli emendamenti, perché la Commissione si riunirà anche al termine dei lavori dell'Assemblea, mi limiterò soltanto a esprimere il parere di nullaosta sull'emendamento 1.205 (testo 2), che verrà all'attenzione sua e dell'Assemblea in questa seduta. Invece, i pareri su tutti i restanti emendamenti, che sono di facile istruttoria ed esito ma è giusto che siano esaminati da parte di tutta la Commissione, li riporterò in quella sede. In ogni caso l'Assemblea sarà in grado di svolgere regolarmente i propri lavori quando deciderà di riprendere il provvedimento in esame, perché, appena ci riuniremo nel pomeriggio esiteremo questi emendamenti, oltre a quelli riferiti ad altri provvedimenti importanti.

Le chiedo scusa se ho impiegato qualche minuto, ma sento molto spesso il *refrain* (mi pare si dica così) della Commissione che non lavora. Non è così. Se talvolta bisogna dire che la Commissione bilancio non ha svolto i suoi lavori, si chiami in causa il Presidente e va bene così, ma la Commissione fa il suo dovere fino in fondo e anche oggi cercheremo di assistere innanzitutto lei, come conduttrice dell'Assemblea, e poi i Presidenti e tutte le altre Commissioni. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Prendiamo atto dei nulla osta espressi e diamo atto al Presidente di farsi carico del peso della responsabilità nei confronti del Governo.

Appreziamo la flessibilità, che consentirà quindi anche alla Commissione di esprimersi nel suo complesso.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, illustrerò i miei quattro emendamenti.

Il primo è l'1.222, che è volto a introdurre una indicazione più specifica riferita all'aumento della pena quando il reato d'inquinamento ambientale viene commesso a danno di un'area naturale protetta o sottoposta

a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Questo recita il comma 2 di questo articolo 452-*bis* del codice penale. In realtà, anche per omogeneità del testo, in altre parti dell'articolato, ad esempio in caso di traffico o abbandono di materiale radioattivo, questa indicazione più specifica sull'aumento della pena viene esplicitamente indicata. Quindi, la mia proposta è di prevedere un aumento della pena fino alla metà.

L'emendamento 1.277 è riferito, invece, alle sanzioni economiche e alle pene pecuniarie in riferimento al traffico e all'abbandono di materiale ad alta radioattività. Nel testo viene prevista una pena tra i 10.000 e i 50.000 euro. Io propongo l'aumento da 20.000 a 150.000 euro, in considerazione del fatto che è un reato anche più grave del semplice inquinamento ambientale la cui sanzione, invece, parte da 10.000 euro e arriva fino a 100.000 euro. Quindi, per l'inquinamento ambientale che definisco semplice si arriva a 100.000 euro, mentre in caso d'inquinamento da materiale radioattivo si può arrivare fino a 50.000. Non capisco la *ratio* di questa scelta, per cui propongo di aumentare la sanzione nel caso in cui si tratti di inquinamento per abbandono di materiale radioattivo fino a 150.000 euro.

Il terzo emendamento è l'1.288, che riguarda una questione di omogeneità, perché introduce la specifica dicitura «anche agraria» in riferimento alla biodiversità alterata o danneggiata ancora dal traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. L'espressione biodiversità anche agraria è, infatti, presente in riferimento al reato di inquinamento ambientale, e non si capisce perché, quando si fa riferimento all'abbandono di materiale ad alta radioattività, non vada indicata questa fattispecie della biodiversità anche agraria.

L'ultimo dei quattro emendamenti che sto illustrando è l'emendamento 1.304, che introduce l'indicazione «in via esclusiva o concorrente» per quanto riguarda l'associazione a delinquere di tipo mafioso. Anche in questo caso la *ratio* è l'omogeneità del testo perché, nel primo comma dell'articolo 452-*septies*, si dice che il reato va colpito anche quando la semplice associazione a delinquere avvenga in via esclusiva oppure concorrente. Nel secondo comma, invece, quando si fa riferimento all'associazione di tipo mafioso, questa indicazione viene meno e manca quella «in via esclusiva o concorrente». Io temo che in tribunale questo possa lasciare adito a polemiche e problemi nell'applicazione della norma, in quanto si noterebbe la disparità tra l'associazione a delinquere semplice rispetto a quella di tipo mafioso la quale, proprio perché di detto tipo, può essere un'attività contro l'ambiente in via esclusiva ma, molto probabilmente, anche in via concorrente.

Mi piacerebbe, per evitare qualsiasi difficoltà di interpretazione nei tribunali, che venga chiarito, anche in questo caso, che entrambe le possibilità vanno colpite e, quindi, in via sia esclusiva che concorrente.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, io ho presentato diversi emendamenti, ma vorrei illustrarne solo alcuni che ritengo importanti.

Il primo è di autotutela. L'acqua è un bene comune, e allora come stimare il danno a un bene comune?

Noi siamo acqua per il 90 per cento per cui, quando l'inquinamento è prodotto ad una falda acquifera, direi che forse bisognerebbe aumentare le pene.

Che costo ha – e questo nel mio paese sta accadendo – lasciare 400.000 persone senza acqua? Una reclusione da due a sei anni? A Corona abbiamo dato 13 anni per due foto, senza voler fare alcun tipo di polemica. Questo riguarda l'emendamento 1.226.

Vorrei porre poi l'attenzione sull'emendamento 1.275 e sul testo. Che cosa sono i materiali radioattivi o altamente radioattivi e ionizzanti? Che danno creano? Stiamo parlando di materiali che, potenzialmente, potrebbero creare un danno tipo il plutonio per 24.000 anni. L'uranio ha un tempo di decadimento di miliardi di anni. E noi che cosa prevediamo? Invece di infliggere una pena alla reclusione da due a sei anni o una multa da 10.000 a 50.000 euro, direi che potremmo anche fare un regalo!

Pensiamo un attimo anche alla collocazione dell'Italia in Europa: pensiamo al caso Chernobyl nel 1986, alla centrale Superphénix in Francia, col suo bel sodio radioattivo. È notizia di ieri che si vuole costruire una nuova grande centrale in Egitto, con l'aiuto della Russia.

Nel testo si parla di importazione abusiva di materiale radioattivo, ma questo – a mio avviso – è un grande pericolo, perché in realtà stiamo dicendo a tutti coloro che sono vicini a noi di portarci pure materiale radioattivo, perché 10.000 o 50.000 euro non sono nulla in confronto a quanto costa lo smaltimento reale del materiale radioattivo. Stiamo dicendo: «Venite a portare il materiale radioattivo nei nostri parchi! Venite a seppellirlo abusivamente nei nostri giardini!». Parliamo di danni che non si possono calcolare nell'ordine di decine di anni: stiamo veramente portando alla malora il nostro Paese.

Il mio emendamento vuole essere solo un monito: io non mi fermerei ad una sanzione di 2 milioni di euro, ma fisserei delle cifre davvero astronomiche, perché diversamente si finisce, innanzitutto, per incentivare la malavita a far soldi e a seppellire poi tutti questi materiali sotto le nostre case. (*Applausi del senatore Candiani*).

Vorrei sapere chi di voi è d'accordo sul fatto che prevedere una multa di 10.000 euro sia ragionevole. Mi dia pure l'indirizzo del suo giardino, così lo pubblichiamo sul *web* e, a questi costi, possiamo far mettere i materiali radioattivi nel suo giardino. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani*). Anzi, io ho anche 10.000 euro da devolvere, per cui potrei pagare io stessa la multa!

Questi sono degli insulti a tutti gli italiani che vivono veramente in un territorio meraviglioso, dove queste leggi devono esserci, ma con degli ordini di grandezza ragionevoli. (*Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S e del senatore Candiani*).

ROMANI Maurizio (*Misto-MovX*). Signora Presidente, ho presentato tre emendamenti, l'1.232, l'1.265 e l'1.290, che hanno un duplice scopo.

Innanzitutto, con riferimento ai nuovi reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, l'obiettivo è prevedere quanto è stato approvato dalle Commissioni riunite 2ª e 13ª come conseguenza del reato di inquinamento ambientale.

Appare poco razionale che la previsione di una specifica disciplina sulle conseguenze per la salute e l'integrità fisica della popolazione sia applicata al nuovo reato di inquinamento ambientale, e non anche a quello di disastro e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

È necessario che venga ribadito, nell'introduzione di queste tipologie di reato, il principio per il quale vi è una stretta relazione tra l'inquinamento ambientale e gli effetti sulla salute pubblica e, in particolare, sull'incidenza dei tumori, sulla quale la Commissione igiene e sanità ha avviato da tempo un'indagine conoscitiva.

Il secondo obiettivo di questi emendamenti è di assicurare che le pene previste per chi causa gravi danni alla salute pubblica, in conseguenza di reati contro l'ambiente, non vengano vanificate da termini di prescrizione disposti senza il dovuto criterio. In tal senso, il termine della prescrizione per i reati commessi come conseguenza dei reati ambientali, introdotti dal disegno di legge che stiamo discutendo, deve iniziare a decorrere dal momento dell'effettiva cessazione del pericolo per la salute pubblica. Lo scopo, quindi, è evitare che il termine della prescrizione inizi a decorrere dal momento della cessazione dell'attività inquinante. Per alcune malattie, come quelle oncologiche, che hanno un lungo periodo di latenza, si arriverebbe al paradosso per il quale, al momento del manifestarsi delle conseguenze dannose dell'esposizione con lo sviluppo della malattia, il reato sarebbe già estinto.

Quindi – secondo me – è fondamentale che facciamo attenzione ai termini della prescrizione e li adattiamo alla comparsa delle malattie perché, purtroppo, abbiamo già dovuto assistere ad episodi, come quello dell'Eternit, dove sono stati tutti assolti per il danno alla salute compiuto sull'intera popolazione. (*Applausi della senatrice Mussini*).

**Sull'incendio dell'autovettura di un candidato
alle elezioni per la carica di sindaco del Comune di Carini**

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signora Presidente, prendo la parola per una comunicazione urgente da parte del Movimento 5 Stelle. Chiediamo all'Aula un attimo di attenzione.

Signora Presidente, colleghi, questa notte a Carini, in Sicilia, in piena campagna elettorale è stata data alle fiamme la macchina del nostro candidato sindaco. Carini, come sa chi è siciliano, non è un Comune qualsiasi. È un Comune ad altissimo rischio.

Chiediamo, pertanto, a quest'Aula e al Governo di pronunciarsi subito e di prendere tutte le misure necessarie affinché la campagna elettorale nel nostro Paese si svolga nella più assoluta tranquillità e non siano consentiti attacchi come questi, che sono contro la libertà di tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, tutti noi ovviamente esprimiamo solidarietà al candidato del Movimento 5 Stelle. Faremo presente la sua richiesta al Governo, che valuterà se riferire all'Aula su questo episodio.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514 (ore 12,22)**

BLUNDO (*M5S*). Signora Presidente, poiché i miei emendamenti consistono semplicemente in un aumento delle pene, la cui motivazione è evidente, non ritengo sia necessario illustrarli.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intanto in premessa vorrei dare atto al presidente Azzollini della sua assoluta signorilità per le comunicazioni che ci ha reso poco fa, perché ha omesso di dire che la Commissione, questa mattina, non ha potuto esprimere il parere perché mancava il rappresentante del Governo. Ciò sarebbe cosa anche abbastanza ordinaria ma, alla luce di quanto è accaduto poco fa, nel corso del dibattito sull'emendamento 1.702, mi viene da pensare che l'assenza del Governo in Commissione non fosse casuale, come può succedere per impegni indifferibili.

SOLLO, *relatore*. Sì, era presente!

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Stamattina, in 5ª Commissione, il Governo non era presente, collega. Il presidente Azzollini ha elegantemente omesso di dire perché la 5ª Commissione non ha potuto esprimere il parere e io, essendo stato presente, posso spiegarlo.

Detto questo, vorrei illustrare l'emendamento 1.301 e successivamente l'emendamento 1.337, con una premessa. Trattandosi di reati penali, considerando ciò che prevedono i principi del nostro diritto, io credo che i reati al nostro esame debbano essere considerati tali in tutti gli ambiti territoriali di competenza dello Stato italiano, che sono quindi la terraferma, le acque territoriali e anche il sottosuolo marino, per quanto riguarda la piattaforma mediterranea di competenza dello Stato italiano, ossia laddove lo Stato è autorizzato a rilasciare concessioni o comunque a

disciplinare il mantenimento del fondale marino nell'ambito della piattaforma territoriale di sua competenza.

A questo punto devo sottolineare, come abbiamo fatto in sede di dibattito a suo tempo, ciò che è accaduto nel corso dell'approvazione del cosiddetto sblocca Italia. Mi riferisco soprattutto ai colleghi che hanno seguito, per quanto riguarda la materia ambientale, lo sblocca Italia e quindi i colleghi della maggioranza, il senatore Vaccari, e tutti i colleghi dell'opposizione, tutto il Movimento 5 Stelle. È accaduto che, con quella previsione, il Governo italiano ha aperto una finestra di illegalità rispetto alla direttiva comunitaria.

Fino all'approvazione dello sblocca Italia, per ottenere autorizzazioni di prospezioni, ricerca e trivellazioni ai fini dell'estrazione petrolifera nella piattaforma continentale di competenza dello Stato italiano, occorrevano tre passaggi autorizzativi, e questo fino all'ottobre dell'anno scorso. Tale previsione, tra l'altro *una tantum*, era assolutamente in linea con quanto stabilito dalla Comunità europea con l'ultima direttiva ambiente. Sennonché la direttiva ambiente della Comunità europea ha i suoi tempi di attuazione e noi, recependola con legge dello Stato, abbiamo stabilito il termine di attuazione al 30 giugno 2015. Allora c'è stato qualcuno che ha alzato l'ingegno e, pur essendo noi già in presenza di una normativa conforme alla direttiva comunitaria, abbiamo autorizzato con lo sblocca Italia la cosiddetta concessione unica, cioè un provvedimento autorizzativo unico che eliminava i tre passaggi già presenti nel nostro patrimonio giuridico e legislativo, e si è aperta una finestra fino a giugno 2015 per rilasciare provvedimenti autorizzativi unici. Il che significa che c'è stata e ci sarà tutta una serie di privilegiati, e mi riferisco sia a coloro che erano già a conoscenza della norma che sarebbe stata emanata (tant'è che l'hanno subito applicata) che a quelli che riusciranno a fare in tempo fino al 30 giugno 2015, nel cui ambito questi provvedimenti saranno oggetto di un rilascio di un'autorizzazione unica saltando le previsioni della normativa comunitaria.

Ma questo sarebbe poco, o meglio è già grave, ma ancor più grave è il fatto che l'articolo 38 dello sblocca Italia prevede una durata quarantennale di quella autorizzazione. Si è aperta, quindi, la finestra: chi si vuole affollare si affolli, chi vuole ottenere l'autorizzazione lo faccia; tanto, quando interverrà la direttiva comunitaria, ormai queste concessioni con titolo unico saranno assolutamente salve da eventuali revisioni perché per 40 anni (20 più 20) saranno assolutamente autorizzate.

Ciò comporterebbe che, dopo l'approvazione di questo testo, i primi ad essere chiamati in correità per delitti contro l'ambiente dovrebbero essere i Ministri che hanno proposto la normativa e il Parlamento che l'ha approvata. Evidentemente per qualcuno anche chi dimentica – come prevederà questo testo – la bottiglietta di DDT distrattamente sulla sua sedia, e viene intercettato, commette reato; mentre chi distrugge interi ecosistemi lo può fare, perché le leggi dello Stato purtroppo glielo consentono. I primi ad essere imputati di correità, da questo punto di vista, dovrebbero

essere coloro che hanno votato la legge e coloro che rilasciano questo tipo di autorizzazioni.

Il mio emendamento 1.301 vuole riportare nell'ambito della direttiva comunitaria quella previsione prima che arrivi il termine del 30 giugno 2015. Ritengo che il Governo, avendo aperto ad ottobre la finestra del titolo concessorio unico contrario alla normativa comunitaria, arriverà al 29 giugno per emanare i decreti attuativi perché, diversamente, la sua furbizia sarebbe più corta nel tempo.

Allora, gradirei che noi, rendendoci conto del raggiro politico e legislativo del quale siamo stati oggetto come intero Parlamento, attraverso quella norma che non si leggeva in chiaro ed aveva bisogno di una sua interpretazione, in quanto norma abbastanza criptica, chiudessimo subito questa finestra con l'approvazione dell'emendamento 1.301. Esso infatti dice che, dall'approvazione di questa norma, non si può più dare il titolo concessorio unico se non in presenza dei tre passaggi di valutazione di impatto ambientale, così com'era già nella nostra legislazione e così com'è nella legislazione comunitaria, ma così come si elude per ora in Italia attraverso l'applicazione dell'articolo 38.

Presidente e colleghi, vorrei che riflettete un attimo su quello che dico. L'emendamento 1.337 si riferisce all'utilizzo di esplosivi per la ricerca e la prospezione di eventuali giacimenti di idrocarburi nel mare. Se noi andiamo in un qualsiasi porto peschereccio del nostro Paese e intercettiamo un pescatore che usa qualche milligrammo di esplosivo – come succede con le cosiddette bombe – e viene in ciò scoperto, giustamente la sua imbarcazione, la sua attrezzatura e il pescato diventano oggetto di sequestro, con possibile ritiro della licenza. L'utilizzo invece delle pratiche esplosive nel mare e nel sottosuolo marino da parte delle grandi proprietarie dell'economia nazionale, che sono le compagnie petrolifere – basta leggere la sentenza della Corte costituzionale di pochi giorni fa che ha tolto la Robin *tax*, che era la tassa che non gravava sui cittadini ma solo sulle compagnie petrolifere, ma di questo avremo occasione di parlare in Commissione bilancio e, spero, in Aula, perché l'argomento non è di poco rilievo – non costituisce reato, nonostante comporti danni all'ambiente migliaia e migliaia di volte più gravi di quanto non siano quelli causati dal piccolo pescatore di cui ho adesso parlato. Siccome la tecnologia moderna è più sofisticata e meno impattante, mi limito a proporre che chiunque utilizzi esplosivi, soprattutto con la tecnica della *airgun* indicata, che invade chilometri e chilometri quadrati di fondale marino, compromettendo biodiversità e tutto quello che incontra nella sua massa esplosiva, commette un reato, e penso che questo debba essere specificatamente indicato come un reato da perseguire. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo gli studenti dell'Istituto tecnico professionale «Sassetti Peruzzi» di Firenze, che sono oggi in visita al Senato e ai quali rivolgiamo il nostro benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514 (ore 12,30)

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, inizierò illustrando l'emendamento 1.194, che propone semplicemente che non si applichi l'istituto della confisca nel caso in cui colui che ha prodotto il danno abbia posto in atto le condotte di ravvedimento operoso descritte nell'articolo 452-*octies*.

Sembrirebbe una ovvietà ma, pur essendo ovvia, tale previsione nel testo non c'è. Pertanto, senza l'approvazione di questo emendamento, ci potremmo trovare dinanzi ad un soggetto che ha arrecato un danno ambientale, il quale, salvo quanto previsto dall'articolo 452-*octies*, viene punito con sanzioni appropriate (o per lo meno ritenute tali) al tipo di danno ambientale prodotto; spende un bel po' di soldi – che è giusto che spenda – per ripristinare l'ambiente (possiamo immaginare un terreno), e dopo di che il bene gli viene confiscato. Francamente, non si evince la logica.

Credo si tratti di una correzione doverosa, che mi pare di aver capito potrebbe essere accolta attraverso l'approvazione di questo emendamento o di altri.

Visto che il senatore Caliendo è il primo firmatario degli emendamenti – non numerosissimi, ma tutti significativi – presentati da Forza Italia e non ha potuto illustrarli tutti dal momento che, ancora una volta, abbiamo dinanzi un provvedimento contenuto tutto in un singolo articolo, sul pessimo esempio delle leggi di stabilità, vorrei dire qualche parola sull'emendamento 1.248, che tenta di dare una definizione più chiara e precisa del disastro ambientale.

Come hanno detto altri prima di me – poco fa il senatore D'Alì e precedentemente il senatore Caliendo – questa legge nel suo insieme parte da una necessità sentita da tutti, e cioè quella di punire gravi danni inferti all'ambiente, danni che oggi non si configurano come un reato a sé e rischiano di essere puniti soltanto con sanzioni di carattere amministrativo, che in alcuni casi possono sembrare del tutto inadeguate al danno prodotto. Si parla di fenomeni come l'inquinamento da amianto, che ha colpito anche diverse zone del mio Piemonte, in particolare la città e l'area di Casale Monferrato, ma vi sono stati anche altri casi, come la terra dei fuochi. È giusto punire in modo adeguato questo tipo di delitti.

Poi però – come purtroppo è accaduto per molti altri provvedimenti – si adotta un modo di legiferare per cui si parte da una necessità reale e da casi particolarmente allarmanti e degni di sanzioni e proibizioni normative

e poi, in gran parte in buona fede, per l'ansia di punire non soltanto quei casi ma anche quelli in cui si producono le premesse perché cose del genere avvengano, e magari anche le condotte che sono premesse alle premesse, con lo stesso metro e con le stesse pene vengono puniti coloro che sono colpevoli di atti minimi e i responsabili di veri disastri ambientali, di aree dove intere produzioni agricole sono compromesse e la salute delle persone è messa in pericolo o può comunque subire danni. Si mettono accanto fenomeni del tutto diversi, con una formulazione che già di per sé è foriera di fraintendimenti e di applicazioni difformi a qualsivoglia principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Se poi ci mettiamo la volontà di alcuni magistrati di dare interpretazioni stiracchiate, molto al di là del ragionevole persino di ciò che si legge, rischiamo di arrivare a conseguenze molto gravi. Infatti, se anche 999 magistrati su 1.000 interpretassero le norme in modo ragionevole (sempre che la norma sia scritta in modo ragionevole, e qui molto spesso non lo è), ci correrebbe comunque il rischio di trovarsi nelle mani di quell'uno su 1.000 che darà un'interpretazione stiracchiata e la più estensiva possibile della norma, che porta a punire con sanzioni pesantissime comportamenti trascurabili o comunque degni di ben altro tipo di sanzioni (penso a sanzioni amministrative, multe e cose di questo genere).

In particolare, con riferimento all'articolo 452-ter, proponiamo di dare una sola definizione e di togliere la seguente frase, molto ambigua: «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema», dal momento che non esiste una definizione dell'ecosistema. Ci sono due modi di definire l'ecosistema. Per esempio, da enciclopedia, l'ecosistema aereo è definito come l'intera atmosfera della terra. È quindi chiaro che, chi dovesse commettere questo reato, sarebbe passibile delle pene più fantasiose e severe. Tuttavia, l'ecosistema può anche essere inteso come un piccolo ambiente che ha il suo equilibrio. Non si dovrebbe neanche alterare l'equilibrio di uno stagno, per quanto piccolo esso sia – ciò è beninteso – ma non si può pensare di applicare a chi ha turbato, magari reversibilmente, l'equilibrio di uno stagno, la pena della reclusione da 5 a 15 anni. Ma vogliamo fare il paragone tra le pene che sono proposte in questo provvedimento e le pene previste per l'omicidio o lo stupro? È possibile avere un'applicazione di questo genere?

Un'altra definizione contenuta nell'attuale testo che ci viene sottoposto è quella di cui al punto 3), dove si legge che costituisce disastro ambientale anche «l'offesa alla pubblica incolumità, determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta». Si tratta di un'espressione che, francamente, avrei difficoltà a spiegare, anche senza mettermi nei difficili panni di un magistrato che debba stabilire se questa definizione si applica al caso che gli viene sottoposto. Ma cosa vuol dire se la capacità diffusiva è media? Cosa è la capacità diffusiva?

Francamente vi sono delle definizioni di una vaghezza tale che – come qualcuno prima di me ha detto – rischiamo di rendere inapplicabili le norme. Le condotte sono così vaghe e sappiamo che, nel dubbio, ci do-

vrebbe essere un giudizio a beneficio dell'imputato (*in dubio pro reo*). Di conseguenza, se c'è un dubbio non si dovrebbe applicare questa norma. Dall'altra parte, c'è invece il rischio che questo principio non venga applicato e che, naturalmente con il nobile scudo della difesa dell'ambiente (cosa doverosa e fondamentale nella nostra società, nel nostro Paese, nel nostro territorio), si comminino da 5 a 15 anni di reclusione a persone che hanno fatto dei danni del tutto marginali, persone che hanno fatto una cosa riprovevole, ma magari per disattenzione.

La stessa cosa vale per l'ancora più inclusivo articolo 452-*bis*, in materia di inquinamento ambientale. Vedo degli emendamenti che si propongono non soltanto di estendere ulteriormente le pene e di renderle ancora più severe (anni, decenni di reclusione), ma anche – per quel che è peggio – di rendere ancora più nebulosa e dispersiva la definizione del reato. Credo che faremmo un servizio alla difesa dell'ambiente se riconducessimo questo testo a ciò per cui è nato e per il quale tanti cittadini ci chiedono di portarlo a termine: punire chi causa gravi danni all'ambiente e non a chi cambia l'olio alla macchina e poi non butta la latta dove dovrebbe – per carità – ma da qualche altra parte. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, ha facoltà di intervenire in via del tutto eccezionale, per effettuare un'integrazione dovuta all'equivoco nato nell'ambito della discussione. La prego, dunque, di contenere i tempi del suo intervento.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). L'avevo già chiesto precedentemente alla Presidenza, che però non mi ha risposto. Sarò breve, comunque, signora Presidente, perché ho già posto alcune questioni durante l'illustrazione degli emendamenti precedenti.

In particolare, vorrei richiamare di nuovo l'attenzione sulla definizione di «disastro ambientale», che è stata oggetto di una lunga discussione nella Commissione competente. Ovviamente penso che il testo sia stato migliorato, rispetto a quello licenziato dalla Camera, anche se ritengo permangono alcune criticità – come vedete, rilevate anche da altri emendamenti – riguardanti innanzi tutto la definizione di «disastro ambientale», soprattutto all'articolo 1, come «alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema». Ora, è evidente a tutti, ed è molto chiaro nella letteratura scientifica, che in natura, negli ecosistemi, non vi è nulla di irreversibile: magari può venir meno la specie umana – e ci stiamo avvicinando a questo – ma la natura poi ritrova sempre un proprio equilibrio. Vorrei qui ricordare il disastro di Chernobyl: in quella zona, ora, praticamente l'uomo non vive più, ma forme di vita continuano a permanere, perché la natura stessa ha ritrovato un altro tipo di equilibrio, nocivo per la specie umana, che si è riassetato. Sarebbe quindi assolutamente necessario – a mio avviso – modificare e cancellare quell'aggettivo perché, anche se nella de-

scrizione è posto alternativamente ad altre definizioni, ai punti 2 e 3, credo rappresenterebbe un *vulnus* e la possibilità di rendere indimostrabile l'irreversibilità.

L'emendamento che presento ripropone un tema che ho sempre evidenziato, ossia la definizione di «disastro ambientale» che esattamente la Cassazione ci ha dato, nel senso di un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema in relazione alla rilevanza della compromissione ed alla potenza espansiva del nocumento, unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone ed a destare un esteso senso di allarme. È lo stesso ragionamento che poco fa ha svolto anche il senatore Casson, quando ha indicato la definizione di inquinamento e danno ambientale facendo riferimento a quanto è già stato codificato. Per questo motivo, ci siamo permessi di indicare nuovamente in Aula la possibilità della definizione sedimentata dal pronunciamento stesso della Cassazione.

Se invece si vuole mantenere il testo uscito dalla Commissione, pongo un'altra questione ai relatori, senatori Sollo ed Albertini: il testo – a mio avviso – potrebbe essere assolutamente ripulito, attraverso l'eliminazione dell'aggettivo «irreversibile» (e vi è un emendamento anche a tale proposito). In ogni caso, facendo tesoro di una serie di proposte venute anche da altri emendamenti sulla questione della prescrizione, basterebbe aggiungere – ma in modo molto chiaro – il fatto che il reato permane finché permangono gli effetti nocivi della condotta. E questo credo darebbe un ulteriore elemento di garanzia nella definizione del disastro ambientale.

Sulla questione dell'utilizzo del termine «abusivamente», per cui abbiamo presentato un emendamento soppressivo, non torno, perché l'ho già illustrata in precedenza. Sempre richiamando la Cassazione, l'avverbio «abusivamente» significa infatti «senza autorizzazione» e quindi, punire chi cagiona «abusivamente» un disastro ambientale e un inquinamento rilevante significherebbe, al contrario, accettare che possa esistere ed essere lecito o addirittura autorizzato un disastro ambientale.

Non mi soffermo neanche sull'emendamento che riguarda la questione del ravvedimento operoso e che pertanto propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 452-*octies*, in cui si propone con chiarezza di eliminare la non punibilità ovviamente solo in caso di delitto colposo. C'è un'altra questione su cui desidero richiamare di nuovo l'attenzione del Governo: abbiamo presentato gli emendamenti 1.293 e 1.294 – e lo stesso ha fatto la senatrice Cirinnà – che mirano ad introdurre nel provvedimento in esame anche il reato di traffico, commercializzazione, cattura, detenzione, uccisione o distruzione illecita di esemplari di specie di flora e fauna protetti dalla Convenzione di Washington. So che il sottosegretario Ferri si è adoperato anche per tentare una riformulazione che potesse in qualche modo trovare accoglimento. Vorrei a tal proposito ricordare che abbiamo discusso molto in questi giorni e nei giorni passati di ecomafie, ma il traffico di animali appartenenti all'elenco della Convenzione di Washington, in termini di reati e di volume di traffico, non è meno rilevante. Non a caso vengono continuamente pubblicati, su questo tema, dei

dossier voluminosi. Ricordo inoltre che non si tratta di casi isolati, ma si tratta molto spesso di fenomeni gestiti, anche in questo caso, dalla criminalità organizzata. Faccio questa precisazione per anticipare l'argomento secondo cui questo tema sarebbe estraneo alla materia trattata nel provvedimento in esame. Invito dunque il Governo a riflettere sulla possibilità di accogliere, anche in una versione riformulata, gli emendamenti 1.293 e 1.294.

Concludo il mio intervento chiedendo al senatore D'Alì di poter aggiungere la firma agli emendamenti 1.301 e 1.337. (*Cenni di assenso del senatore D'Alì. Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bignami*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, potrei sottoscrivere un emendamento presentato dal senatore Caliendo e illustrarlo, ovvero, se è possibile, vorrei intervenire nella sua mia qualità di Presidente di Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire liberamente sull'articolo.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi rivolgo evidentemente a tutti i senatori e in particolare a coloro che sono giuristi o che, come me, hanno avuto la ventura di frequentare umilmente il mondo del diritto. Mi rivolgo in particolare ai signori relatori e al sottosegretario Ferri, il quale riassume in sé sia la connotazione politica, sia quella di giurista.

Non discuto della disposizione di cui all'articolo 452-*bis*, terzo comma, e 452-*ter*, quarto comma, perché essa è già inficiata dall'emendamento del senatore Caliendo e, in particolare, dall'emendamento dei relatori.

Tuttavia, vorrei porre un problema molto serio, che a mio avviso non è stato risolto dall'intervento della senatrice Nugnes, che ha ancorato ad una prospettazione giuridica del tutto innovativa rispetto alla giurisprudenza e alla dottrina: prospettazione giuridica che probabilmente avrà la sua fortuna, ma che al momento è disattesa sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina.

Vede, sottosegretario Ferri, voi negli emendamenti 1.700 e 1.701 immaginate una pena inferiore per un reato di pericolo di inquinamento ambientale e di disastro ambientale. Tenga presente che all'articolo 452-*quater* è prevista l'ipotesi colposa sia dell'inquinamento ambientale sia del disastro ambientale. Allora, Sottosegretario, mi faccia capire bene una cosa: conviene con me che l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale sono reati dolosi di evento? Penso di sì, anche perché altrimenti non avrebbe senso l'articolo 452-*quater* che prevede l'ipotesi colposa: sono reati dolosi di evento.

Convieni con me, sottosegretario Ferri, che nel momento in cui non si realizza il danno, cioè l'evento, ma si pone solo in pericolo quell'evento, siamo nell'ipotesi, essendo il reato presupposto doloso, del tentativo («chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a») e l'idoneità non è il criterio di individuazione del pericolo? Allora, mi spieghi lei come il Governo può predisporre un emendamento del genere, immaginando una figura, all'interno di un reato doloso, diversa dal tentativo, che si sostanzierebbe in questo: io abusivamente, dolosamente (questa è la mia volontà), pongo in essere un'azione che non vuole raggiungere l'evento ma solo mettere in pericolo. Che differenza c'è con il tentativo? Non si rende conto, sottosegretario Ferri, delle difficoltà di un'applicazione pratica di questa norma? In che modo il giudice potrà trovare il criterio di distinzione tra il tentativo e l'ipotesi che lei prospetta, che è un reato di pericolo rapportato ad un reato di evento, ma che si differenzia dal tentativo? E allora, siccome so bene la ragione per la quale questa norma è stata inserita, so che lei affiderà la risoluzione del problema all'Ufficio legislativo, ma permetta a me, che sono stato un modesto magistrato, di darle un piccolo suggerimento.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Modesto no.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Modesto sì, ma non in quanto non presuntuoso (lo sono, sono siciliano, ci mancherebbe altro!), piuttosto in quanto di poca importanza.

Permetta a me, ripeto, modesto magistrato, di darle un consiglio: se voi volete inserire la fattispecie del pericolo perché vi serve in Europa, inseritela nell'ambito delle ipotesi colpose dell'inquinamento ambientale e del disastro ambientale. In questo modo salvate le eventuali procedure in Europa, essendo comunque coperta sull'ipotesi dolosa dal tentativo la messa in pericolo, e salvate ciò che a me personalmente importa un po' di più, e cioè l'esistenza di un sistema non anomalo, ovvero che non vi sia una deviazione dal sistema che non si ispira ad alcuno dei criteri generali dell'ordinamento.

Poiché il Governo dovrà riflettere – mi auguro veramente poco – sul ritiro dell'emendamento 1.702, prenda spunto, semmai ce ne dovesse essere il tempo, per riflettere anche su questo tema, che – diciamocelo francamente – non è una grande questione di diritto, ma mi sembra abbastanza semplice, sulla base dei criteri generali, tanto semplice che sono riuscito a scorgerla anch'io. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, ci sembra di aver compreso che la determinazione adottata dalla Presidenza sia quella di illustrare oggi tutti gli emendamenti e quindi non già di limitarsi ai soli 24

che dovrebbero essere posti in votazione oggi, e ciò in forza della norma regolamentare che impone un'illustrazione unica per ciascun articolo, questione sollevata, se non erro, dal senatore D'Alì.

Ai fini del buonsenso e della ragionevolezza, volevo però invitare la Presidenza e l'Assemblea tutta a valutare l'opportunità e la convenienza di illustrare oggi emendamenti che voteremo fra cinque giorni, peraltro su una materia così delicata e sensibile.

Pure a fronte, evidentemente, della norma regolamentare, che per noi più che per altri è spesso un'ancora di salvezza rispetto ad interpretazioni forzate contro le minoranze, in questo caso, se non vi fossero opposizioni da parte di altri Gruppi politici, nell'unanimità, perché veramente la nostra posizione non è motivata da alcun intento ostruzionistico o strumentale, credo che ciascuno di noi avrebbe piacere a valutare l'illustrazione dei singoli emendamenti nella unicità del dibattito parlamentare. Ribadisco che mi parrebbe difficile fare questo a cinque giorni di distanza, a meno che ciascuno di noi non abbia la diligenza di prendere appunti su ciascun emendamento, mentre mi pare che sarebbe conveniente per tutti poter provvedere al passaggio del voto dei primi 24 emendamenti oggi e terminare l'illustrazione dei pochi emendamenti che credo ancora manchino nella giornata di martedì, per garantire un minimo di unicità nell'illustrazione, nella valutazione e nell'espressione del voto.

Colgo l'occasione di avere la parola, pur con tutto il doveroso rispetto dovuto al presidente Palma e con la doverosa valutazione e meditazione dei rilievi che egli ha formulato, per evidenziare che nutro qualche leggera perplessità in merito alle sue obiezioni circa il delitto tentato e l'ammissibilità del reato di pericolo in presenza di una fattispecie di reato che è prevista sia in forma dolosa che colposa. Mi riservo di effettuare un approfondimento, che richiede più tempo, ma credo che l'ipotesi del tentativo sia astrattamente e perfettamente applicabile all'ipotesi dolosa prevista dal primo comma dell'articolo 452-ter del codice penale. Poiché infatti la norma dell'articolo 56 è prevista per ogni tipo di delitto, cioè non è una norma tipizzata per alcune categorie di delitti, ma si applica a tutti i casi in cui vi sia una condotta che si esplica in più azioni, non credo che la fattispecie di reato di pericolo, inserita nell'emendamento governativo, possa creare sconvolgimenti sistematici con riferimento alla contemporanea esistenza della figura del tentativo. Mi riservo comunque di fare una più approfondita controdeduzione rispetto a quanto illustrato dal presidente Palma.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, sulla questione che lei ha posto, che è volta a richiedere una discussione puntuale laddove in Aula si pone la materia del discutere, la discussione generale si è conclusa, ma la Presidenza si riserva di concedere ampi margini per le dichiarazioni di voto e quindi di andare nel merito delle questioni via via che queste si porranno, tenendo presente la particolarità dell'andamento della discussione.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, sposto il problema con riferimento all'illustrazione degli emendamenti (sappiamo bene che la discussione generale è terminata), perché è accaduto che la senatrice Nugnes, anche su mio invito, poiché in un primo momento si pensava che l'illustrazione degli emendamenti si limitasse a quei 24 che avremmo votato oggi, aveva interrotto la sua illustrazione sulla base di un presupposto che si è rivelato erroneo. Le chiederei pertanto di far sì che, come alla senatrice De Petris è stata concessa un'integrazione dei tempi per l'illustrazione, la stessa possibilità sia data anche alla senatrice Nugnes.

PRESIDENTE. Se la senatrice Nugnes intende ampliare l'illustrazione dei propri emendamenti, ha facoltà di intervenire.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.300, che aggiunge all'articolo 452-*sexies* (Impedimento del controllo) anche le fattispecie di omissione e frode, che riteniamo essere assolutamente importanti.

Di seguito vorrei invece esporre l'articolo 452-*octies* (Ravvedimento operoso). Questo è un punto estremamente doloroso perché in Commissione è stata inserita la non punibilità per quanto riguarda il comportamento colposo; quindi noi chiediamo la soppressione del secondo comma del citato articolo. Ancora, per quanto riguarda la recidiva, vorremmo si chiarisse che il ravvedimento operoso non possa comprendere dei comportamenti recidivi, perché non può essere una norma a sanarli *ex post*.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.328, su sequestro e confisca, benché la confisca sia già inserita nel provvedimento, sappiamo che senza un sequestro conservativo o preventivo dei beni difficilmente riusciremo ad avere ragione sugli stessi, quindi riteniamo che tale emendamento sia assolutamente importante, sempre facendo riferimento alla «relazione Pecorella» che sul punto faceva una lunga riflessione.

A nostro avviso è poi importantissimo l'emendamento 1.336 sull'omessa bonifica. Anche a questo riguardo faccio riferimento alla relazione Pecorella, perché, per quanto riguarda questo tipo di reato, noi viviamo un'anomalia che deve essere sanata. Infatti, l'omessa bonifica è normata dall'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che chiunque non provveda a realizzare una bonifica in ottemperanza di un progetto approvato sia punibile; chiaramente, però, ciò significa che non c'è punibilità se non c'è un'amministrazione che abbia provveduto alla realizzazione del progetto e non ci sia un progetto. Questo emendamento, che è stato presentato anche in Commissione, fu recepito dal relatore in una riformulazione, ma poi nella discussione mi fu chiesto di ritirarlo per riformularlo. Io ho accolto i suggerimenti della Commissione, l'ho ritirato e riformulato opportunamente, quindi spero che su esso possa essere espresso un parere favorevole.

Per quanto riguarda la possibilità di provvedere ancora in maniera più specifica sul crimine ambientale, due emendamenti a mia prima firma fanno riferimento al codice penale; ho richiamato tali proposte anche in

discussione generale, in quanto essendo quello un reato di tipo continuato, la nostra valutazione è che la prescrizione possa avere inizio solo quando gli effetti abbiano avuto termine.

Ho presentato altresì delle proposte concernenti il Corpo forestale dello Stato a cui tengo moltissimo; esse erano state presentate come subemendamenti all'emendamento del relatore in Commissione, ma adesso sono a sé stanti, perché il testo del relatore è stato presentato in maniera diversa; chiedo tuttavia un momento di riflessione da parte del Governo, perché anche queste proposte sono di estrema importanza e ci vengono sollecitate proprio dal Corpo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, ero assente poc'anzi, quando mi ha chiamato per illustrare, perché pensavo e speravo di poter illustrare gli emendamenti il giorno stesso del voto. Invece, adesso, confidando che i colleghi e le colleghe vogliano diligentemente prendere degli appunti, illustrerò pochi emendamenti, sui quali invito alla meditazione e che saranno votati fra cinque giorni.

L'emendamento 1.267 prevede il divieto della possibilità di poter definire con il patteggiamento, con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, i delitti di cui stiamo parlando. La ragione è evidente, e non è solo punitiva e sanzionatoria.

Poiché prevediamo già la possibilità di un ravvedimento operoso e di uno sconto di pena consistente in tutti i casi in cui l'imputato ponga in essere quelle condotte di ripristino dello stato dei luoghi, di messa in sicurezza e di bonifica, allora ci sembra veramente poco ragionevole dare la possibilità all'indagato, imputato e potenziale colpevole, di ottenere il medesimo sconto di pena, o comunque un ragguardevole sconto di pena, nella stessa maniera e senza provvedere agli adempimenti virtuosi previsti dal ravvedimento.

Un altro emendamento a mia prima firma è l'1.295 che introduce la frode in materia ambientale ogni volta che il falso materiale ideologico sulla documentazione relativa alle materie trasportate debba avere una copertura sanzionatoria.

Con l'emendamento 1.302, all'aggravante per associazione a delinquere già prevista dal testo base, io propongo una riformulazione che comprende non solo le associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis, ma anche quelle condotte previste dall'articolo 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del Testo unico dell'ambiente (la legge 152 del 2006).

In conclusione, con l'emendamento 1.0.304 si propone l'esenzione del pagamento del contributo unificato solo nei casi di diniego di accesso alle informazioni aventi carattere ambientale e in tutti i contenziosi di tipo anche amministrativo dove associazioni, cittadini o enti si vedano denegare l'accesso, magari in maniera immotivata, e, per poter adire alla giustizia amministrativa, sono costretti a contribuire con il pagamento del contributo unificato, il cui importo – come sappiamo – è molto lievitato negli ultimi anni.

Infine, sui subemendamenti relativi agli emendamenti governativi ho già detto che, nella denegata e non auspicabile ipotesi in cui il Governo non dovesse ritirare il proprio emendamento 1.702 (solo in quel caso, che certamente non si verificherà), vi è un subemendamento a mia prima firma che introduce gli stessi principi contenuti nell'emendamento 1.267, sul divieto di patteggiamento per reati ambientali, e una garanzia dell'azione civile, sia in sede penale che davanti al giudice civile, anche per le associazioni territoriali a tutela dei beni ambientali, cui è collegata la sostanziale soppressione dell'emendamento governativo in parola. Questo come *ultima ratio* qualora il Governo (ma ciò non accadrà) non dovesse ritirare l'infausto emendamento 1.702.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SOLLO, *relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti dall'1.200 all'1.223, compreso l'1.205 (testo 2). Altrimenti, il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Intendevo anche rispondere al presidente Palma, ma lo farò quando esamineremo i successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Fucksia, per un semplice motivo. A nostro avviso, infatti, l'emendamento non è aggiornato rispetto al testo approvato dalle Commissioni riunite, dal momento che ripropone la formula alla quale il testo originario vincolava il reato di inquinamento e poi successi-

vamente quello di disastro, vale a dire alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente.

Per il resto, l'emendamento sarebbe stato invece opportuno.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, la collega Fucksia – leggo il resoconto stenografico, quindi non me ne voglia – poco fa ci ha detto: «Colleghi, vi invito ad ascoltarmi perché è veramente importante. In premessa sottolineo che sono molto critica nei confronti di questo disegno di legge che per alcuni aspetti è anche anticostituzionale», e cita gli articoli 12 e 40 della Costituzione.

Ora, la collega mi deve scusare, ma l'articolo 12 della Costituzione riguarda la nostra bandiera, mentre l'articolo 40 si riferisce al diritto di sciopero. Sono stato attento, ma sono in difficoltà a capire come mai siano stati citati due articoli della Costituzione, dicendo che questo testo è anticostituzionale, prendendo a riferimento la bandiera italiana e il diritto di sciopero.

In ogni caso, signora Presidente, visto che ho la parola in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.200, inviterei i colleghi – anche in riferimento all'intervento della collega De Petris, che ci ha letto l'interpretazione della Cassazione – a stare attenti, perché le verità processuali sono diverse da quelle scientifiche. Quando Bellarmino ha condannato Galileo o Giordano Bruno, la verità era tutt'altro che quella scientifica.

Facendo poi riferimento a quanto ci ha detto poco fa il collega Malan, vi invito ad andare a leggere che cosa dice la Treccani o il vocabolario della lingua italiana Zanichelli quando dà la definizione di ecosistema, che riporto testualmente: «L'ecosistema è un'unità funzionale fondamentale in ecologia», come la cellula nel corpo umano, «è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata, per esempio un lago, un prato, un bosco».

Io mi metto nei panni di quel contadino che brucia la sterpaglia nel suo campo e ovviamente altera l'ecosistema; mi metto nei panni di quel contadino che, sbagliando, semina degli OGM e che ovviamente altera irreversibilmente quell'equilibrio: e noi a queste persone diamo 15 anni?

La collega Bignami – ero qui ad ascoltare tutti gli interventi – ha fatto l'esempio di Corona. Ha fatto l'esempio dei 13 anni e ha detto che non si possono paragonare ai 16 comminati a Schettino. Ebbene, è questo che il Governo sta facendo, è questo che sta succedendo, è questo che andiamo a fare. Va a finire che diamo 13 anni a chi non commette nulla e magari lasciamo libero – perché i 16 anni riguardano il primo

grado di giudizio, poi in secondo o terzo grado siamo convinti che diminuiranno molto – chi invece ha portato avanti vere e proprie stragi.

Questo, sottosegretario Ferri, è la dimostrazione di quello che è la giustizia italiana in questo momento: lontana dal volere popolare, non avvertita come una tutela capace di garantire il diritto ma come qualcosa di molto diverso.

Concludo affermando che molti giudici, quasi tutti, stanno portando avanti la «politica del cocomero», verdi fuori e rossi dentro, e quindi *mala tempora* per gli italiani.

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signora Presidente, intervengo solo per una precisazione. Preciso che naturalmente non mi riferivo all'articolo 12 della Costituzione, ma all'articolo 12 delle preleggi del codice civile, quando si dice che nell'applicazione della legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole. Quindi, invito a fare dell'umorismo quando è il caso di farlo. (*Applausi dei senatori Caliendo e Gentile*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Fucksia.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.204, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Susta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

PUPPATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (*PD*). Signora Presidente, intervengo per comunicare il ritiro degli emendamenti 1.209, 1.212, 1.217 e 1.218.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo sugli emendamenti 1.210, 1.211 e 1.213. Svolgo comunque un intervento di natura generale che è il seguente: questi tre emendamenti, così come gli emendamenti che sono stati appena ritirati dalla senatrice Puppato, pongono un problema non indifferente che deriva dal testo e che riguarda il fatto che il testo al nostro esame riporta che «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente». Tutti questi emendamenti si pongono il problema dell'assoluta genericità del termine «durevoli», la cui individuazione non può che essere lasciata alla discrezionalità del giudice al di fuori di qualsivoglia criterio perché è sicuramente durevole quello che dura dieci giorni, probabilmente non è durevole quello che dura un minuto ma qualcuno può pensare che

sia durevole quello che invece che dieci giorni duri un mese o un anno e quant'altro.

Siccome si tratta di un problema squisitamente tecnico, di formulazione della norma, e tenete presente che nelle fattispecie di tipo penale le formulazioni non possono essere generiche, perché andrebbero contro il disposto di cui all'articolo 25 della Costituzione e all'articolo 1 del codice penale, mi permetto di chiedere al Governo e ai relatori l'accantonamento di questi tre emendamenti al fine di riflettere anche su di essi, considerando che tanto li potremmo tranquillamente votare martedì prossimo.

Ripeto, secondo me nella formulazione della fattispecie vi è un'anomalia sotto il profilo costituzionale e sotto il profilo ordinamentale interno al diritto penale.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.209 e lo faccio mio, perché ritengo sia molto interessante dato che contiene una precisazione alla norma prevista nel testo al nostro esame. L'emendamento prevede infatti di sostituire le parole «una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente», che è una definizione generica perché del termine durevoli si può dire tutto e il contrario di tutto, con le parole «un inquinamento o un danno ambientale» perché non possiamo farla passare liscia a questi signori, nel momento in cui provocano dei danni all'ambiente. Per questo è necessaria una precisazione e non una formulazione generica.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, innanzi tutto io chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 1.209, 1.212, 1.217 e 1.218 perché tengono conto, come anche in parte l'emendamento 1.213 della senatrice Nugnes, dell'esigenza di avere una norma che abbia quel senso di certezza cui ha fatto riferimento anche il presidente Palma.

L'emendamento 1.218 è stato ritirato, ma se non volete votare un emendamento dell'opposizione, magari il mio, io sono disponibile a discutere sull'emendamento 1.218 del Partito Democratico per poter avere almeno la certezza di una norma che abbia un significato. Noi stiamo votando qualcosa che non ci darà alcun risultato. Il codice dell'ambiente non ha funzionato per la genericità delle norme. Erano generiche le norme del codice dell'ambiente. Stiamo commettendo lo stesso errore e, allora, io insisto e faccio miei questi emendamenti. Però, Presidente, vorrei che si rinviasse la votazione e si desse al Governo e ai relatori la possibilità di riflettere. Non è che ci eravamo messi d'accordo nell'evidenziare lo

stesso errore, che ognuno di noi risolveva diversamente. L'errore però c'è e, quindi, non capisco per quale motivo ci si deve affrettare a votare una cosa che probabilmente sarà veramente un disastro giuridico, altro che disastro ambientale. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Il senatore Puglia ha fatto proprio l'emendamento 1.209 e il senatore Caliendo anche gli emendamenti 1.212, 1.217 e 1.218. Chiedo il parere dei relatori sulla proposta di accantonamento.

ALBERTINI, *relatore*. Gli argomenti sono fondati, ma noi abbiamo deciso di riproporlo e, quindi, lasciamo che sia votato, anche se quanto abbiamo ascoltato è condivisibile per certi aspetti.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Vorrei aggiungere la firma all'emendamento 1.212 che perlomeno sopprime la parola ambigua «durevoli» e vorrei che venisse messo in votazione.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Intervengo anche io per aggiungere la firma all'emendamento 1.212.

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Sottoscrivo l'emendamento 1.218.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato dai presentatori e fatto proprio dai senatori Puglia e Caliendo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.210, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Commenti dal Gruppo M5S e del senatore D'Alì*).

Non capisco qual è il problema.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211. (*Commenti del senatore D'Alì*).

Senatore D'Alì, se c'è un problema lo dica alla Presidenza, altrimenti si procede con la votazione.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Siamo all'emendamento 1.211. Non è stata aperta la votazione. Era stata dichiarata chiusa la votazione e dichiarato l'esito riguardo all'emendamento 1.210. Se ascoltate la Presidenza, il tabellone può anche essere chiuso in ritardo. Siamo all'emendamento 1.211 su cui ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il senatore Palma. (*Commenti del senatore D'Alì*).

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Volevo sapere quale emendamento è stato approvato.

PALMA (*FI-PdL XVII*). No, non è stato approvato nessuno. C'è stato uno scarto di dieci voti.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Su quale emendamento?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Sull'emendamento 1.210.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.210 è stato votato. Il Senato non l'ha approvato. Siamo all'emendamento 1.211, su cui ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il senatore Palma.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, c'è stata una votazione in cui è stato approvato un emendamento con il parere contrario del Governo.

VOCI DAL GRUPPO PD. No!

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Come no?

PRESIDENTE. No. Abbiamo il sistema elettronico e le assicuro che non è così.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Lei l'ha annullata, perché c'è stato un emendamento approvato. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. No.

Ha facoltà di intervenire il senatore Palma in dichiarazione di voto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, devo dire la verità: non ho alcun atteggiamento ostruzionistico rispetto a questo provvedimento, ma vorrei raggiungere l'obiettivo di una norma, come ha detto il senatore Caliendo, che fosse applicabile ed il più possibile equa.

Se rimane la formulazione del testo, il criterio per irrogare o meno la sanzione penale dopo la dichiarazione di accertamento della responsabilità sarebbe solo ed esclusivamente la durezza del deterioramento e della compromissione.

Il che equivale a dire che una compromissione o un deterioramento di non particolare rilevanza diventerebbe irrilevante sotto il profilo penale solo in ragione della sua non durezza.

Per converso, un deterioramento o una compromissione non particolarmente rilevante e leggermente sopra la soglia della tenuità, diventerebbe sanzionabile proprio in ragione della durezza. Il che, come ha evidenziato poc'anzi il senatore D'Alì ponendo la necessità di un accantonamento, lascia sostanzialmente ad un potere discrezionale del giudice, non inasprito in criteri, l'individuazione di un elemento della fattispecie e cioè la durezza del deterioramento o della compromissione.

A me pare, signora Presidente e signori senatori, che se l'interesse è quello di punire i fatti di compromissione e di deterioramento che non abbiano una loro valenza assolutamente marginale, ma che siano assolutamente rilevanti sotto il profilo della soglia della illiceità penale, si debba in qualche modo qualificare la compromissione ed il deterioramento.

Abbiamo visto – e mi dispiace – che il criterio della durezza, essendo completamente sganciato dal criterio dell'entità del danno, non è sufficiente e sarebbe foriero di forti ingiustizie.

Il senatore Caliendo individua un criterio che può essere condivisibile o meno e può essere diversamente modulabile, prevedendo che la compromissione o il deterioramento diventino penalmente rilevanti quando da loro derivi un danno superiore ad una certa soglia di denaro. Ciò significa che sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla discrezionalità del giudice, *tot capita, tot sententiae*, l'applicazione della norma sarà assolutamente omogenea.

Per quello che mi riguarda voi potete continuare a respingere gli emendamenti sul posto, ma ciò facendo date corso ad una fattispecie penale generica, che è tale da poter comportare applicazioni eterogenee sul territorio nazionale e conseguentemente profondamente ingiuste.

È evidente che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, ma scusatemi, siccome mancano due voti alla fine della seduta, e martedì prossimo ci dobbiamo riunire, volete riflettere su questa norma per affrontarla martedì della prossima settimana? (*Applausi del senatore Liuzzi. Commenti del senatore Tonini.*)

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Si chiama buon senso!

PALMA (*FI-PdL XVII*). Guardi, senatore Tonini, sono un vecchio parlamentare e conosco bene le logiche numeriche della maggioranza e della minoranza; e so bene come, in questi anni, a seconda di chi fosse in maggioranza o meno queste logiche sono state utilizzate. Non le sto chiedendo di votare martedì su un problema politico rilevante: le sto chiedendo di riflettere e di votare martedì con la forza della maggioranza che, di qui a poco, voi esplicherete (pensando che i numeri siano sufficienti per darvi ragione) per cercare di modulare una disposizione che sia in linea con il nostro ordinamento.

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, ho il massimo rispetto e la massima considerazione per la dottrina e l'esperienza del presidente Palma.

Tuttavia, credo che risulti a tutta l'Aula – non so se risulta anche a lui – che il presidente Palma è, per l'appunto, il Presidente della Commissione giustizia, che ha portato in Aula questo provvedimento. Allora, da tutti possiamo ascoltare critiche e rilievi così radicali sul provvedimento, tranne che – me lo consenta – dal Presidente della Commissione giustizia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. No, ha già parlato.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Senatore Tonini, il suo discorso avrebbe senso se fossi Presidente di maggioranza, ma io sono Presidente di opposizione!

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Palma, è già ripetutamente intervenuto.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Il motivo per cui noi voteremo contro questo emendamento è molto semplice.

Non per dare suggerimenti a chi volesse fare smaltimenti di roba tossica, ma se ho un carico tossico il cui costo di smaltimento è superiore a 600.000 euro, basta dividerlo in frazioni il cui danno calcolabile sia inferiore. Avrei così risolto il problema. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Lo spacchettamento dei rifiuti nella terra dei fuochi è andato così: i rifiuti stanno un po' qui, un po' lì. Questo è il trucco. Nel fissare una soglia numerica, non abbiamo fatto altro che dare un suggerimento, a chi

svolge queste attività, su quante frazioni devono essere fatte per andare al di sotto della soglia prevista. Questo è il motivo logico per cui non si può votare a favore dell'emendamento.

Non si può neanche prevedere una soglia di denaro. Pensate se io fossi un raccoglitore di olio da motore esausto; costa molto smaltire una cisterna. Pensate se ciascuno di noi, invece di conferirlo, versasse l'olio nel tombino. Tutti staremmo al di sotto di questa faticosa soglia e ciò non costituirebbe più alcun motivo di punibilità. Quindi, non si può proprio votare a favore del provvedimento per motivi logici. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.211, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per ragioni personali non ho seguito molto l'*iter* dell'intero provvedimento. Non posso però non intervenire su questo emendamento, che mira semplicemente a rendere la norma più chiara e a sopprimere il termine «durevoli», peraltro mi pare contestato da gran parte dell'Assemblea, perché poco significativo e di gran dubbio per l'interprete.

Ho ascoltato vari interventi, in particolare, quello della collega Nunes che, nell'illustrare gli emendamenti, ha avanzato la proposta della continuazione del reato, prevedendone la prescrizione dall'ultima condotta. Non mi stupisco di ciò, perché probabilmente non si conoscono esattamente le cose di cui si parla. La continuazione attiene a più reati ed è evidente che la prescrizione non può che decorrere dal momento della commissione di ciascun reato nell'ambito della condotta generale. Ripeto che non mi stupisco perché ritengo che non sia, come dire, dotata di strumenti scientifici adeguati per poter parlare di queste cose.

Quando però il Governo esprime parere contrario su quest'emendamento, puramente chiarificatore di una posizione delittuosa, in quanto fa sì che si possa dare al giudice uno strumento chiaro di puntuale interpretazione, mi stupisco e non riesco neanche a comprenderne le ragioni.

Su quest'emendamento, rifacendomi anche agli interventi del presidente Palma e, in particolare, ai suggerimenti saggi che egli ha offerto al Sottosegretario, chiedo al Governo se non intenda riflettere ed eventual-

mente accantonarlo, visto che i nostri lavori d'Aula sul tema non si esauriranno questa mattina, ma dovranno necessariamente continuare martedì prossimo.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, devo dedurre che lei ha sottoscritto l'emendamento, cosa che non ci era stata segnalata.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Certo, signora Presidente.

PRESIDENZA. Ne prendiamo atto.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, per chiarezza vorrei precisare che ho fatto riferimento agli effetti continuati, non all'atto, quindi dalla completa eliminazione di ogni effetto lesivo prodotto. Evidentemente, dunque, o mi sono espressa male o lei ha capito male, senatore Falanga, anche perché ho ripetuto le parole della pm che nel processo Cannavacciuolo ebbe ad esprimersi esattamente in questi termini. (*Commenti del senatore Falanga*). Ho fatto quindi riferimento a chiari principi legislativi, non alle mie parole poco tecniche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervenendo in dichiarazione di voto a favore dell'emendamento in esame, devo dire di avere la vaga impressione, anche rispetto alle argomentazioni di alcuni colleghi, che l'aver fatto proprio quest'emendamento da parte del senatore Caliendo abbia il senso di realizzare quello che tutti noi abbiamo chiesto, ossia di eliminare quella disseminazione di vaghi aggettivi che accompagna il testo (cosa che si riproporrà anche nella definizione di «disastro ambientale»). Evidentemente, però, lo facciamo con fini diversi: per quanto ci riguarda, votare a favore di quest'emendamento, quindi dell'eliminazione dell'aggettivo «durevole», serve ad evitare in modo molto chiaro che di fatto possano essere utilizzati *escamotage* per non arrivare alla punizione del reato stesso. Francamente, alla luce della proposta emendativa precedente, in cui si quantifica un costo di 600.000 euro, non so se la finalità sia la stessa.

Per quanto ci riguarda, però, tengo a ribadire che il voto favorevole è volto a dare definizioni molto più chiare, limpide, precise e non vaghe, con questi aggettivi che rendono poi impossibile – o possibile – la non perpetuazione e la prosecuzione del reato stesso. Provare che una cosa

sia durevole e quanto lo sia, com'è noto, diventa molto complicato e complesso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.213, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.214.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, preannuncio che voterò a favore di quest'emendamento, perché non è altro che la trasposizione di una direttiva della Comunità Europea su cosa s'intenda per deterioramento dell'aria. Non è altro che quello: l'avevo presentato anch'io in Commissione, poi non l'ho ripresentato qui, ma questo è il senso della proposta emendativa in esame.

Si tratta pertanto di una specificazione che già esiste nell'ordinamento comunitario.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento è stata già espresso parere contrario.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Faccio una dichiarazione di voto contrario, naturalmente, ma soprattutto mi chiedo, da un punto di vista scientifico, come sia possibile che il danno alla qualità del terreno e delle falde acquifere possa essere determinato dal deterioramento dell'aria. Credo che sarebbe un evento veramente catastrofico qualora la matrice «terra» o addirittura la matrice «acqua» venissero compromesse dal deterioramento della matrice «aria». Così è scritto nell'emendamento, ed io davvero non ho com-

preso. O è un mio limite o l'emendamento è stato scritto male: comunque voteremo contro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.214, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.215, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, visto che abbiamo già effettuato una serie di votazioni e visto che sicuramente dovremo continuare ad esaminare il provvedimento nella seduta di martedì prossimo, poiché alcune questioni potrebbero essere oggetto di un ripensamento o comunque di una rivalutazione, le propongo di interrompere le votazione e di lasciare il tempo per gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, desidero intervenire in merito ai comunicati stampa usciti in seguito alla recente trasmissione televisiva «Presa diretta», in cui il giornalista ha confezionato una puntata contenente motivi di critica al piano di riforma della scuola, che vorrebbe portare avanti il Governo Renzi, e che è stata oggetto di risposte piccate e stizzite, a nostro avviso fuori luogo. Abbiamo letto dei comunicati stampa in cui, a fronte delle condizioni desolanti che... (*Brusio*).

Signora Presidente, se non richiama un po' di ordine non posso intervenire.

PRESIDENTE. Invito i senatori che intendono uscire dall'Aula a farlo rapidamente e silenziosamente, per non interrompere la collega che sta intervenendo. Colleghi, vi invito anche a non parlarvi da una parte all'altra dell'emiciclo.

MONTEVECCHI (*M5S*). A proposito delle critiche evidenziate, nel corso della puntata, al programma riguardante l'edilizia scolastica, che è stato tanto strombazzato dal Governo Renzi, vorrei ricordare che i finanziamenti destinati all'edilizia scolastica, come priorità nazionale, erano già stati predisposti dalla precedente legge di stabilità e che lo sblocco dei fondi è stato voluto dall'allora Governo Monti, sulla base dello sblocco delle risorse dei Comuni dai vincoli del Patto di stabilità, per un valore di 244 milioni di euro. Quindi, quantomeno per garbo istituzionale, quando sono state presentate le linee programmatiche, si sarebbe dovuto dare atto di quanto fatto da un Governo precedente.

Vorrei ricordare poi, sempre in merito all'edilizia scolastica, che dei fondi destinati al progetto scuole sicure – parliamo di tre progetti diversi: scuole belle, scuole sicure e scuole nuove – che sono i più importanti perché parliamo di interventi strutturali sugli edifici, quindi non interventi di decoro o tesi alla piccola manutenzione, ebbene, di questi 400 milioni finora sono stati erogati e destinati solo 44 milioni.

Infine, nei comunicati stampa – e concludo – si lamenta la mancanza di contraddittorio all'interno della puntata. Ebbene, vorrei ricordare a questo Governo che lamenta la mancanza di contraddittorio...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice.

MONTEVECCHI (*M5S*). Concludo, concludo.

Vorrei ricordargli, dicevo, che sono mesi che noi lamentiamo la mancanza di contraddittorio nell'ambito del *tour* fatto all'interno delle scuole italiane da parte del Governo (*Applausi dal Gruppo M5S*); una mancanza di contraddittorio nell'esclusione degli studenti in questa consultazione all'interno del *tour* sulla buona scuola, nonché la blindatura del Ministero dell'istruzione, con agenti in tenuta antisommossa, per bloccare gli insegnanti desiderosi solamente di depositare delle mozioni che contenevano critiche al progetto sulla buona scuola.

PRESIDENTE. Concluda.

MONTEVECCHI (*M5S*). Ecco, allora, che la mancanza di contraddittorio non sta tanto all'interno di «Presa diretta», ma sta nel Governo, che sono mesi, è dall'inizio del suo insediamento per opera di Renzi, che non ascolta le minoranze, non ascolta i cittadini e non ascolta gli operatori. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini*).

PRESIDENTE. Senatrice, sta togliendo tempo alle sue colleghe.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, continuo esattamente da dove si è fermata la senatrice Montevercchi proprio per ribadire che i comunicati stampa che sono seguiti alla trasmissione «Preso diretta» sono veramente sorprendenti e anche un po' in contraddizione con quello che ci disse il presidente del Consiglio Renzi quando arrivò qui in Aula e, con grande sincerità e grande franchezza, ci comunicò che la scuola oggi non ha bisogno di risorse: è quello che stanno facendo. (*Applausi della senatrice Montevercchi*).

Il grande piano di stabilizzazioni, di cui vanno cianciando nei loro comunicati stampa, altro non è se non la ricongiunzione tra un organico di diritto e un organico di fatto che dalla Corte europea è stata dichiarata come illegittima; ed è una brillante soluzione che venne identificata alla fine degli anni Novanta (lo dico perché in quest'Aula c'è molta confusione sulla scuola, che viene paragonata a quella che fu la scuola degli anni Sessanta).

Oggi il senso dell'essere insegnante a scuola è questo: su un organico di 800.000 insegnanti stabili se ne aggiungono almeno altri 100.000, che sono il cosiddetto organico di fatto, ovvero quelli che di fatto vengono mandati in classe. Questo piano di assunzioni, che è di 148.000, in realtà non fa altro che sanare per 100.000 quella che è la sentenza della Corte europea che ha dichiarato illegittima questa situazione di doppio organico, per cui tutto lo sbandieramento di nuovi insegnanti (risorse fresche ecc) non c'è: non ci saranno insegnanti per diminuire le classi-pollai né per ampliare l'offerta formativa, e i bambini continueranno a non poter andare al museo perché su una classe di 26 alunni c'è un solo insegnante: alla faccia della scuola aperta. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Per di più, tutto ciò viene finanziato con una partita di giro, perché quando si parla di miliardi qua e miliardi là, bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di dire da dove vengono prese queste risorse. Infatti, un miliardo viene preso dal blocco degli scatti di servizio, che non è anzianità, è servizio, esperienza; parecchie centinaia di milioni vengono presi esattamente dal denaro che serve per quei 100.000 posti, che vengono coperti. Per di più agli insegnanti oggi viene richiesto di rinunciare ad una progressione di carriera per andare a finanziare la costituzione dell'organico.

PRESIDENTE. Deve concludere.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Noi vorremmo che questo Governo avesse l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno e di smetterla di prenderci in giro.

Spiace molto che quest'Aula sia vuota, perché quando si tratta di utilizzare la scuola per coprire le inefficienze continue, allora siamo tutti

pronti a dichiarare la nostra pertinenza in materia; quando si tratta di ascoltare la verità non c'è nessuno.

Speriamo che almeno fuori questa operazione che è stata fatta di portare a conoscenza la verità possa avere un suo degno seguito, senza interferenze e senza che la libera informazione sia bloccata. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Gambaro*).

FASIOLO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (*PD*). Signora Presidente, il mio intervento fa seguito all'approvazione, nella giornata di ieri, del disegno di legge sul reato di negazionismo approvato ieri.

Nell'incontro di ieri, molto si è detto su ciò che la scuola dovrebbe fare per tenere viva la memoria degli eventi tragici del recente passato (certo, si può sempre fare di più), ma si è detto poco o quasi nulla su quanto la scuola realmente fa. E mi sento in dovere di segnalare l'alta attenzione che molte realtà scolastiche, supportate dal mondo dell'associazionismo ed anche dagli enti locali, prestano al Novecento ed ai tragici eventi della Shoah.

Corre l'obbligo di segnalare la numerosità delle istituzioni scolastiche che hanno partecipato, in tutti questi anni, al Treno della Memoria, ad esempio. L'iniziativa, organizzata da molte scuole in collaborazione con le Province e con l'associazione Terra del Fuoco in varie Regioni italiane, si è concretizzata per un decennio in un viaggio in treno sul percorso dei convogli diretti nei campi di concentramento per ricordare e riflettere. Il treno in questo caso ha percorso emblematicamente i medesimi binari che portavano i prigionieri ai campi di lavoro e di sterminio. Un'iniziativa che ha coinvolto migliaia di studenti del nostro Paese e molte scuole nel territorio. Durante il viaggio, i ragazzi hanno acquisito un'adeguata preparazione storica, guidati da educatori ed esperti, affrontando i temi della deportazione, della propaganda e delle leggi razziali, con il supporto di immagini e documenti dell'epoca, con contatti con gli ultimi testimoni.

Ho avuto modo di seguire questa ed altre iniziative simili molto lodevoli come dirigente scolastico. Anche attualmente il progetto Memobus, da alcuni anni anche alternativo al Treno della Memoria, propone una visita in bus a Cracovia e ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, un'esperienza che prevede lezioni interattive e soprattutto contatti con il ghetto di Cracovia, il quartiere ebraico e il museo Schindler e il ricordo dei tanti piccoli Schindler rimasti senza nome. Un progetto educativo rivolto agli studenti delle scuole superiori che fa rimanere veramente viva la memoria.

La mia è una considerazione su queste esperienze, che hanno consentito e consentono agli studenti di confrontarsi direttamente con gli spazi che furono al centro di eventi che ormai possono apparire lontani e incomprensibili, se non addirittura inimmaginabili. Un confronto con gli ultimi

testimoni diretti per comprendere, oltre ai fatti, anche le emozioni e le paure.

Ma oltre al treno della memoria e alla memoria della Shoah, è importante quanto è successo l'altro ieri a Montecitorio, quando il presidente Mattarella ha premiato le scuole che stanno facendo luce e che hanno promosso iniziative sulle foibe, fino a qualche anno fa negate. Tutto il nostro vivo apprezzamento, quindi, va agli insegnanti che in ciò si adoperano.

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, in questi giorni molti italiani soffrono di varie malattie di stagione, ma probabilmente a Carrara è scoppiato il colera, visto che da più di un mese 43 lavoratori del cantiere navale NCA sono stati isolati dentro ad uno stanzone senza poter svolgere alcuna attività lavorativa, in compagnia di tavoli, sedie e una macchinetta del caffè.

La vicenda, appunto, è quella dei cantieri navali NCA dell'imprenditore Giovanni Costantino. Personalmente, ero già stata tra i lavoratori dei cantieri di Carrara, e in più occasioni nelle proteste dell'agosto scorso, quando era stato sollevato il caso di più licenziamenti illegittimi, anticipazione del clima di insicurezza e precarietà instaurato dall'attuale imprenditore.

Il cantiere di Marina di Carrara, dopo aver rappresentato per anni uno dei fiori all'occhiello della nautica italiana nel mondo, ha attraversato un periodo di crisi, che ha reso necessaria una cessione della società controllata da Invitalia alla società Italian Sea Group. Per permettere la ristrutturazione dopo la sottoscrizione dell'accordo sulla cessione, è stata concordata con le organizzazioni sindacali l'apertura di una cassa integrazione straordinaria con l'impegno di riattivare tutti i lavoratori entro la data del 31 dicembre 2014.

Tuttavia, a partire da gennaio 2015, 43 persone (tra cui 2 con disabilità e 4 in fascia protetta) subiscono un sistematico processo di emarginazione, condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento della normale attività lavorativa; atti che si possono ascrivere alla fattispecie del *mobbing*. Allucinante è oltretutto leggere sui quotidiani locali che l'amministrazione comunale e il sindaco di Carrara si complimentano per le doti dell'imprenditore!

Rendo noto a quest'Aula che i dipendenti in questione, all'ingresso in azienda, vengono indirizzati in uno stanzone precedentemente adibito a mensa aziendale e che stanno a braccia incrociate, senza contatto con l'esterno, in condizioni ambientali fortemente ostili. Alcuni di questi lavoratori sono operai altamente specializzati, le cui competenze e la cui professionalità saranno inevitabilmente compromesse a causa dell'inattività, con drammatiche ripercussioni anche sulla futura possibilità di ricollocamento nel mercato. Il fatto, purtroppo, ricorda una pagina oscura dei recenti rap-

porti di lavoro: quello della palazzina Laf dell'ILVA, un vero e proprio reparto *lager* punitivo dove molti lavoratori si ammalarono, e dove alcuni furono addirittura spinti a tentare il suicidio.

La condotta della società di Carrara è evidentemente finalizzata ad indurre i dipendenti all'abbandono ed integra un intero catalogo di violazioni di norme di legge, che vanno da quelle che fissano il divieto di demansionamento e svuotamento delle mansioni, fino a quelle che prescrivono la tutela della salute (anche psicologica) e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Per questo sto depositando un'interrogazione per mettere a conoscenza e far prendere posizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per attivare tutti gli enti competenti affinché questa situazione venga risolta al più presto.

Quello che sta accadendo a Marina di Carrara sembra anticipare quel clima di totale svuotamento di diritti e di rispetto della dignità del lavoratore che diverrà regolare con l'approvazione del *jobs act*, voluto da questa maggioranza e da questo Governo. Italiani, siete avvisati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 14,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (1345)ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis* DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*bis*. - (*Inquinamento ambientale*). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.

Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da due a cinque anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da tre a sette anni e, se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di una o più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la

pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-ter. - (*Disastro ambientale*). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità, determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.

Art. 452-quater. - (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 452-quinquies. - (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti o che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-sexies. - (*Impedimento del controllo*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e

igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-*septies*. - (*Circostanze aggravanti*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-*octies* - (*Ravvedimento operoso*) - Salvo quanto previsto dal secondo comma, le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*septies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Per il delitto di cui all'articolo 452-*quater*, la punibilità è esclusa nei confronti di colui che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo e al secondo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-*novies*. - (*Confisca*). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinquies*, 452-*sexies* e 452-*septies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile,

il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

Art. 452-*decies*. - (*Ripristino dello stato dei luoghi*). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice».

2. Il comma 4 dell'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-*bis*,» sono inserite le seguenti: «452-*ter*, 452-*septies*, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo,».

7. All'articolo 118-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inse-

rite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinquies* del codice penale,».

8. All'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 452-*bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-*ter*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*septies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

d) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di materiale a radiazioni ionizzanti ai sensi dell'articolo 452-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

e) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

f) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

1-*ter*. Nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 452-*quater* del codice penale, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal comma 1-*bis* sono ridotte di un terzo».

EMENDAMENTI

1.200

FUCKSIA

Respinto

*Al comma 1 sostituire il capoverso «452-*bis*» con il seguente:*

«Art. 452-*bis*. - (*Inquinamento ambientale*). - È punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 400.000 chiunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento dello stato del suolo, del sotto suolo delle acque o dell'aria e dell'ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica, tali da risultare incompatibili con la destina-

zione d'uso del luogo inquinato o con il mantenimento delle condizioni preesistenti all'evento che ha cagionato il reato. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata di 1/4».

1.201

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Respinto

Al comma 1, «Art. 452-bis» comma primo, premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

1.202

FUCKSIA, NUGNES, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1 «Art 452-bis», primo comma, sostituire le parole da: «È punito» fino a: «100.000» con le seguenti: « È punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro 1.000.000».

1.203

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma sostituire le parole: «da euro 10.000» con le seguenti: «da euro 20.000» e le parole: «a euro 100.000» con le seguenti: «a euro 200.000».

1.204

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO

Sost. id. em. 1.203

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire le parole: «da euro 10.000 a 100.000», con le seguenti: «da euro 20.000 a euro 200.000».

1.205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere la parola: «abusivamente».

1.205 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso 452-bis e capoverso 452-ter, sopprimere la parola: «abusivamente».

1.206

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire la parola: «abusivamente» con le seguenti: «, in violazione di disposizioni legislative la cui inosservanza costituisce di per sé illecito penale.».

1.207

SUSTA, LANZILLOTTA, MARAN

Respinto

Al capoverso «Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale)», al primo comma, dopo la parola: «cagiona», inserire le seguenti: «o contribuisce a cagionare».

1.208

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», alinea, dopo la parola: «cagiona» inserire la seguente: «direttamente».

1.209

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire le seguenti parole: «una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente» con le seguenti: «un inquinamento o un danno ambientale».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Puglia e Caliendo.

1.210

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» primo comma, sopprimere le parole: «durevoli dello stato preesistente».

1.211

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sopprimere la parola: «durevoli» e dopo le parole: «dello stato preesistente» aggiungere le seguenti: «che comporti per il ripristino del bene inquinato o deteriorato un costo superiore a 600 mila euro».

1.212

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art.452-bis», primo comma, sopprimere la parola: «durevoli».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Caliendo, Blundo, Nugnes e Falanga.

1.213

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire le parole da: «durevoli dello stato preesistente» a «sottosuolo;» con le seguenti: «: 1) della qualità delle acque o della qualità dell'aria o della qualità del suolo o sottosuolo;».

1.214

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma numero 1), dopo la parola:«aria» inserire le seguenti: «qualora, in merito a quest'ultima, dal deterioramento della sua qualità sia derivato un danno alla qualità del suolo, delle acque, della fauna o della flora».

1.215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», numero 1), sopprimere le parole: «o di porzioni estese o significative».

1.216

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA

Al comma 1, »Art. 452-bis» primo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) di uno o più ecosistemi e della biodiversità di origine».

1.217

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI, DE PETRIS (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) Costituisce inquinamento l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Caliendo.

1.218

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI, DE PETRIS (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) Costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Caliendo e Fucksia.

1.219

NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» dopo il primo comma inserire il seguente: «Si applica la stessa pena diminuita di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di una compromissione o un deterioramento».

1.220

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, dopo le parole: «vegetali protette», inserire le seguenti: «ovvero in aree interessate delle produzioni eno-gastronomiche garantite dai marchi di Denominazione di Origine Protetta, Denominazione di Origine Controllata, Denominazione di Origine Controllata e Garantita ed in tutti i territori all'interno dei quali vengono coltivati prodotti alimentari ed allevati animali destinati all'alimentazione, che rispettano determinati disciplinari di produzione in conformità con la normativa italiana ed europea».

1.221

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «della metà».

1.222

ORELLANA, BIGNAMI, DE PIN, CASALETTO, MOLINARI, BENCINI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» del codice penale, secondo comma, dopo le parole: «la pena è aumentata», aggiungere le seguenti: «fino alla metà».

1.223

BIGNAMI, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di un terzo».

1.224

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il terzo comma.

1.225

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il terzo comma.

1.700

IL GOVERNO

Al comma 1, primo capoverso «Art. 452-bis» il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Si applica la pena di cui al primo comma, ridotta di un terzo, se dal medesimo fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento».

1.226

BIGNAMI, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Quando l'inquinamento è prodotto in una falda acquifera, con conseguenze sull'acqua potabile utilizzata dalle comunità, la pena è aumentata della metà».

1.227

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, al capoverso «Art. 452-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se dal fatto deriva una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni, se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da sette a venti anni, se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da otto a ventidue anni e, se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dieci a venticinque anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di una o più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni trenta».

1.228

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il quarto comma.

1.229

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale o la morte le pene di cui all'articolo 586 del codice penale sono aumentate fino alla metà».

1.230

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire il quarto comma con il seguente: «Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale o la morte le pene di cui all'articolo 586 del codice penale sono aumentate fino a un terzo».

1.231

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», ivi richiamato, al quarto comma sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «da due anni e sei mesi a sette anni», le parole: «da due a cinque anni» con le altre: «da tre a otto anni» e le parole: «da tre a sette anni» con le altre: «da quattro a nove anni».

1.232

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, DE PETRIS, MOLINARI, ORELLANA, VACCIANO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, SIMEONI, DE PIN, MASTRANGELI, PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: «Nei casi di cui al precedente comma, e con particolare riferimento alle malattie che hanno un lungo periodo di latenza, il

termine della prescrizione decorre dall'effettiva cessazione del pericolo per la salute pubblica».

1.233

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al primo comma si applicano anche nel caso di inquinamento prodotto dall'emissione in ambiente di radiazioni non ionizzanti derivanti da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

1.234

FUCKSIA

Al comma 1, il capoverso «Art. 452-ter» è sostituito dal seguente:

«Art. 452-ter. - (Disastro ambientale). 1. - Costituisce disastro ambientale l'inquinamento ambientale e chi cagioni alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'eco sistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro 1.000.000.

3. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da 1/3 alla metà».

1.235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, al capoverso «Art. 452-ter», sostituire il primo comma con il seguente: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quin-

dici anni. Costituisce disastro ambientale l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema in relazione alla rilevanza della compromissione e alla potenza espansiva del nocimento, unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone e a destare un esteso senso di allarme».

1.236

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 codice penale, chiunque commette un fatto ,diretto a cagionare il pericolo di un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000.

Se il disastro si verifica, si applica la pena della reclusione da dieci a ventiquattro anni e della multa da euro 100.000 a euro 1.000.000.

Se dal fatto deriva la morte di una o più persone si applica la pena della reclusione di trenta anni e della multa da euro 200.000 a euro 2.000.000».

1.237

IL RELATORE ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter» ivi richiamato, al primo comma, sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 434».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 434 del codice penale, al primo comma, le parole "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti e dall'articolo 452-ter"».

1.238

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sopprimere le seguenti parole: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434,».

1.239

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire le parole: «chiunque abusivamente cagiona» con le seguenti: «Chiunque abusivamente cagiona o commette un fatto diretto a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000. Se il disastro si verifica, si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 100.00 a euro 1.000.000».

1.240

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, capoverso «Art.452-ter», primo comma, sopprimere la parola: «abusivamente».

1.241

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art.452-ter», sostituire la parola: «abusivamente», con le seguenti: «in violazione di disposizioni legislative la cui inosservanza costituisce di per sé illecito penale.».

1.242

SUSTA, LANZILLOTTA, MARAN

Al capoverso «Art. 452-ter. - (Disastro ambientale)», al primo comma, dopo la parola: «cagiona», inserire le seguenti: «o contribuisce a cagionare».

1.243

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo la parola: «cagiona» inserire la seguente: «direttamente».

1.244

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni», con le seguenti: «da otto a diciotto anni».

1.245

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO

Al primo comma, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, dopo la parola: «anni», inserire, in fine, le seguenti parole: «e una multa da euro 100.000 a euro 1.000.000».

1.246

BIGNAMI, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, dopo le parole: «a quindici anni», inserire le seguenti: «e con la multa da euro 30.000 a euro 250.000».

1.247

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma dopo le parole: «a quindici anni», inserire le seguenti: «con una multa da euro 30.000 a euro 250.000».

1.248

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, sostituire le parole da: «Costituiscono disastro ambientale alternativamente», fino alla fine, con le seguenti: «Costituisce disastro ambientale l'alterazione

dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti preclusa o particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».

1.249

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, sostituire le parole da: «Costituiscono disastro ambientale alternativamente» fino alla fine, con le seguenti: «Costituisce disastro ambientale l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti preclusa o particolarmente onerosa e conseguibile solo con una spesa superiore a euro 1.000.000 o possa avvenire solo a seguito di dichiarazione di emergenza».

1.250

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, sopprimere il numero «1».

1.251

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, punto 1) sopprimere la parola: «irreversibile».

1.252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», numero 1), sostituire la parola: «irreversibile» con le seguenti: «rilevante ed espansiva».

1.253

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», primo comma, al punto 1), sostituire la parola: «irreversibile» con le seguenti parole: «durevole e rilevante».

1.254

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma numero 1) sostituire le parole: «di un ecosistema» con le seguenti: «di uno o più ecosistemi della biodiversità di origine».

1.255

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

1.256

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, al punto 3), sostituire le parole: «l'offesa alla pubblica incolumità» con le seguenti: «l'offesa o la messa in pericolo della pubblica incolumità».

1.257

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, numero 3), dopo la parola: «l'offesa» inserire le seguenti: «o la messa in pericolo della».

1.258

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», numero 3) sostituire le parole: «capacità diffusiva» con la seguente: «estensione».

1.259

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, all'articolo 452-ter ivi richiamato, dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 452-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

1.260

NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il primo comma inserire il seguente:

«Si applica la stessa pena diminuita di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ambientale».

1.261

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», secondo comma, sostituire le parole: «vegetali protette» con le seguenti: «ovvero in aree interessate delle produzioni enogastronomiche garantite dai marchi Denominazione di origine protetta, Denominazione di origine controllata, Denominazione di origine controllata e garantita ed in tutti i territori all'interno dei quali vengono coltivati prodotti alimentari ed allevati animali destinati all'alimentazione, che rispettano determinati disciplinari di produzione in con-

formità con la normativa italiana ed europea, la pena è aumentata della metà».

1.262

BIGNAMI, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «di un terzo».

1.263

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sopprimere il terzo comma.

1.264

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sopprimere il terzo comma.

1.701

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo capoverso «Art. 452-ter» il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Si applica la pena di cui al primo comma, ridotta di un terzo, se dal medesimo fatto deriva il pericolo di alterazione od offesa di cui ai numeri 1), 2) e 3)».

1.265

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, DE PETRIS, MOLINARI, ORELLANA, VACCIANO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, SIMEONI, DE PIN, MASTRANGELI, PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», del cedice penale, dopo il terzo comma, inserire i seguenti:

«Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la

pena della reclusione da uno a tre anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da due a cinque anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da tre a sette anni e, se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di una e più persone, ovvero di morte di una e più persone e di lesioni di una e più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Nei casi di cui al precedente comma, e con particolare riferimento alle malattie che hanno un lungo periodo di latenza, il termine della prescrizione decorre dall'effettiva cessazione del pericolo per la salute pubblica».

1.266

VACCARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Nel giudizio abbreviato la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi di cui al primo e al secondo comma devono aver luogo entro il termine di cui all'articolo 438, comma 2, del codice di procedura penale. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti i predetti adempimenti devono aver luogo entro il termine di cui all'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Resta fermo quanto previsto dal terzo comma».

1.28

GIOVANARDI, ALBERTINI, D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la medesima pena di cui al primo comma chiunque, anche per finalità dimostrative, cagiona un danno alle strutture e agli impianti di allevamento di bestiame ai bioparchi e alle sedi di ricerca su fauna e flora, da cui deriva la liberazione di animali o la loro dispersione nell'ambiente circostante».

1.267

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, LEZZI, SCIBONA, BERTOROTTA, SANTANGELO, MONTEVECCHI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai procedimenti per i delitti di cui al presente articolo non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso: «Art. 452-decies», sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della, pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

1.268

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«Le pene di cui al primo comma si applicano anche nel caso di disastro prodotto dall'emissione nell'ambiente di radiazioni non ionizzanti derivanti da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

1.269

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente: «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area destinata a zona agricola con produzioni DOC, DOP, DOCG o simili la pena è aumentata. Nel caso in cui l'inquinamento provochi rischi per la salute pubblica la pena è aumentata».

1.270

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-quater», con il seguente:

«Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l'ambiente) - 1. Se tal uno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo per il disastro ambientale e della metà per l'inquinamento ambientale».

1.271

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», sostituire le parole: «le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi», con le seguenti: «il responsabile è punito con le pene previste dai medesimi articoli diminuite da un terzo alla metà se non provvede agli interventi di risanamento ambientale nell'ambito dei procedimenti previsti e disciplinati dalle disposizioni legislative poste a tutela dell'ambiente».

1.272

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, verifica se l'imputato ha proceduto all'eventuale bonifica ambientale o alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato prima dell'emissione della sentenza, e pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al presente comma solo se ritiene che le attività risarcitorie e riparatorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

1.273

SUSTA, LANZILLOTTA, MARAN

Dopo il capoverso «Art. 452-quater», inserire il seguente: «Art. 452-quater.1. (Prescrizione dei delitti contro l'ambiente) - 1. Per i delitti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui l'evento di danno o di pericolo si è verificato».

1.274

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, al capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sostituire le parole da: «è punito», fino a: «50.000», con le seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000».

1.275

BIGNAMI, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000», con le seguenti: «da euro 200.000 a euro 2.000.000».

1.276

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sostituire le parole: «con la multa da euro 10.000 a euro 50.000», con le seguenti: «con la multa da euro 50.000 a euro 100.000».

1.277

ORELLANA, BIGNAMI, DE PIN, CASALETTO, MOLINARI, BENCINI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sostituire le parole da: «10.000 a euro 50.000», con le seguenti: «da 20.000 a 150.000».

1.278

STEFANI, ARRIGONI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», sopprimere le parole: «abusivamente o comunque».

1.279

IL RELATORE ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», sostituire le parole: «abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,» con la seguente: «abusivamente».

1.280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», sostituire le parole: «abusivamente o comunque» con la seguente: «anche».

1.281

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «o comunque amministrative in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».

1.282

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», sopprimere le parole: «, regolamentari o amministrative».

1.283

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, dopo la parola: «detiene» inserire le seguenti: «, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o materiale a radiazioni ionizzanti o che se ne disfa illegittimamente».

1.500

IL RELATORE SOLLO

Al comma 1, al capoverso 452-quinquies richiamato, sopprimre le parole: «e materiale a radiazioni inoizzanti» ovunque ricorrano.

Conseguentemente sopprimere le stesse parole alla rubrica del capoverso 452-quinquies.

1.284

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, «Art. 452-quinquies», primo comma sostituire le parole: «Alla stessa pena soggiace» con le seguenti: «La pena è aumentata della metà per».

1.285

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Per materiale ad alta radioattività si intende:

"a) una sorgente sigillata o un insieme di sorgenti sigillate riferibili ad un medesimo contesto, la cui attività totale è superiore, al momento della scoperta, alla soglia di radioattività stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;

b) una massa di materiale, riferibile allo stesso contesto, la cui attività totale sia superiore, al momento della scoperta, alla soglia di radioattività o di concentrazione radioattiva stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230. La concentrazione radioattiva viene valutata come media di 0,1 kg di materiale"».

1.159

CALIENDO, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», secondo comma, sostituire le parole: «è aumentata se dal fatto deriva il pericolo» con le seguenti: «è aumentata se dal fatto deriva un concreto pericolo».

1.286

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», nel secondo comma, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti: «1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

1.287

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al capoverso «Art. 452-quinquies», al secondo comma numero 1), dopo la parola: «aria» aggiungere le seguenti: «qualora, in merito a quest'ultima, dal deterioramento della sua qualità sia derivato un danno alla qualità del suolo, delle acque, della fauna o della flora».

1.288

ORELLANA, BIGNAMI, DE PIN, CASALETTO, MOLINARI, BENCINI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», al secondo comma, punto 2), dopo la parola: «biodiversità», inserire le seguenti: «anche agraria».

1.289

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», al secondo comma, numero 2), sopprimere la parola: «selvatica».

1.290

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, DE PETRIS, MOLINARI, ORELLANA, VACCIANO, URAS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, SIMEONI, DE PIN, MASTRANGELI, PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies» del codice penale, sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni; se ne deriva una lesione grave,

la pena della reclusione da due a cinque anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da tre a sette anni e, se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di una o più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Nei casi di cui al precedente comma, e con particolare riferimento alle malattie che hanno un lungo periodo di latenza, il termine della prescrizione decorre dall'effettiva cessazione del pericolo per la salute pubblica».

1.291

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, MONTEVECCHI, LEZZI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», aggiungere, infine, il seguente comma:

«Nel caso in cui l'inquinamento provochi rischi per la salute pubblica la pena è aumentata del doppio».

1.292

CIRINNÀ, PUPPATO, LUMIA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quinquies», inserire il seguente:

«Art. 452-quinquies.1. - (Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette). - 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. Se il fatto è commesso su esemplari di specie vegetali protette, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 per specie protette si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.

4. La pena prevista dal primo comma si applica anche a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell'ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi, centri di ricerca, cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1, sono posti a carico dell'autore del reato.

6. Le lettere *a)*, *d)* ed *f)* dell'articolo 1, comma 1 e le lettere *a)*, *d)* ed *f)* dell'articolo 2 comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate».

1.293

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quinquies», inserire il seguente:

«Art. 452-quinquies.1. - (Traffico, commercializzazione, cattura, detenzione, uccisione o distruzione illecita di esemplari di specie di flora o fauna protetti). - Chiunque, anche per conto terzi ed a qualunque titolo, importa, esporta, riesporta sotto qualsiasi regime doganale, fa transitare, trasporta nel territorio nazionale ovvero cede, riceve, utilizza, espone o detiene uno o più esemplari di specie animali o vegetali protette in caso di divieto previsto dalla legge, o senza la prescritta documentazione, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque preleva in natura, cattura, riceve o acquista, offre in vendita o vende uno o più esemplari di specie animali o vegetali protette, nonché ne cagiona, senza necessità, la morte o la distruzione, in caso di divieto previsto dalla legge o senza la prescritta documentazione.

Le pene di cui al primo e al secondo comma, diminuite della metà, si applicano anche a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le attività illecite.

Le pene di cui al primo e al secondo comma sono diminuite della metà se i fatti punibili sono commessi a titolo di colpa.

Ai fini dell'applicazione del primo, del secondo, del terzo e del quarto comma, per specie animali e vegetali protette si intendono quelle indicate nella Direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, nella Direttiva 92/143/CE, del consiglio, del 21 maggio 1992, nel Regolamento (CE) n. 338/97, del consiglio, del 9 dicembre 1996, e tutte le altre specie sottoposte a particolari misure di tutela ai sensi di vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea o da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui al primo e al secondo comma, è sempre ordinata la confisca degli animali coinvolti. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e confisca per i reati di cui al primo e al secondo comma sono posti a carico del destinatario del provvedimento.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*terdecies*. - (*Traffico illecito di esemplari di flora e fauna*). -
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 452-*quinqies.1* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre anni."».

1.294

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-*quinqies*», inserire il seguente:*

«Art. 452-*quinqies.1*. - (*Commercio e utilizzazione illecita di parti di esemplari di specie di fauna e flora o dei relativi prodotti derivati*). - Salvo quanto previsto dalla legge, chiunque a qualunque titolo utilizza uno o più esemplari appartenenti a specie di flora o fauna protette per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, nonché esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace, salvo quanto previsto dalla legge, chiunque a qualunque titolo importa, esporta, riesporta,

trasporta vende, offre in vendita, cede, acquista, utilizza, detiene oggetti o prodotti derivati da esemplari appartenenti a specie di flora o fauna di cui al primo comma.

Le pene di cui al primo e al secondo comma, diminuite della metà, si applicano anche a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le medesime attività illecite.

Le pene di cui al primo e al secondo comma sono diminuita della metà se i fatti punibili sono commessi a titolo di colpa.

Ai fini dell'applicazione dei commi primo, secondo, terzo e quarto, per specie di flora e fauna protette si intendono quelle indicate nella Direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, nella Direttiva 92/43/CE, del consiglio, del 21 maggio 1992, nel Regolamento (CE) n. 338/97, del consiglio, del 9 dicembre 1996, e tutte le altre specie sottoposte a particolari misure di tutela ai sensi di vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea o da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo, è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale illecitamente utilizzato. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

I costi per la custodia giudiziaria, la confisca e la conseguente distruzione dei materiali di cui al primo e al secondo comma sono a carico del titolare del provvedimento.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-terdecies. - (*Commercio illecito di parti di esemplari di flora e fauna e dei prodotti derivati*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 452-quinquies.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre anni."».

1.295

BUCCARELLA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quinquies», inserire il seguente:

«Art. 452-quinquies.1. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione, ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla mancanza di autorizzazione.

Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena è aumentata di un terzo».

1.296

LUCIDI, BUCCARELLA, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, MONTEVECCHI, LEZZI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-sexies», con il seguente: «Art. 452-sexies. - (Omissione di atti, falsificazione o contraffazione dei dati e impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, omette il compimento di atti dovuti ovvero omette di svolgere corretta informazione pubblica o verso altra amministrazione dello Stato in materia di attività di vigilanza e controllo ambientali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli, mutando artificialmente lo stato dei luoghi, omettendo, occultando o mutando artificialmente dati impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se relative a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, ovvero preposti ad attività terziarie di certificazione di sistemi di gestione, personale e prodotti che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

1.169

CALIENDO, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», dopo la parola: «negando», inserire la seguente: «illegittimamente».

1.297

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO

Al primo comma, capoverso «Art.452-sexies», dopo le parole: «stato dei luoghi», inserire le seguenti: «anche con comportamenti omissivi».

1.298

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO

Al primo comma, capoverso «Art.452-sexies», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», con le parole: «da due a sei anni».

1.299

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies - (Impedimento del controllo)», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «da un anno a cinque anni».

1.300

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO

Al primo comma, capoverso «Art. 452-sexies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguire l'impunità, omette, falsifica, distrugge, in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 75.000 euro. Si con-

sidera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante omissione, produzione di documenti o atte stazioni false o ottenuto mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena è aumentata di un terzo».

Conseguentemente, aggiungere alla rubrica le seguenti parole: «omissione e frode in materia ambientale».

1.79

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALÌ, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla stessa pena è sottoposto altresì chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico».

1.301

D'ALÌ, DE PETRIS (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «Alla stessa pena è sottoposto altresì chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.302

BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-septies», con il seguente:

«Art. 452-septies. - (Associazione a delinquere. Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via

esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-*bis*, ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni».

1.303

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti: «fino alla metà».

1.304

OPELLANA, BIGNAMI, DE PIN, CASALETTO, MOLINARI, BENCINI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», al secondo comma, dopo le parole: «è finalizzata», inserire le seguenti: «, in via esclusiva o concorrente.».

1.305

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al primo comma, capoverso «Art. 452-septies», secondo comma, dopo le parole: «è finalizzata», inserire le seguenti: «in via esclusiva o concorrente.».

1.306

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino alla metà».

1.307

BIGNAMI, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «di un terzo».

1.308

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», terzo comma, sostituire le parole: «se dell'associazione fanno parte», con le seguenti: «se all'associazione concorrono».

1.309

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, all'articolo 452-septies, ivi richiamato, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«3-bis. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al presente titolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

1.310

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI

Al comma 1 sostituire il capoverso «Art. 452-octies», con il seguente:

«Art. 452-octies. - (Ravvedimento operoso). - 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delin-

quere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*septies*, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite di un terzo sino alla metà quando aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

1.311

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO

*Al comma 1, capoverso «Art. 452-*octies*», primo comma, sostituire le parole: «dalla metà a due terzi» con le seguenti: «da un terzo alla metà».*

1.312

VACCARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 452-*octies*», primo comma, sostituire le parole:» provvede alla messa in sicurezza» con le seguenti: «ha provveduto alla messa in sicurezza».*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo comma, sostituire le parole: «provvede alla messa in sicurezza» con le seguenti: «ha provveduto alla messa in sicurezza».

1.313

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI

Ritirato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 452-*octies*», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».*

1.314

SUSTA, LANZILLOTTA, MARAN

Al capoverso «Art. 452-octies. - (Ravvedimento operoso).», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia.».

1.315

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», sopprimere il secondo comma.

1.316

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», sopprimere il secondo comma.

1.317

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sostituire le parole: «provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi» con le seguenti: «abbia provveduto alla messa in sicurezza e alla presentazione del progetto di bonifica. In caso di mancata esecuzione della bonifica in conformità alla normativa a tutela dell'ambiente si applicano le pene di cui agli articoli 452-bis e 452-ter diminuite di un terzo.»;

b) dopo il secondo comma inserire il seguente:

«In deroga all'articolo 8 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la responsabilità dell'ente è esclusa in caso di messa in sicurezza e presentazione del progetto di bonifica prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado.»;

c) al terzo comma sopprimere le parole: «e al secondo comma».

1.318

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELETTI, CATALFO

Al primo comma, capoverso «Art. 452-octies», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Le riduzioni di pena previste dal presente articolo non si applicano in caso di recidiva semplice o aggravata di cui all'articolo 99 del presente codice penale».

1.319

SUSTA, LANZILLOTTA, MARAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Per la durata dell'esecuzione degli interventi di cui al primo comma il procedimento penale e il termine di prescrizione rimangono sospesi».

1.320

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiore ad un anno».

1.321

IL RELATORE ALBERTINI

Al comma 1, al capoverso «Art. 452-octies» ivi richiamato, al terzo comma, sostituire le parole: «comunque non superiore ad un anno» con le seguenti: «comunque non superiore a tre anni».

1.322

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», terzo comma, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».

1.323

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», terzo comma, sostituire le parole: «comunque non superiore a un anno» con le seguenti: «comunque non superiore a due anni e prorogabile, per consentire di completare le attività di cui al comma 1 in corso di esecuzione».

1.324

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al terzo comma, sostituire le parole: «comunque non superiore ad un anno» con le seguenti: «comunque non superiore a due anni».

1.325

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al terzo comma, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

1.326

IL RELATORE ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», ivi richiamato, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: «Nel giudizio abbreviato la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi di cui al primo e al secondo comma devono aver luogo entro il termine di cui all'articolo 438, comma 2, del codice di procedura penale. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti i predetti adempimenti devono aver luogo entro il termine di cui all'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Resta fermo quanto previsto dal terzo comma».

1.327

VACCARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: «In caso di giudizio abbreviato nei casi previsti dal presente titolo, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi devono aver luogo entro il termine di cui all'articolo 438, comma 2, del codice di procedura penale. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti i predetti adempimenti devono aver luogo en-

tro il termine di cui all'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Resta fermo quanto previsto dal terzo comma».

1.328

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, premettere il seguente: «Nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, nonché, per i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il pubblico ministero o il giudice per le indagini preliminari dispongono il sequestro conservativo o preventivo, ai sensi degli articoli 316-*bis* e 321 del codice di procedura penale, dei mezzi e dei beni di cui l'indagato abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, ovvero per equivalente del patrimonio nonché delle somme nella disponibilità del soggetto che pur non costituendo provento del reato, risultino necessarie per realizzare il ripristino, la bonifica, il risarcimento del danno ed il ristoro delle spese eventualmente sostenute per la messa in sicurezza d'emergenza. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'articolo 322-*ter* del codice penale»;

b) al primo comma sostituire le parole: «prodotto o il profitto» *con la seguente:* «provento»;

c) dopo il secondo comma inserire il seguente: «Quando il sequestro o la confisca abbiano ad oggetto rifiuti in generale o materiali radioattivi essi sono conferiti al gestore del servizio competente per territorio o per tipologia merceologica ed i costi eventualmente sostenuti dall'Ente pubblico per il loro corretto smaltimento sono posti a carico del responsabile e costituiscono uno dei valori da considerare in sede di determinazione dell'importo da sottoporre a sequestro preventivo anche per equivalente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di sequestro e confisca)».

1.329

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies» ivi richiamato, al primo comma, dopo le parole: «che servirono a commettere il reato» aggiungere le seguenti: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato» inserire le seguenti: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

1.330

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», terzo comma, sostituire la parola: «proventi» con le seguenti: «valori equivalenti».

1.331

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», terzo comma, sostituire le parole: «della pubblica amministrazione» con le seguenti: «del comune».

1.332

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», terzo comma, dopo le parole: «pubblica amministrazione» inserire la seguente: «territorialmente».

1.194

MALAN, BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 452-octies».

1.333

CASSON, PUPPATO, LO GIUDICE, RICCHIUTI, MINEO, TOCCI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-novies», aggiungere il seguente:

«Art. 452-novies-bis. (Frode in materia ambientale) - Chiunque, al fine di commettere tal uno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione, ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla mancanza di autorizzazione».

1.334

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 1, «Art. 452-decies», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «ove tecnicamente possibile».

1.335

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 1, «Art. 452-decies», dopo il primo comma, inserire il seguente: «I proventi di cui al comma precedente sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi».

1.336

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», aggiungere il seguente: «Art. 452-undecies - (Omessa bonifica) - Salvo che il fatto costi-

tuisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito, con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro».

Conseguentemente, al decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, all'articolo 257, all'inizio del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».

1.80

COMPAGNONE, D'ALI', RUVOLO, SCAVONE, BARANI

Dopo il capoverso «Art. 452-decies», aggiungere il seguente:

«Art. 452-undecies. - (Ispezione fondati marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.337

D'ALÌ, DE PETRIS (*)

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», aggiungere il seguente:

«Art. 452-undecies. - (Ispezione fondati marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.338

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al ripristino dello stato dei luoghi previsto dall'articolo 452-decies del codice penale con riguardo ai delitti ambientali di cui al Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte VI del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 in materia di ripristino ambientale».

1.339

BIGNAMI, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, DE PETRIS, SIMEONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al Titolo VIII, capo I, del libro II del codice penale, prima dell'articolo 499, è inserito il seguente: "Art. 498-bis (*danneggiamento delle risorse economiche ambientali*) - Chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000"».

1.340

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché al fine di operare una riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia è disposto l'accorpamento al Corpo forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente, e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi.

1-ter. Alla disposizione prevista al comma 1-bis è data esecuzione mediante apposito decreto adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

1-quater. Al fine di ottimizzare il controllo del territorio, tale Corpo, specializzato in materia ambientale e agroalimentare, capillarmente distribuito su tutto il territorio nazionale ed avente competenze tecniche e investigative finalizzate al contrasto dei reati ambientali, predispone la costituzione e gestione di una banca dati informatica investigativa unica a livello nazionale in cui inserire tutti i dati in possesso di Enti o Corpi che si occupano di illeciti ambientali ed accessibile alle autorità giudiziarie e investigative».

1.341

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché al fine di operare una riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agro

alimentare appartenenti ai vari corpi di polizia è disposto l'accorpamento al Corpo forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente, e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi.

1-ter. Alla disposizione prevista al comma 1-bis è data esecuzione mediante apposito decreto adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.342

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di ottimizzare il controllo del territorio, tale Corpo, specializzato in materia ambientale e agroalimentare, capillarmente distribuito su tutto il territorio nazionale ed avente competenze tecniche e investigative finalizzate al contrasto dei reati ambientali, predispone la costituzione e gestione di una banca dati informatica investigativa unica a livello nazionale in cui inserire tutti i dati in possesso di Enti o Corpi che si occupano di illeciti ambientali ed accessibile alle autorità giudiziarie e investigative».

1.342 (testo 2)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di ottimizzare il controllo del territorio, tale Corpo, specializzato in materia ambientale e agroalimentare, capillarmente distribuito su tutto il territorio nazionale ed avente competenze tecniche e investigative finalizzate al contrasto dei reati ambientali, gestisce una banca dati informatica investigativa unica a livello nazionale in cui inserire tutti i dati in possesso di Enti o Corpi che si occupano di illeciti ambientali ed accessibile alle autorità giudiziarie e investigative, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

1.343

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblica incolumità, ricevuta notizia del verificarsi di situazioni che possano arrecare pericolo o danno all'ambiente o alla salute dei propri cittadini si attivano, entro trenta giorni dalla comunicazione, per predisporre, previa diffida ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attiva nel proprio sito *internet* ufficiale un'apposita sezione criticità ambientali' nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza, ad esclusione di quelli coperti da segreto investigativo o istruttorio.

Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato e non comportano maggiori oneri per lo Stato.

L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

1.344

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 6, dopo le parole: «libro secondo» aggiungere le seguenti: «e per i reati ambientali previsti dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152».

1.345

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 157 codice penale, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I delitti di

cui al titolo VI-bis del libro secondo hanno natura permanente e la loro continuazione perdura fino alla completa eliminazione di ogni effetto lesivo prodotto"».

1.346

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 158 codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati, dal momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato"».

1.347

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, è aggiunta la seguente lettera:

"f-quinquies) delitti contro l'ambiente e la salute pubblica."».

1.348

BUCCARELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 118-ter. - (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia"».

1.349

PUPPATO

Al comma 7, sostituire le parole: «e 452-quinquies» con le seguenti: «, 452-quinquies e 452-septies» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole: "presso la corte d'appello» aggiungere le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti».

1.350

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, dopo le parole: «del codice penale» inserire le seguenti: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale le parole: "e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse».

1.351

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 118-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies e 452-sexies del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al procuratore nazionale antimafia"».

1.352

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunto la seguente lettera m-bis) delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

7-ter. Nei casi di cui alla lettera m-bis) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera co-

munque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video o fotografica, o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale».

1.353

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 118-ter. - (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente) -1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia"».

1.354

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis.- (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). - 1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente: "Art. 310-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile"».

1.355

IL RELATORE ALBERTINI

Al comma 8, alla lettera a), dopo la lettera b), ivi richiamata, inserire la seguente:

«b-bis) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote».

Conseguentemente, al medesimo comma 8, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter ivi richiamato.

1.356

DI BIAGIO

Al comma 8, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

«1-ter. Nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 452-*quater* del codice penale, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1-*bis* ridotte di un terzo».

1.357

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 8, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

«1-ter. Nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 452-*quater* del codice penale, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1-*bis* ridotte di un terzo».

1.702

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"Parte sesta-*bis*.

**DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE**

Art. 318-*bis*. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia am-

bientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-*ter.* - (*Prescrizioni*). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dall'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-*quater.* - (*Verifica dell'adempimento*). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter.* L'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo a comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-*quinquies.* - (*Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o

alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. - (*Sospensione del procedimento penale*). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, «assunzione delle prove con incidente probatorio, negli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 318-septies. - (*Estinzione del reato*). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è tinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della convenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza son valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 152-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. - (*Norme di coordinamento e transitorie*). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte"».

1.358

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, BUCCARELLA

Ritirato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"Parte sesta-*bis*.

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-*bis*. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-*ter*. - (*Prescrizioni*). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore non recidivo, un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, in ogni caso non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, compreso il sequestro, con autorizzazione all'attuazione delle prescrizioni. È in ogni caso disposto il blocco di qualunque attività produttiva nelle more dell'attuazione delle prescrizioni.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-*quater*. - (*Verifica dell'adempimento*). - 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter*, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione e il pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-*quinquies*. - (*Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-*ter* e 318-*quater*.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento penale*). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-*quater*, commi 2 e 3, delle presenti norme.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-*quinquies*, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento preclude la richiesta di archiviazione e sospende il corso della prescrizione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. La sospensione non incide altresì sulle misure cautelari già adottate.

Art. 318-*septies*. - (*Estinzione del reato*). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-*quater*, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

Art. 318-*octies*. - (*Norme di coordinamento e transitorie*). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte"».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1345 e sui relativi emendamenti

La 1ª Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.343, che la disposizione ivi prevista, nel definire i compiti degli enti locali ai fini di tutela ambientale nell'ipotesi di abbandono di rifiuti, appare di eccessivo dettaglio e pertanto è suscettibile di ledere l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.340, 1.341, 1.342, 1.343 e 1.0.304.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.292, 1.293, 1.294 e 1.338.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.342 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1345. Em. 1.200, Fucksia	226	225	010	004	211	113	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.201, Nugnes e altri	224	221	010	048	163	111	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.202, Fucksia e altri	226	225	000	015	210	113	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1345. Emm. 1.203 e 1.204, Montevecchi e altri; Nugnes e altri	226	225	010	049	166	113	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.205 (testo 2), De Petris e altri	227	226	001	015	210	114	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.206, Arrigoni e altri	226	225	000	014	211	113	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.207, Susta e altri	228	226	010	039	177	114	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.208, Arrigoni e altri	229	228	001	021	206	115	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.209, Puglia e Caliendo	227	224	014	098	112	113	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.210, Nugnes e altri	224	221	001	105	115	111	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.211, Caliendo e altri	222	220	001	043	176	111	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.212, Caliendo e altri	224	220	002	101	117	111	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0390

del 12/02/2015 8.41.29

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.213, Nugnes e altri	223	219	012	089	118	110	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.214, Stefani e altri	225	223	000	056	167	112	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1345. Em. 1.215, De Petris e altri	224	222	003	054	165	112	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0390 del 12/02/2015 Pagina 2

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
BULGARELLI ELISA	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
CALDEROLI ROBERTO	A	A	C	A	C	F	A	F	A	F	C	F	A	F	C
CALEO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANDIANI STEFANO	A	A	C	A	C	F	C	F	A	F	C	F	A	F	C
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPPELLETTI ENRICO	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
CARDIELLO FRANCO															
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO															
CARRARO FRANCO	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C
CASALETTO MONICA	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE															
CASTALDI GIANLUCA	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
CATALFO NUNZIA	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
CATTANEO ELENA															
CENTINAIO GIAN MARCO															
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
CERVELLINI MASSIMO	C	F	F	F	F	C	C	C	F	R	C	F	F	C	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLUCCI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMAROLI SILVANA ANDREINA	A	A	C	A	C	F	A	F	A	F	C	F	A	F	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	A	C	
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	
CONSIGLIO NUNZIANTE	A	A	C	A	C	F	A	F	A	F	C	F	A	F	
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C	
CONTI RICCARDO															
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COTTI ROBERTO	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY												F	A	F	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0390 del 12/02/2015 Pagina 3

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C
D'ANNA VINCENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE															
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	A	A	C	A	C	F	A	F	A	F	C	F	A	F	A
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE												C	C	C	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	R	F	F	C
FASANO ENZO															
FASIOLO LAURA		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
FATTORI ELENA	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
FEDELI VALERIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO															
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0390 del 12/02/2015 Pagina 4

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	R	R	F	R	F	F	C
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	F
GAETTI LUIGI	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
GALIMBERTI PAOLO															
GAMBARO ADELE								C	F	F	C	F	F	C	F
GASPARRI MAURIZIO															
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI NICCOLO'															
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F
GIBIINO VINCENZO															
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	F	C
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F		F	F	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANATOLA MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRASSO PIETRO															
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IURLARO PIETRO															
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
LANZILLOTTA LINDA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEZZI BARBARA															
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGO EVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCIDI STEFANO	C	F	C	F	C	C	F	C	R	F	C	F	F	C	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0390 del 12/02/2015 Pagina 8

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000015														
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO															
VOLPI RAFFAELE															
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	A	F	A	A	C	C	C
ZIZZA VITTORIO															
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1345:

sugli emendamenti 1.209 e 1.210, la senatrice Amati avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bencini, Bernini, Bubbico, Caleo, Campanella, Cassano, Chiti, Ciampi, Cioffi, Cociancich, Colucci, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Fedeli, Formigoni, Giacobbe, Idem, Manassero, Mattesini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Parente, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Tomaselli, dalle ore 10.45, per attività della 10ª Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il senatore Renato Schifani ha comunicato che, in data 11 febbraio 2015, è stato eletto Presidente del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC). Il senatore Luigi Marino ha assunto la carica di Vicepresidente Vicario.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2015, ha inviato la determinazione n. 8/2015 del 3 febbraio 2015 relativa al Programma dell'attività della Sezione medesima per l'anno 2015 (Atto n. 492).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 11 febbraio 2015, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 10 febbraio 2015, n. 9, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Porto Torres (Sassari).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Vacciano, Molinari e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00246 del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Amati, Borioli, Caleo, Cardinali, D'adda, Stefano Esposito, Fasiolo, Favero, Mirabelli, Manassero, Morgoni, Orrù, Pezzopane, Puppato, Puglisi, Ranucci, Scalia, Sollo, Spilabotte, Vaccari, e Verducci hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01634 della senatrice Fabbri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 all'11 febbraio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 73

DI BIAGIO: sul rimpatrio delle salme dei migranti eritrei deceduti nel naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 (4-02268) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MUNERATO: sulla carenza di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-02017) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SIMEONI ed altri: sullo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Latina (4-01534) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, MUSSINI, CAMPANELLA, GAMBARO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI. – Il Senato,

premessi che:

le isole minori rappresentano una ricchezza territoriale, naturalistica, paesaggistica, culturale ed economica di assoluto rilievo, in Italia e in Europa. Non solo perché attorno alle loro bellezze di assoluto pregio si è da tempo sviluppato un interessante movimento turistico ma, soprattutto, perché sono un tratto distintivo della storia nazionale ed europea, un ambito di utile sperimentazione e di ricerca di efficaci e nuove modalità di tutela ambientale, nell'attività produttiva e nella vita quotidiana della comunità;

in gran parte delle isole minori, le attività economiche e la vita sociale delle popolazioni residenti è fortemente condizionata dalla qualità degli interventi pubblici a garanzia dei servizi essenziali, tra i quali premezzano quelli sanitari, quelli per l'istruzione e quelli connessi al trasporto di persone e merci;

il trasporto marittimo di collegamento delle isole minori alla terraferma è un «servizio pubblico essenziale» che deve essere garantito ai cittadini dallo Stato, o da altri enti pubblici allo scopo delegati dallo stesso Stato o individuati con legge, a prezzi socialmente sostenibili e, pertanto, tale servizio non può essere condizionato dall'esigenza delle società marittime di realizzare profitti;

l'organizzazione di tale servizio, per disposizioni di fonte comunitaria, è attribuito a soggetti di natura privatistica, così come per tutto il trasporto pubblico locale; appare, però, utile consentire che tali soggetti possano essere partecipati, anche con quote maggioritarie, dagli enti pubblici competenti ad assicurare il servizio essenziale a garanzia dei cittadini, residenti o non nelle isole minori;

tale situazione riguarda diverse regioni italiane ed europee, ma assume una particolare criticità in Sardegna, dove preoccupa la privatizzazione o cessione della società pubblica regionale Saremar a cui era stato assegnato il servizio;

la privatizzazione corrisponde agli orientamenti politici prevalenti in ambito comunitario e in relazione allo stato di pesante crisi finanziaria e gestionale nella quale la stessa società si trova, ma rischia di determinare una condizione di incertezza e gravi disfunzioni nel servizio, e soprattutto conseguenze negative sull'occupazione, ad iniziare dai lavoratori marittimi dipendenti della Saremar, e sull'economia delle isole minori delle coste sarde,

impegna il Governo:

1) a valutare percorsi idonei ad assicurare alle comunità isolate il «servizio pubblico essenziale» di collegamento marittimo con la terraferma;

2) ad intervenire, conseguentemente, anche nell'ambito dei provvedimenti normativi di propria competenza o a cui è delegato dal Parlamento, a consentire la partecipazione alle procedure di acquisizione della società Saremar e dei servizi assegnati anche ad un soggetto a partecipazione pubblica, anche maggioritaria;

3) a considerare in tali percorsi normativi e amministrativi forme di tutela rafforzata dell'occupazione dei lavoratori marittimi interessati alle privatizzazioni della società marittime pubbliche, anche attraverso il diretto coinvolgimento delle autonomie locali e in questo responsabilizzando pienamente le Regioni, e nel caso specifico della Saremar la Regione autonoma della Sardegna.

(1-00380)

Interpellanze

GINETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la magistratura onoraria trae origine dal disposto dell'art. 106, comma secondo, della Costituzione, che stabilisce che «La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli»;

il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1941, n. 28, recante «Ordinamento giudiziario», tuttora vigente, prevede varie figure di magistrato onorario;

secondo le originarie previsioni il magistrato onorario è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero mentre l'aggettivo «onorario» sta ad indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta;

con la riforma attuata con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, denominata «del giudice unico», sono state istituite due nuove figure: il giudice onorario di tribunale ed il vice procuratore onorario;

la disciplina è stata poi integrata da appositi provvedimenti del Ministero (ad esempio il decreto ministeriale 26 settembre 2007, «Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari» e il decreto ministeriale 26 settembre 2007, «Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale»);

il giudice onorario di tribunale (GOT) ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito; la durata in carica è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio e attualmente il loro numero è di circa 3.700 unità;

l'art. 71 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che alle procure della Repubblica presso il tribunale ordinario possano essere addetti magi-

strati onorari per l'espletamento delle funzioni che sono elencate nel successivo art. 72 nonché delle altre funzioni loro attribuite dalla legge;

il vice procuratore onorario (VPO) è un magistrato inquirente che rappresenta il pubblico ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad esempio nei procedimenti per interdizione);

i GOT ed i VPO a causa della necessità ed emergenza che caratterizza l'organizzazione giudiziaria sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di interi ruoli di cause ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all'opera dei magistrati togati;

valutato che dalla natura temporanea dell'incarico, originariamente prevista per la magistratura onoraria, consegue la mancanza di ogni forma assicurativa e previdenziale;

considerato che il servizio giustizia è essenziale per un moderno Stato di diritto e l'attuale complessità della vita socioeconomica obbliga ad adeguare le strutture giudiziarie e la sua organizzazione alle crescenti esigenze del Paese;

considerato, inoltre, che è opportuno dare continuità al servizio della giustizia ed al tempo stesso valorizzare le competenze nonché la produttività ed efficienza dimostrate da tutti i giudici onorari nella gestione dei procedimenti a loro affidati, che costituiscono il 60 per cento del contenzioso totale;

considerato, ancora, che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 riconosce la rilevanza della funzione della magistratura onoraria inserendola nell'assetto organizzativo del cosiddetto ufficio del processo ed in particolare l'articolo 50 testualmente stabilisce che: «Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

considerato, infine, che una riforma organica della disciplina ordinamentale della magistratura onoraria, che negli anni è andata acquisendo quote sempre più rilevanti di giurisdizione, è necessaria ed attesa da anni, per fornire razionali criteri sistematici e per superare la diffusa e generale situazione di precarietà, sia per la condizione personale e professionale degli stessi magistrati onorari che per la programmazione e gestione dell'attività giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ridefinire le competenze della magistratura onoraria in settori specialistici di minore complessità o allarme sociale;

se intenda promuovere la stabilizzazione dei giudici onorari nei ruoli della magistratura ordinaria estendendo le disposizioni di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, come integrate dalla legge 26 luglio 1984, n. 417, ovvero disporre la reiterazione degli incarichi temporanei dei giudici onorari attualmente in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista, previa conferma di idoneità ad ogni scadenza da parte del Consiglio superiore della magistratura;

quali iniziative intenda assumere per giungere ad uno statuto unico della magistratura onoraria avente disciplina omogenea rispetto all'accesso, alla formazione, al sistema disciplinare;

se ritenga di rivedere le regole che presiedono alla determinazione dei compensi e riconoscere agevolazioni di natura previdenziale coerenti con il carattere onorario e temporaneo della funzione nonché l'estensione, nelle forme compatibili, della tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

(2-00247)

RICCHIUTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 156 del 2012, relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui alla legge n. 148 del 2011, ha disposto la nuova organizzazione sul territorio degli uffici del giudice di pace;

la delega legislativa era volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell'art. 1 della legge n. 148 del 2011), al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, e dettava specifici principi e i criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, poi realizzata con il decreto legislativo n. 156 del 2012;

in particolare, la disposizione stabiliva che, per la selezione degli uffici del giudice di pace mandamentali da sopprimere, si debbano mantenere quelli che rispondono a 2 condizioni concorrenti: carico di lavoro per ufficio non inferiore alla produttività media nazionale per giudice di pace (pari a 568,3 procedimenti annui esauriti) e bacino di utenza pari ad almeno 100.000 residenti;

i carichi di lavoro dei singoli uffici sono stati calcolati rapportando i procedimenti sopravvenuti alla pianta organica, e da ciò è scaturito un elenco di 674 uffici da sopprimere, su un totale di 681, mantenendone quindi in vita solo 7;

l'ufficio del giudice di pace di Desio (Monza e Brianza) aveva un bacino di utenza di 20 comuni, con una popolazione residente pari a 403.566 abitanti ma è stato chiuso ugualmente;

è evidente che, nel prevedere l'abolizione dell'ufficio del giudice di pace di Desio, non si è tenuto conto dei principi e dei criteri fissati nella legge;

sul piano più generale con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 14 del 2014, che ridisegna la geografia giudiziaria nel nostro Paese, è entrato ufficialmente in vigore l'ultimo atto della

riforma iniziata nel settembre 2012 dal Ministro della giustizia *pro tempore* Paola Severino;

con questa riforma sono stati chiusi 30 tribunali e altrettante procure della Repubblica, 270 sezioni distaccate di tribunale e quasi 700 uffici del giudice di pace;

la situazione del tribunale di Monza, cui è stato assegnato il lavoro della sede distaccata di Desio, sia per quel che concerne il lavoro dei giudici togati sia per quel che concerne i giudizi di pace, è attualmente difficilissima;

per carenza di personale la dottoressa Anna Maria Di Oreste, presidente del tribunale di Monza, sostenuta dal procuratore della Repubblica, dottor Carnevali, ha disposto la chiusura del tribunale;

tale atto è stato poi impugnato dall'ordine degli avvocati e annullato dal TAR;

ad avviso dell'interpellante, la successione di questi atti e fatti denota una totale carenza di strategia nella cura dei problemi della giustizia italiana;

da molti anni c'è il blocco del *turn over*. I pensionati non vengono sostituiti, sicché le cancellerie dei tribunali italiani sono in progressivo depauperamento di personale, esperienza ed entusiasmo;

i cosiddetti precari della giustizia non hanno ottenuto una proroga del loro contratto e i dipendenti in servizio non sono retribuiti per il lavoro straordinario;

a giudizio dell'interpellante l'argomento della mancanza dei fondi è tanto pretestuoso quanto fallace, perché un sistema giustizia che non funziona è un costo per la società e per la sua economia ben più alto delle risorse ordinarie necessarie per far funzionare gli uffici;

nella giustizia penale è necessario riformare il regime della prescrizione dei reati, giacché solo così si arriverà concretamente a stimolare l'uso dei riti alternativi e a ridurre il numero di defatiganti dibattimenti che spesso si concludono con l'estinzione del reato per prescrizione. Questa è la strada maestra per reperire risorse e dedicarle ad attività di proficua amministrazione della giustizia;

nel comparto civile occorre far funzionare a pieno regime l'ufficio del processo per un'efficace programmazione dello svolgimento dei processi e delle risorse umane e tecnologiche da dedicarvi in modo differenziato e calibrato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione del tribunale di Monza e se intenda assumere iniziative specifiche, nell'ambito delle proprie competenze, per rafforzare quella sede giudiziaria, in attesa di farsi promotore di un'effettiva riforma della giustizia che si attende da troppo tempo.

Interrogazioni

PELINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il comma 413 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 2013) prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a un'intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

la misura consente una stabilizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012;

essa si applica esclusivamente al settore privato e ai lavoratori che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore, nel corso dell'anno, a 30.000 euro;

la misura è stata adottata mediante l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2014, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014»;

a giudizio dell'interrogante tale misura, premiale della produttività, costituisce un importante incentivo per i lavoratori e per le imprese e sarebbe necessario prevedere, anche per l'anno 2015, le medesime agevolazioni,

si chiede di sapere quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per promuovere, anche per il 2015, l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri menzionato e se, in che tempi e con quali modalità lo voglia adottare.

(3-01647)

BORIOLI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il nuovo piano di riorganizzazione aziendale predisposto da Poste italiane SpA prevede, tra l'altro, la razionalizzazione geografica degli uffici e l'accorpamento delle filiali su base provinciale;

nell'ambito di tale piano è stata prevista anche la chiusura in Piemonte di circa 40 uffici postali e l'apertura a giorni alterni di oltre 130 sportelli collocati in diversi piccoli comuni della stessa regione;

considerato che:

il piano così come predisposto da Poste, qualora dovesse realizzarsi, andrebbe a colpire proprio quei centri minori e quelle aree svantaggiate che hanno nel servizio postale un importante ed irrinunciabile punto di riferimento soprattutto in considerazione dell'età avanzata della popolazione che vive in tali luoghi;

pesanti sarebbero, inoltre, le ricadute che il piano determinerebbe anche sotto il profilo occupazionale anche per le oggettive difficoltà per il ricollocamento dei lavoratori coinvolti;

per il suo carattere universale il servizio postale deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro collocazione geografica e dalla loro condizione sociale, anagrafica ed economica;

a tale proposito è bene ricordare come l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 stabilisca che le prestazioni rientranti nel servizio universale devono essere fornite «permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane»;

inoltre, al comma 5, nel fissare le caratteristiche del servizio postale, stabilisce che «5. Il servizio universale è caratterizzato come segue: a) la qualità è definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione»;

considerato, inoltre, che:

i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica attualmente vigenti sono stati fissati dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto del 7 ottobre 2008, a cui è tenuto a uniformarsi il fornitore del servizio universale;

Poste italiane è una società per azioni il cui capitale è posseduto al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; sino all'anno 2016 e con possibilità di proroga fino al 2026, la società è tenuta ad erogare il «servizio universale», a fornire cioè alcuni servizi essenziali,

si chiede di sapere:

se sia stata verificata la congruenza del piano di riorganizzazione predisposto dal fornitore del servizio universale, Poste italiane SpA, con i criteri di distribuzione stabiliti dal decreto ministeriale del 7 ottobre 2008;

se i Ministri in indirizzo ritengano di condividere le linee strategiche ed organizzative adottate negli ultimi tempi da Poste italiane SpA soprattutto in riferimento al previsto piano di chiusura di numerose filiali

sull'intero territorio nazionale e allo «svuotamento» occupazionale che tale piano comporta;

in particolare, se non ritengano inaccettabili le decisioni assunte nell'ambito del piano nei confronti del servizio postale piemontese, che così come concepito priva di fatto numerosi centri e vaste aree della regione di un servizio essenziale ed indispensabile alla comunità;

in particolare, se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga necessario, nella sua qualità di garante e responsabile del servizio postale nazionale, intervenire presso Poste italiane SpA affinché riveda quanto previsto nel piano perché risulti idoneo a tutelare, in situazioni di particolare marginalità geografica, demografica e socioeconomica, il principio stesso di universalità del servizio;

quali iniziative di competenza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda assumere per evitare lo «svuotamento» occupazionale degli uffici postali piemontesi;

infine, come intendano intervenire per far sì che alle promesse di miglioramento dei servizi postali più volte annunciato da Poste italiane SpA seguano fatti e misure concrete, considerato che le problematiche rappresentate si pongono in stridente contrasto con il processo di rinnovamento e modernizzazione avviato negli ultimi anni dalla stessa azienda.

(3-01648)

LO GIUDICE, SPILABOTTE, CIRINNÀ, BATTISTA, CARDINALI, CORSINI, IDEM, MATTESINI, MORGONI, PEZZOPANE, SOLLO, VACCARI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il modello regolativo vigente in Italia a seguito dell'introduzione della legge Merlin (di cui alla legge n. 75 del 1958) ha relegato la prostituzione al giro d'affari sommerso in mano alla criminalità organizzata, alimentando di anno in anno e in maniera significativa il fenomeno della tratta di esseri umani;

numerosi Paesi, europei e non, hanno individuato modelli sostenibili di regolamentazione del *sex work*, incontrando il superamento dei costi economici e sociali prodotti dalle norme repressive;

secondo il rapporto Italia 2015 dell'Eurispes il 65,5 per cento della popolazione italiana si dichiara a favore della legalizzazione della prostituzione;

ad oggi è in attesa di essere discusso in Senato il disegno di legge n. 1201 in materia di «Regolamentazione del fenomeno della prostituzione»;

considerato che:

da mesi il presidente del Municipio IX di Roma, Andrea Santoro, tiene vertici con i comitati cittadini e l'amministrazione di Roma capitale per la realizzazione di un progetto di individuazione di una zona dell'Eur dove prostitute e prostituti possano esercitare la loro professione in sicurezza;

in quella direzione, il sindaco Ignazio Marino ha annunciato un'ordinanza volta a circoscrivere una «zona di tolleranza» nel IX Municipio,

al di fuori della quale è prevista un'intensificazione delle azioni di repressione attraverso sanzioni di 500 euro ai danni dei clienti di *sex worker*;

considerato altresì che a parere degli interroganti:

in nessun modo la repressione della clientela attraverso il recapito di «multe a domicilio» rappresenta un efficace strumento di contrasto allo sfruttamento della prostituzione e in nessun modo tale pratica sembra essere conciliabile con il diritto alla *privacy* della clientela,

si chiede di sapere:

quali strumenti e quali risorse il Governo abbia oggi in campo per colpire il fenomeno della tratta, per la fuoriuscita dalla prostituzione delle donne costrette dal *racket* o da situazioni di mancanza di effettiva libertà e consapevolezza, per il contrasto radicale ad ogni forma di prostituzione minorile;

se il Ministro in indirizzo intenda mettere a disposizione dei Comuni intenzionati ad avviare la sperimentazione della «zonizzazione» del fenomeno della prostituzione non coercitiva, gli strumenti necessari a sostenere l'azione di razionalizzazione della presenza del fenomeno su suolo pubblico con modalità che vadano incontro alle esigenze di sicurezza degli operatori e delle operatrici del settore e della popolazione residente;

se il Governo condivida l'esigenza di promuovere una diversa regolamentazione della prostituzione allo scopo di consentire una crescente regolarizzazione del settore, la maggiore sicurezza delle persone coinvolte e l'emersione alla legalità del valore economico prodotto.

(3-01650)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ZANONI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

molti comuni montani e collinari nell'area della città metropolitana di Torino, da oltre un anno, si trovano a vivere in una situazione di disagio. Infatti, lamentano una problematicità nell'usufruire del servizio di trasmissione televisiva Rai, pertanto, a fronte di 14 canali Rai, riescono a malapena a vederne qualcuno, ivi inclusi i canali principali (Rai 1, 2 e 3). In particolare nella zona della val Chisone, rileva la condizione particolarmente critica del comune di Roure, di 1.000 abitanti circa;

nel corso della seduta dell'8 maggio 2014, n. 243, l'interrogante aveva rappresentato in Aula la problematica citata, al fine di rendere pubblica una condizione, che impedisce a interi Comuni di usufruire del servizio pubblico;

ad oggi non è seguito alcun riscontro all'intervento in Aula né tantomeno, ad oggi, vi è stato alcun sensibile miglioramento nella fornitura del servizio televisivo Rai;

considerato che:

da pochi giorni è scaduto il termine per il pagamento del canone, che viene puntualmente versato dalle amministrazioni e dai cittadini dei comuni montani a fronte di una fruizione solo parziale del servizio;

tale condizione porta alla percezione di essere considerati «cittadini di serie B», stante la mancata risposta alle ripetute rappresentazioni di disagio, fatto questo che sta creando un malcontento diffuso tra la cittadinanza;

visti gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del contratto di servizio, con specifico riferimento alla copertura integrale sul territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adoperarsi con la massima sollecitudine presso l'azienda al fine di addivenire ad una risoluzione definitiva del problema esposto in premessa, anche alla luce della necessità, non più procrastinabile, di porre intere aree del nostro Paese nella condizione di usufruire di servizi essenziali.

(3-01646)

ORRÙ, SOLLO, PEZZOPANE, RUTA, FAVERO, Stefano ESPOSITO, FABBRI, PUPPATO, IDEM, CARDINALI, LO GIUDICE, SPILABOTTE, CANTINI, GUERRIERI PALEOTTI, AMATI, MATTESINI, MOSCARDELLI, RANUCCI, SPOSETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

secondo quanto rileva da recenti dichiarazioni di stampa il gruppo Ferrovie dello Stato avrebbe deciso di ridurre i treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia, aggravando ulteriormente la continuità territoriale della regione, nonché il diritto alla mobilità dei cittadini. Il nuovo piano prevedrebbe, a partire dal mese di giugno 2015, la soppressione delle navi che garantiscono il traghettamento dei treni da e per il territorio siciliano. Pertanto, i passeggeri in arrivo e/o in partenza dovranno scendere dal treno a Messina o a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e proseguire il viaggio via traghetto per poi riprendere nuovamente il treno;

le notizie relative ai tagli dei convogli hanno destato la preoccupazione di rappresentanti istituzionali locali e nazionali, nonché la presentazione di atti di sindacato ispettivo sia alla Camera che al Senato, ivi incluso l'atto 3-01604 sottoscritto anche dalla prima firmataria della presente interrogazione. Da più parti, inoltre, è stato richiesto un incontro chiarificatore con l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per verificare la veridicità di tali notizie e le reali intenzioni del gruppo;

in data 4 febbraio 2015 in sede di esame, presso l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, dello «Schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», Atto del Governo n. 132, si è svolta l'audizione informale dei vertici di RFI. In tale occasione, l'amministratore delegato, ingegner Gentile, ha sottolineato che la riduzione di parte dei treni a lunga

percorrenza da e per la Sicilia in realtà costituirebbe un progetto di rimodellazione dei servizi non legato ad esigenze di RFI e che tale ipotesi di nuovo modello sarebbe scaturita a seguito dello scadere al 31 dicembre 2014 del contratto di collegamento veloce nello stretto, affidato al consorzio Metromare, nonché all'assenza di un nuovo contratto, che non è stato possibile attivare per mancanza di copertura finanziaria. Secondo quanto reso noto in audizione, il progetto di rimodellazione, che dispone la soppressione del traghettamento dei treni passeggeri diurni, e la loro sostituzione con 18 corse veloci, sarebbe stato discusso nel corso di una riunione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza di delegazioni della Regioni Sicilia e Calabria, e dei sindaci di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. In tale occasione si sarebbe deciso di procedere sperimentando la soluzione delle corse veloci, con la raccomandazione avanzata dalle istituzioni presenti di organizzare comunque adeguata assistenza ai passeggeri, nonché di prevedere nel progetto ogni tutela possibile nei confronti dei lavoratori;

nonostante le informazioni fornite dai vertici di RFI, la soppressione dei collegamenti rischia comunque di ledere il principio di continuità territoriale, nonché aggravare una già pesante situazione economica, determinando un ulteriore fattore di isolamento del territorio siciliano e incidendo altresì sull'offerta turistica della regione con pesanti ricadute sui livelli occupazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adoperarsi con la massima sollecitudine al fine di: evitare che venga ulteriormente penalizzato il diritto alla continuità territoriale della Sicilia, messo a repentaglio dal progetto di soppressione di treni a lunga percorrenza da e per il territorio siciliano; impedire che vengano danneggiate l'economia e l'offerta turistica siciliana, con le conseguenti ricadute negative sui livelli occupazionali del territorio; scongiurare un'ulteriore penalizzazione dell'offerta di mobilità da e per il territorio siciliano, ancora ben lungi dall'essere all'altezza di adeguati livelli di efficienza.

(3-01649)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'ANNA. – *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* – Premesso che:

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza dei servizi giudiziari» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2014, entrato in vigore il 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 20 recita: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un

Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario Straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il conseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'Assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti. 1-*bis* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

a seguito della previsione normativa l'avvocato Harald Massimo Bonura è stato nominato commissario straordinario, che ha presentato nel termine previsto, una proposta di piano di riordino di Formez PA;

all'interno del piano il commissario evidenzia, tra l'altro: 1) un forte consenso della committenza pubblica nei confronti del Formez PA, specie a livello territoriale; *deep knowledge* delle strutture e delle procedure amministrative, centrali e locali, ed una radicata riconoscibilità a livello territoriale ed in particolar modo nel Mezzogiorno; alta specializzazione su alcuni settori di attività, strumentale all'attuazione delle politiche pubbliche, all'assistenza tecnica, alla gestione dei concorsi, al servizio al cittadino, all'attività di monitoraggio delle politiche pubbliche, al supporto all'attuazione delle riforme (si veda la «legge Delrio», di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56); 2) una solida situazione patrimoniale ed un buon assetto economico finanziario: prendendo a riferimento gli ultimi 14 esercizi finanziari, 12 sono stati conclusi in utile e, tra questi, gli ultimi 5. Il primo semestre 2014, inoltre, consolida questi risultati; 3) che il Formez PA segue procedure trasparenti per la selezione di collaboratori esterni e che le funzioni svolte non sono in sovrapposizione con quelle di altri soggetti pubblici quali l'Agenzia per la coesione territoriale, la scuola nazionale dell'amministrazione e l'Agenzia per l'Italia digitale; 4) una serie di possibili soluzioni per il futuro del Formez PA, che, a prescindere da quella prescelta, dovrebbero prevedere, necessariamente, alcune scelte di forte impatto tra cui la soppressione delle sedi «periferiche» di Napoli e Cagliari;

quest'ultima ipotesi, dove non supportata da motivazioni diverse da quelle esclusivamente economiche (come ad esempio i costi di affitto della sede che potrebbero essere abbattuti facendo ricorso o a strutture con costi più ridotti oppure al comodato d'uso su beni di amministrazioni socie), sarebbe, sicuramente, in contraddizione con quanto evidenziato dal commissario nel piano presentato all'assemblea dei soci, in cui sottolinea l'importanza del Formez PA per le regioni del Mezzogiorno e la strategicità della sua azione nei processi di accompagnamento alla spesa dei fondi comunitari e nel miglioramento della capacità istituzionale delle regioni obiettivo convergenza;

il Formez, Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (oggi Formez PA), è stato, ed è tuttora, un rilevante strumento di sostegno tecnico alle politiche di sviluppo delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali. Grazie alla costante analisi e valutazione del fabbisogno degli enti (sia su richiesta, sia anticipandone la domanda) ha svolto il proprio ruolo attraverso le leve della ricerca e dell'editoria specialistica, della formazione e della riqualificazione del personale, dell'assistenza tecnica alla progettazione, sperimentazione e implementazione di modelli organizzativi o gestionali innovativi e del reclutamento;

appare quantomeno singolare e disorientante la prospettata soppressione delle «sedi periferiche» (in un'accezione, in verità, poco rispettosa della storia ultra cinquantennale del Formez) e, in particolare, di quella di Napoli: un'ipotesi che appare in evidente controtendenza con quanto emerge dai rapporti Censis e Svimez sui fenomeni politici economici e sociali che attengono alla terza area metropolitana e seconda regione d'Italia, con interessi crescenti nel panorama delle regioni «obiettivo convergenza» e dell'intero bacino del Mediterraneo (di cui si candida ad essere la «capitale morale»);

per comprendere l'importanza del passaggio istituzionale che sta conducendo all'istituzione delle aree metropolitane, si può partire dalla rappresentazione del sistema urbano europeo recentemente proposta dall'OCSE (OECD, 2012) dove emerge che la città di Napoli è la quinta «città di fatto» più grande d'Europa: i dati Istat, d'altronde, ne confermano l'importanza strategica nel sistema italiano;

la sede campana di Formez PA (già laboratorio di tutte le esperienze realizzate, essendo stata individuata solo in essa la sede di ricerca e formazione delle regioni del Mezzogiorno, a partire dalla sua costituzione nei primi anni '60) ha consolidato nel tempo una capacità di intervento basata soprattutto sulle risorse tecniche interne: ciò che ha consentito, d'altronde, un riconosciuto, efficace e costante affiancamento alle amministrazioni destinatarie, nonché la gestione diretta di molte tra le più rilevanti attività di questi anni;

nella seduta del 14 novembre 2014 l'assemblea dei soci ha approvato, in particolare: una riduzione dei costi degli organi sociali non inferiore al 40 per cento di quanto complessivamente sostenuto, per tale voce, nell'esercizio 2013; una significativa riduzione dei costi di struttura; una semplificazione delle procedure interne; una profonda revisione della struttura organizzativa; il rafforzamento delle misure interne di trasparenza e accessibilità; l'accrescimento dell'effettività del controllo analogo; di dare mandato al commissario straordinario, ove possibile, di avviare immediatamente tutte le singole azioni coerenti con gli obiettivi quali-quantitativi; di confermare l'incondizionato mandato al commissario straordinario di garantire la piena continuità e lo sviluppo, in coerenza con gli obiettivi funzionali indicati nel piano, delle attività e della gestione dell'ente e, infine, di conferire mandato al commissario per l'attuazione della stessa delibera, con i più ampi poteri, dando atto che, all'esito di tale attività attuativa, si provvederà a convocare l'assemblea straordinaria del-

l'associazione per deliberare le modifiche statutarie necessarie per completare l'esecuzione della proposta,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per scongiurare l'eventuale soppressione delle sedi di Napoli e Cagliari privando così il Meridione, dal punto di vista culturale e produttivo, di un'istituzione che costituisce un'importante leva strategica per il rilancio di un'area, quale il Mezzogiorno d'Italia, motore potenziale della futura politica economica;

se per ridurre anche sensibilmente i costi di struttura attualmente sopportati si possa efficacemente ricorrere, per la sede del Foromez PA di Napoli, all'immenso patrimonio pubblico (eventualmente, anche ecclesiastico) disponibile nell'amplessima area metropolitana, il che consentirebbe di individuare, agevolmente, un'adeguata e più funzionale sede, nelle forme previste dalla più recente normativa;

se il piano di riordino proposto dal commissario straordinario preveda, in particolare, che il patrimonio culturale conseguito da Foromez PA non sia disperso ma, anzi, sia rafforzato per assistere e implementare i grandi cambiamenti di riforma in atto, costituzionali, organizzativi e finanziari che stanno interessando la pubblica amministrazione italiana.

(4-03424)

FRAVEZZI, LANIECE, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, LAI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che

il 5 novembre 2014, nel corso dell'audizione presso la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, l'amministratore delegato di Poste italiane Francesco Caio ha annunciato il piano di riorganizzazione della rete di sportelli postali su tutto il territorio nazionale che prevede la chiusura di circa seicento sportelli di Poste italiane a decorrere dal 2015; garantendo che comunque prossimità e presenza di copertura territoriale restano elementi funzionali al piano che il gruppo ha in mente;

considerato che:

molti degli uffici postali di cui il piano di razionalizzazione di Poste italiane prevede la chiusura, sono ubicati in territori montani o collinari;

secondo recenti notizie di stampa locale e comunicazioni ufficiali da parte del responsabile di Poste italiane in Trentino sembra che sia nell'intenzione dell'azienda chiudere 5 uffici postali nel territorio della provincia di Trento e ridurre l'orario di altri 3 uffici postali;

gli uffici postali interessati dalla chiusura sono quelli di via Chini a Trento, di Marco di Rovereto, di Bolognano d'Arco, di San Cristoforo e di Caoria nel Primiero;

gli uffici postali per i quali la società ha annunciato la riduzione di orario sono quelli di Lases, di Praso e di San Martino di Castrozza;

considerato in particolare che:

l'ufficio postale di Caoria nel Primiero si trova in un paese di alta montagna e ha un portafoglio consistente di libretti postali, di conti deposito e di prelievo pensioni che interessano in massima parte gli anziani;

Caoria dista più di 8 chilometri dall'ufficio postale più vicino e la strada da percorrere, soprattutto nel periodo invernale, è assai pericolosa;

l'ufficio postale di Caoria è il massimo centro di interesse e di aggregazione sociale per cui la sua soppressione rischia di produrre una «diaspora» con la conseguente scomparsa della stessa comunità;

l'ufficio postale di Bolognano d'Arco, dista circa 2,5 chilometri da quello centrale di Arco ma, per la sua favorevole ubicazione, serve anche il bacino d'utenza dell'oltresarca, zona naturalmente delimitata dal fiume e quindi, fisicamente, divisa dal resto del comune di Arco;

la zona dell'oltresarca negli ultimi anni si è espansa moltissimo, con un incremento costante della popolazione residente che oggi sfiora i 6.000 abitanti;

lo sportello di Bolognano non serve solamente i cittadini arcensi della zona d'oltresarca, ma anche persone residenti in altri comuni limitrofi in quanto risulta di più facile accesso e più pratico da raggiungere soprattutto nel periodo estivo in cui è più alta l'intensità del traffico;

lo sportello serve un numero importante di utenti, in media tra le 100 e le 200 persone al giorno;

l'utenza è varia, ma vi si recano soprattutto gli anziani che, oltre alla normale attività di ufficio postale, necessitano di consulenze per i propri libretti e depositi e per il ritiro delle pensioni;

lo sportello di Bolognano rappresenta un punto di riferimento per molte persone che si troverebbero in gravi difficoltà qualora dovesse chiudere;

considerato altresì che:

il servizio postale è un servizio di pubblica utilità e che, oltre al normale servizio di corrispondenza, fornisce oggi soprattutto servizi finanziari ed altri servizi utili;

se fossero confermati gli annunci di Poste Italiane, tali chiusure andrebbero ad unirsi alle già numerose soppressioni di sportelli avvenute negli ultimi anni e causerebbero ulteriori disagi alle famiglie trentine;

la chiusura dell'ufficio postale di Bolognano, in particolare, causerebbe una maggiore affluenza dell'utenza nell'ufficio postale di Arco centro, con conseguenti *file* e disagi anche per il personale dell'ufficio stesso;

tenuto conto che l'amministrazione comunale di Arco è disponibile a valutare e ad intervenire con eventuali agevolazioni sui canoni di locazione nonché a prevedere spazi più idonei per evitare la chiusura dell'ufficio postale di Bolognano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia opportuno richiamare gli addetti alla riorganizzazione degli uffici e degli sportelli postali ad una più attenta valutazione delle particolari situazioni locali, prestando attenzione

anche agli aspetti sociali ed economici che i citati sportelli postali assolvono evitando di procedere in base a scontati tagli lineari;

se non sia necessario riconsiderare le programmate chiusure degli uffici postali nella provincia di Trento e, in particolare, vista la straordinaria valenza sociale ed economica, quella degli sportelli postali di Caoria nel Primiero e di Bolognano d'Arco.

(4-03425)

ZIZZA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. – Premesso che:

nei giorni scorsi, la società Telcom SpA di Ostuni (Brindisi), un'importante azienda produttiva che da anni occupa circa 200 lavoratori contribuendo a sostenere l'economia del territorio brindisino, ha aperto la procedura di licenziamento per 65 unità lavorative, a causa di una persistente difficoltà economica dovuta al calo di commesse e di fatturato che da qualche anno investe la società, procurandone già in passato una riduzione di circa 39 unità lavorative;

il 7 febbraio 2015 si è tenuta un'affollatissima assemblea generale dei lavoratori, durante la quale è stato sancito lo stato di agitazione del personale nonché proclamato uno sciopero generale di 24 ore, per la giornata di martedì 10 febbraio, mediante il blocco delle attività lavorative a causa delle inesistenti relazioni sindacali con la direzione aziendale, cosa che determina la difficoltà di venire a conoscenza dei piani industriali e, quindi, degli sviluppi futuri in tema imprenditoriale e occupazionale dell'azienda;

i lavoratori hanno espresso le loro difficoltà nel continuare a vivere con il provento degli ammortizzatori sociali e la conseguente forte preoccupazione di perdere il posto di lavoro. Tutt'al più, vi è una difficoltà oggettiva nell'affrontare ritmi di lavoro stressanti, attraverso un'approssimata organizzazione del lavoro unilaterale;

nella giornata di mercoledì 11 febbraio si è tenuto un *sit-in* di protesta dei dipendenti nelle vicinanze della stessa azienda e del palazzo comunale;

dal 2008 l'Italia sta vivendo un periodo di congiuntura economico-finanziaria negativa che ha messo in seria difficoltà molte aziende pugliesi, in particolare nel territorio brindisino;

a giudizio dell'interrogante sarebbe auspicabile un rapido intervento in favore dei lavoratori della Telcom SpA nonché di tutte quelle imprese e dipendenti che giornalmente devono affrontare condizioni precarie di lavoro, di difficile risoluzione a causa della grave e perdurante crisi che tuttora è in atto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per salvaguardare l'occupazione dei lavoratori brindisini ed evitare un ennesimo collasso economico per le aziende del settore che operano nel territorio;

se ci sia la volontà di proporre interventi riorganizzativi ed investimenti sostanziali per superare l'attuale periodo di difficoltà

(4-03426)

SPILABOTTE. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Premesso che:

alla firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è giunta notizia in merito al licenziamento, poco chiaro, di una lavoratrice socialmente utile, che prestava servizio presso il Comune di Aquino (Frosinone), la signora A.M.M.;

ella è stata in servizio presso il Comune di Aquino, in qualità di lavoratore socialmente utile (LSU), dal 1997 e fino alla data del 28 luglio 2014, inizialmente con l'attribuzione della categoria C (geometra), successivamente retrocessa alla categoria B;

nel quadriennio 2001-2004, l'interessata veniva inserita nel progetto del «Cantiere scuola» del Comune, in occasione dell'apertura del museo civico, svolgendo la funzione di assistente museale, nel cui ambito avrebbe dovuto acquisire una «stabilizzazione» lavorativa con l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Comune, come da delibere n. 243 del 3 ottobre 2000, n. 206 del 24 giugno 1999, n. 295 del 21 novembre 2000 e n. 305 del 13 dicembre 2001;

alla scadenza del progetto, invece, suo malgrado, riprendeva la qualifica di LSU per non essere stata stabilizzata, contrariamente alla previsione (delibera comunale n. 310 del 5 dicembre 2003). In tale veste formale di LSU, continuava a lavorare per il Comune di Aquino fino al mese di dicembre 2011, occupandosi, sostanzialmente, di «servizi amministrativi», per 20 ore settimanali nell'ambito dell'ufficio «elettorale e commercio» e partecipando ai corsi di formazione riservati ai dipendenti comunali, quali quelle relative allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e all'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui acquisiva la relativa qualifica;

in ossequio alla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori LSU, nel periodo dicembre 2011-giugno 2014, il Comune di Aquino provvedeva all'assunzione a tempo determinato e parziale di 2 unità lavorative LSU, tra cui la signora M., che in tale periodo ha quindi svolto, come dipendente pubblico, le stesse mansioni, con lo stesso orario, già svolte in veste formale di LSU;

successivamente, con nota prot. 4552 del 6 giugno 2014, il Comune le comunicava l'interruzione del rapporto di lavoro in corso a seguito della determinazione n. G07940 del 30 maggio 2014 della Direzione del lavoro della Regione Lazio, con la quale tutte le convenzioni stipulate per gli incentivi all'assunzione degli LSU venivano annullate in autotutela, nonché della successiva determinazione n. G08005 del 3 giugno 2014 della Direzione del lavoro della Regione. La signora M. veniva licenziata e reinserita nelle liste LSU, a disposizione degli enti che ne richiedevano l'utilizzo;

in data 4 luglio 2014, con delibera di Giunta comunale n. 117, la signora, in qualità di LSU, veniva riutilizzata dall'ente comunale, che ravvedeva la necessità di disporre di altre risorse di personale a supporto e sostegno delle attività comunali tramite l'impiego di lavoratori socialmente utili non a carico del bilancio comunale, venendo inquadrata come categoria B, da adibire a servizio SUAP, archivio, cerimoniale, eventi, rappresentanza, tenuta ed aggiornamento del sito *web*;

la delibera era immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

è accaduto che, qualche giorno dopo, precisamente il 10 luglio 2014, il Comune invitava, con note prot. n. 5583, n. 5584 e n. 5585, 3 ditte (A.C., L.M. e R.P.) a partecipare a una gara di appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria del territorio, specificatamente il taglio dell'erba;

il signor L.D.P., figlio della signora L.M. (omonima titolare di una delle 3 ditte invitate) chiedeva alla signora A.M.M. di aiutarlo, per conto della madre, a richiedere chiarimenti al Comune, in merito all'esecuzione dei lavori, visto che nella lettera d'invito non erano riportate le minime informazioni (mancata quantificazione della superficie, mancata predisposizione dell'elenco delle aree archeologiche e determinazioni delle strade comunali, eccetera), indispensabili per poter presentare un'offerta adeguata;

la lettera-offerta concludeva che «non è possibile alla scrivente ditta calcolare le ore e la tipologia degli interventi da mettere in atto, ritenendo stimabile comunque la somma stanziata di € 3.500,00 annui come insufficiente, comunque, per il lavoro richiesto. Ciò detto la scrivente ditta ritiene necessario che codesto ufficio comunale riformuli l'invito, corredandolo di maggiori dettagli ... tale da poter essere messa in condizione di formulare la giusta offerta attraverso una maggiore e dettagliata informazione sui lavori richiesti»;

in data 16 luglio 2014, la ditta L.M. depositava al protocollo del Comune la suddetta lettera di richiesta chiarimenti in relazione all'invito alla gara, alla cui stesura era stata aiutata dalla signora M.;

la missiva non veniva presa in considerazione, tanto che, in data 17 luglio 2014, la gara veniva aggiudicata alla ditta R.P., unica ditta a presentare offerta, come da determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 106 del 21 luglio 2014;

lo stesso giorno, il signor D.P. veniva convocato d'urgenza presso il Municipio dall'assessore Carlo Risi dove, alla presenza degli altri amministratori (il sindaco Libero Mazzaroppi, il vice sindaco Marcantonio Iadecola e gli assessori Luca Di Ruzza e Federica Di Sotto), gli veniva chiesto con insistenza, in particolare dal sindaco e dall'assessore Risi, chi fosse l'autore della richiesta di chiarimenti presentata dalla madre, ritenendo che né quest'ultima né egli stesso fossero in grado di scrivere correttamente una tale richiesta;

D.P. dichiarava che aveva dato degli appunti alla signora M., la quale si era limitata a trascriverli in forma di lettera, in risposta all'invito per la gara di manutenzione del verde pubblico;

il Sindaco, al dire di D.P., si mostrava preoccupato del fatto che V.F., marito della signora M. e dipendente comunale, avrebbe potuto parlare della lettera al signor Gianfranco Di Sotto, ex assessore comunale, il quale ne avrebbe potuto riferire a sua volta a R.D.B., i quali avrebbero potuto additare a sospetto la procedura di aggiudicazione della gara alla ditta R.P., in quanto favorita dall'impossibilità della ditta L.M.a formulare un'offerta;

il signor D.P. riferiva immediatamente alla signora A.M.M. e al marito V.F., l'accaduto;

in data 23 luglio 2014, il Comune, con nota prot. n. 5922, in seguito alla ripresa delle attività del progetto LSU, riassegnava alla signora M. i compiti da assolvere, corrispondenti a quelli già in precedenza svolti, ovvero: servizi amministrativi; SUAP; archivio; cerimoniale (eventi, rappresentanze);

in data 27 luglio, in seguito a quanto riferitole da parte di L.D.P., la signora M. telefonava al sindaco per chiarimenti in merito ai presunti «problemi» creati all'amministrazione a causa della lettera di richiesta di chiarimenti, chiedendogli un incontro urgente per il giorno successivo. Questi rispondeva che, per colpa della lettera, il signor R.D.B. il 25 luglio 2014 aveva richiesto a mezzo di PEC l'accesso agli atti della gara, creando seri problemi agli amministratori;

dopo la richiesta di accesso agli atti da parte di D.B. del 25 luglio 2014 e la successiva richiesta di incontro, rivolta senza esito al sindaco il Comune di Aquino in data 28 luglio 2014 sospendeva temporaneamente l'utilizzo degli LSU;

successivamente, in data 30 luglio, a soli 7 giorni dalla nota prot. n. 5922 del 23 luglio 2014, con la quale si assegnavano alla signora M. funzioni a carattere amministrativo, il Comune, sorprendentemente, adottava e pubblicava la delibera n. 134, con la quale si annullava il contenuto della delibera n. 117 del 4 luglio 2014 di riutilizzazione della signora, da parte dell'ente comunale, come LSU di «Categoria B da adibire a servizio SUAP, archivio, cerimoniale, eventi, rappresentanza, tenuta ed aggiornamento del sito web». La signora M. veniva revocata dall'incarico precedentemente affidatole con la motivazione che da «una più attenta e ponderata disamina delle esigenze funzionali dell'Ente, necessita di potenziare i servizi esterni dotandosi, in sostituzione della categoria B, di un'altra categoria A»;

ciò in netto contrasto con l'atto deliberativo n. 77 del 10 luglio 2013 relativo alla rideterminazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, dove non è prevista alcuna ulteriore categoria A, in aggiunta a quelle già in servizio, a fronte della conferma del fabbisogno triennale della categoria B, ricoperta dalla signora M.;

della revoca l'interessata non veniva né preavvertita né avvisata in alcun modo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e se, rispetto alle loro prerogative, vogliano accertare e valutare i fatti anche intervenendo, per quanto di competenza, in merito al caso della lavoratrice LSU in questione.

(4-03427)

PEPE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie.*

– Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'ex decreto ministeriale 468/2001, «Regolamento recante: »Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale«» nel programma delle bonifiche per la Basilicata viene individuata l'area industriale ex Liquichimica di Tito (Potenza) al cui interno sono presenti fabbricati e impianti parzialmente demoliti, *silos* e serbatoi fatiscenti di ammoniaca, rifiuti sparsi, vasche contenenti acque reflue e fanghi di depurazione, fosfogessi, scorie siderurgiche, amianto eccetera;

su richiesta del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (nota n. 11047/RIBO/DI//B del 16 novembre 2001) in data 22 gennaio 2002 il Comune di Tito trasmetteva la cartografia con la perimetrazione del sito;

con il decreto ministeriale 8 luglio 2002, «Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Tito», viene perimetrato il SIN comprendente tutto l'agglomerato industriale di Tito scalo (area pubblica ex Liquichimica e lotti privati);

le aree ricadenti nel perimetro, sia pubbliche che private, dovevano essere sottoposte a «caratterizzazione» e messa in sicurezza di emergenza, nonché bonificate, sottoposte a ripristino ambientale e monitorate;

il 14 marzo 2005 veniva emessa (ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000) ordinanza del sindaco di Tito alla Daramic di procedere all'utilizzo dell'impianto di depurazione ed in data 3 agosto 2005 venivano emesse le ordinanze del sindaco n. 1014 e n. 1021 di divieto di utilizzo e di prelievo dell'acqua dei pozzi, per uso potabile e/o irriguo, su tutta l'area industriale, compresa una fascia di 100 metri dal limite dell'area industriale, fino alla verifica della compatibilità con i valori di cui al decreto ministeriale 471 del 1999, provvedimenti ad oggi tuttora in vigore;

venivano notificate, da parte del Comune di Tito a tutte le aziende insediate nell'area del consorzio ASI le relative diffide per la predisposizione dei piani di caratterizzazione dell'area, così come richiesto dal Ministero dell'ambiente per la messa in sicurezza e bonifica in sede di conferenza decisoria;

in data 21 settembre 2009 su richiesta del Ministero, il sindaco emetteva ordinanza di divieto assoluto dell'utilizzo delle acque del torrente Tora, notificata a tutti i proprietari dei terreni confinanti con il torrente, ricadenti nel territorio comunale, ordinanza tuttora in corso;

la Direzione generale e della Tutela del territorio, con nota del 2 agosto 2011 prot. 24863/TRI/DI, lamentava la mancata comunicazione ad opera della Regione Basilicata e del Consorzio per lo sviluppo industriale dei monitoraggi relativi alle acque di falda e del torrente Tora (altamente inquinato) ed affluente di sinistra del fiume Basento ed iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Potenza;

nella stessa nota si lamentava la mancanza di comunicazioni circa le nuove attività che si sarebbero dovute realizzare nell'area SIN di Tito zona industriale;

il 30 settembre 2013 con determina dirigenziale n. 33736 dell'ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, a firma del dirigente Antonio Santoro (dirigente imputato nel processo tuttora in corso «Fenice» per disastro ambientale) veniva autorizzata la realizzazione di un sito per un impianto unico per recupero, riserva e deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'area SIN di Tito zona industriale alla ditta Ageco Srl di Tito;

l'autorizzazione provinciale veniva realizzata in netto contrasto con quanto definito nella conferenza di servizio del Ministero dell'ambiente sull'area, il cui parere è vincolante al 100 per cento rispetto a qualsiasi opera o lavoro che debba essere svolto all'interno dell'area SIN;

risulta all'interrogante la realizzazione, finanziata al 100 per cento, di un opificio completamente all'interno dell'area per il deposito, lo stoccaggio e la trasformazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in CDR (combustibile da rifiuti) da parte della società Ageco, il cui amministratore sarebbe stato arrestato dalla Direzione investigativa antimafia della Basilicata nel dicembre 2012 per associazione a delinquere, smaltimento illecito dei rifiuti, truffa e falso e la cui società cambiava l'assetto societario nominando amministratore la coniuge del precedente amministratore e continuando a percepire finanziamenti, a vincere appalti, mentre risulta che il manovratore il 15 marzo 2015 sarà sotto processo a Potenza quale principale imputato nel processo denominato «Monnezzopoli»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se le autorizzazioni rilasciate alla ditta Ageco Srl siano tuttora valide o siano decadute per carenza di requisiti essenziali;

se la Regione Basilicata abbia utilizzato fondi del Ministero dello sviluppo economico per finanziare attività non in linea con gli obblighi scaturenti da precise direttive del Ministero dell'ambiente;

se intendano avviare un'approfondita indagine rispetto alle mancanze riscontrate negli atti successivi agli obblighi derivanti dal documento trasmesso dal Ministero dell'ambiente alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, che è parte della conferenza di servizi, ed al Consorzio per lo sviluppo industriale soggetto al quale per anni sono stati affidati gli obblighi di gestire i fondi per la bonifica dell'area di Tito zona industriale.

(4-03428)

DIVINA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

da informazioni in possesso dell'interrogante risulterebbe che all'appuntato dei Carabinieri Agostino De Pasquale, in servizio a Trapani, sarebbe stato fatto oggetto di una serie di accuse che la magistratura puntualmente ha rigettato, con sentenze irrevocabili, con la motivazione «perché il fatto non sussiste»;

a causa di queste vicende giudiziarie sarebbe stato trasferito da Mazara del Vallo a Trapani:

De Pasquale a seguito dell'assoluzione con formula piena chiede di essere reintegrato nei suoi diritti e nello specifico di essere riassegnato al suo posto di lavoro precedente a Mazara del Vallo, in sostanza chiedendo il pieno reintegro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se essa corrisponda al vero;

se risulti che cosa impedisca di ottemperare alla richiesta del militare, ossia che gli vengano riconosciuti tutti i diritti e le condizioni di lavoro precedenti.

(4-03429)

FAVERO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

come risulta da notizie apprese a mezzo stampa, il signor Kassim, 37 anni, di origini marocchine, residente in Italia con regolare permesso di soggiorno, è stato detenuto nella casa circondariale di Biella fino all'anno 2013;

finito il suo periodo di detenzione, gli veniva notificato, ai sensi della normativa vigente, un ordine di espulsione, a causa del mancato rinnovo del permesso, che egli non aveva potuto rinnovare essendo detenuto;

fatta opposizione al decreto di espulsione davanti al giudice di pace di Biella, l'esito della stessa rimane ancora pendente dopo 2 anni dall'inizio dell'istruttoria giudiziaria;

parallelamente il signor Kassim avrebbe fatto ricorso alla Corte d'appello di Trieste per ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendosi convertito alla religione cristiana durante il suo periodo di detenzione in carcere. In Marocco, rischierebbe infatti il reato di apostasia (la quale prevede la rinuncia alla propria religione) che, secondo quanto dichiarato dal suo legale e da alcune pubblicazioni internazionali, sarebbe punito con alcuni anni di reclusione. L'udienza sul caso sarebbe stata fissata nel gennaio 2016;

in tale condizione di clandestino, in attesa dell'esito del ricorso avverso il decreto di espulsione e la richiesta di permesso umanitario, nel novembre 2014 il signor Kassim ha ricevuto, durante la festa della Polizia municipale della città, un premio da parte del Comune di Torino come «cittadino esemplare» per aver ritrovato e riconsegnato, la scorsa estate, una borsa smarrita da un vigile, contenente una pistola Beretta e tesserino di riconoscimento;

recentemente, egli veniva nuovamente fermato dalle forze dell'ordine, identificato in Questura e condotto al centro di identificazione e espulsione di Torino. Il recluso ha deciso quindi di presentare una nuova richiesta di asilo ribadendo i motivi umanitari già esposti. Tale richiesta sarà esaminata nei prossimi giorni;

considerato che:

il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione. L'articolo 10, terzo comma, della legge fondamentale prevede, infatti, che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;

in particolare, la tutela della libertà religiosa è garantita, oltre che dalla nostra legge fondamentale, anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, cui il Marocco aderisce, che, ai sensi dell'articolo 18, include in tale diritto la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti;

le lungaggini burocratiche, connesse all'amministrazione della giustizia italiana, non hanno finora consentito che venisse emessa una sentenza definitiva sul caso del signor Kassim e sui ricorsi da lui presentati;

egli ha infine dimostrato, a parere dell'interrogante, pur nella difficile situazione in cui si trova, il suo alto senso civico e di responsabilità, che gli ha permesso di ottenere un riconoscimento istituzionale da parte del Comune di Torino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quale sia la loro valutazione in merito e quali atti di propria competenza intendano adottare perché sia assicurata al signor Kassim la piena tutela dei suoi diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione italiana e dai trattati internazionali, anche evitando che sia messa in pericolo la sua libertà personale attraverso una sua espulsione dall'Italia.

(4-03430)

CAPPELLETTI, DONNO, FUCKSIA, SERRA, GIROTTO, MORRA, BERTOROTTA, SANTANGELO, AIROLA, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, PAGLINI, COTTI, PUGLIA, BLUNDO, GIARRUSSO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la superstrada a pedaggio Pedemontana veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, e costituisce una delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 è stato nominato il commissario delegato per l'emergenza

determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, nella persona dell'ingegner Silvano Vernizzi, nomina che è stata più volte rinnovata;

considerato che:

il commissario straordinario provvede, anche a mezzo di ordinanze in deroga, ad ogni disposizione vigente, ma pur sempre nel rispetto dei principi ispiratori della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantiti e tutelati dall'art. 97 della Costituzione, quali i principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione, economicità e proporzionalità;

uno dei comuni maggiormente interessati dalla realizzazione dell'opera è il comune di Breganze (Vicenza) e l'amministrazione comunale ha più volte incontrato il commissario Vernizzi sottoponendo alla sua attenzione alcune modifiche del progetto;

risulta che l'amministrazione comunale di Breganze non ha posto al concessionario e al commissario richieste inattuabili da un punto di vista procedurale, né da un punto di vista tecnico. Le modifiche richieste sono tutte volte a migliorare l'integrazione dell'opera con il contesto ambientale, la vita dei residenti sul territorio e le connessioni viarie e ciclo-pedonali esistenti, che vengono in gran parte eliminate con la superstrada Pedemontana veneta a pagamento;

considerato inoltre che:

Breganze è una nota località turistica, terra di produzione di vini DOC e porta di accesso per l'altopiano di Asiago, e la superstrada è un manufatto definitivo, di rilevante impatto ambientale, i cui influssi condizioneranno in maniera irreversibile l'intera area negli anni a seguire;

molte richieste sono state prese in considerazione dal commissario Vernizzi in occasione degli incontri, ma sono state ignorate in fase di esecuzione;

il commissario ha inviato una lettera al presidente della Regione Veneto Luca Zaia in cui si specifica che la continuità delle complanari sul tratto dell'attuale «Gasparona» strada provinciale 111, gratuita (il cui sedime accoglierà in gran parte la nuova Pedemontana veneta a pedaggio) avrebbe «una conseguente significativa riduzione del traffico transitabile sulla Superstrada» a pagamento e quindi «esporrebbe la Regione, quale soggetto concedente, ad una significativa richiesta di ristoro economico da parte del Concessionario, non tanto connesso alla fase realizzativa delle opere, quanto piuttosto a quella della successiva gestione, per il necessario riequilibrio del piano economico finanziario», così come stipulato nel *project financing*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se intenda attivarsi presso i soggetti competenti al fine di accertare il rispetto dei principi previsti dalla Costituzione;

se intenda adoperarsi per limitare l'ingente impatto ambientale che l'opera avrà sul territorio considerando le eventuali modifiche suggerite

dall'amministrazione comunale di Breganze, in particolare relativamente alla modifica alla complanare;

se il *project financing* prevedesse sin dall'origine di utilizzare il traffico locale per un ritorno economico.

(4-03431)

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO. – *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in base alla legge 4 novembre 2010, n. 183, la trasformazione del rapporto di lavoro in *part-time* non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata;

quindi, secondo la citata legge, di fronte ad un'istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha più l'obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La valutazione dell'istanza da parte dell'amministrazione si deve basare su 3 elementi: la disponibilità nell'ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica; l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell'altra attività non deve essere incompatibile con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione; l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente;

considerato che:

nella pubblica amministrazione sono in corso contratti *part-time*, concessi da molti anni, che creano oggettive difficoltà di gestione dell'attività d'ufficio. Nel caso di dipendenti che lavorano solo 2 giorni alla settimana, ad esempio, non si necessita di aumentare le ore di presenza, bensì di modificarne la distribuzione, per esempio da 2 a 4 giorni, anche per migliorare i servizi al pubblico;

l'articolo 16 della legge n. 183 del 2010, recante «Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale», prevede espressamente quanto segue: «In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008»;

putroppo, avendo tale disposizione limitato ai soli 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 183 la nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non è più consentito alla pubblica amministrazione di modificare unilateralmente il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno;

è infatti accaduto che quando, presso il Tribunale di Trento, era stato modificato il tempo *part-time* di una dipendente in base alla normativa del 2010, questa aveva fatto ricorso e la giustizia trentina le aveva dato ragione. Ma poi la Corte di giustizia europea, alla quale ci si è rivolti proprio per questo caso, ha invece riconosciuto che la modifica unilaterale del rapporto di lavoro è possibile se lo prevede una norma e se la modifica viene effettuata nei tempi previsti dalla normativa stessa, e, nella legge n. 183 del 2010, erano previsti 180 giorni;

la Corte ha motivato la propria decisione spiegando che: l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato e che in virtù della legge n. 183 del 2010 del 4 novembre 2010, tutte le Amministrazioni Pubbliche possono (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati;

considerato l'intervento della Corte di giustizia, l'interrogante è del parere che sarebbe opportuno riproporre la norma del 2010, così da riaprire i termini per evitare situazioni di privilegio e rendere più efficiente la macchina pubblica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non siano del parere che vada ripristinata la disposizione prevista dall'articolo 16 della legge n. 183 del 2010.

(4-03432)

DIVINA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nella comunità scientifica si intende normalmente come affido materialmente condiviso (*shared custody*) quella forma di affido in cui non meno del 33 per cento del tempo (e fino al 50 per cento) viene trascorso dal minore, dopo la separazione dei genitori, presso ognuno dei genitori;

è di recente pubblicazione il testo «Wechselmodell» nel quale la professoressa dell'università di Norimberga Hildegunde Sunderhauf ha selezionato gli unici 50 studi sulle modalità di affido dei minori, pubblicati tra il 1977 e il 2014, su riviste internazionali scientificamente riconosciute. Nella sua metanalisi l'autrice ha analizzato in modo rigoroso le conclusioni dei singoli studi e le loro interazioni, traendone una valutazione complessiva, le cui considerazioni finali appaiono inequivocabili: 2 studi (4 per cento) hanno dato risultati negativi rispetto all'affido materialmente condiviso; in 11 studi sono stati segnalati effetti negativi neutralizzati da

altri effetti positivi; mentre 37 degli articoli presi in considerazione (74 per cento), hanno prodotto inequivocabili risultati positivi per l'affido materialmente condiviso;

sulla rivista dell'Associazione degli psicologi americani (APA) è stato pubblicato recentemente un articolo scientifico che contiene una revisione metanalitica dei più autorevoli studi mondiali sul tema dell'affido condiviso di bambini sotto i 4 anni. L'articolo conclude testualmente: «In generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei bambini piccoli tra le due case in modo il più uguale possibile. Il pernottamento dei bambini nella casa del papà non crea problemi, ma favorisce nei bambini la consapevolezza che l'accudimento è compito di entrambi i genitori e non di uno solo di loro. (Warshak, 2014)»;

lo studio svedese del 2013 di Malin Bergstrom in collaborazione con l'università di Stoccolma e l'istituto «Karolinska» ha poi evidenziato su 164.580 ragazzi svedesi che i parametri migliori relativamente a disturbi psicosomatici, benessere fisico, psicologico e sociale, malattie mentali e insoddisfazione circa le relazioni coi propri genitori sono quelli di coloro che vivono in famiglie intatte, ma i minori che trascorrono tempi sostanzialmente eguali presso i due genitori si confermano la miglior struttura familiare tra tutte quelle delle famiglie separate;

la grande ricerca di Jablonska Lindbergh su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni ha rilevato positive influenze dell'affido paritetico sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica agiti e subiti) e soprattutto sul *distress* mentale. Benefici della residenza alternata assolutamente analoghi sono stati inoltre riconosciuti dalla grande ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da «Sweden statistics» per conto del Ministero degli affari sociali: il doppio domicilio risulta anche qui, nell'indagine ministeriale di un Paese noto per la sua serietà e il suo *welfare*, la miglior sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate: si dimostrano minori rischi per bullismo, insoddisfazione scolastica, bassa qualità di vita e malattia psichica;

un'altra ricerca pubblicata su «Children & Society» nel 2012, condotta da ricercatori indipendenti delle università di Bethesda, della Groenlandia, di Stoccolma, di Yvaskula (Finlandia), di Copenhagen, di Akureyri (Islanda), di Goteborg, su 184.496 minori in 36 società occidentali (Italia inclusa), ha osservato che i bambini che vivono in sistemazione di collocamento materialmente congiunto (con suddivisione approssimativamente paritaria dei tempi) riportano un più alto livello di soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango (pari a 0,26 punti) più basso dei bambini nelle famiglie unite;

considerato che:

la distribuzione dei tempi di coabitazione in uso presso i tribunali italiani non segue però queste linee scientifiche e, come si può vedere anche dalle bozze di separazione consensuale pubblicate sui siti di alcuni tribunali, essa non si discosta da distribuzioni *standard* molto asimmetriche:

circa l'83-85 per cento del tempo con un genitore, quasi sempre la madre, e circa il 17-15 per cento con l'altro genitore, quasi sempre il papà. Ciò comporta facilmente la perdita di una figura genitoriale con danni di natura psicologica e sociale, che appaiono già nei primi anni, ma spesso si accentuano nell'età della adolescenza: dispersione scolastica, gravidanze indesiderate, povertà, tabagismo, tossicodipendenza, microcriminalità e altro;

con questo orientamento l'Italia si colloca agli ultimi posti in Europa in quanto a difesa del diritto del minore alla bigenitorialità, come espresso con importanti ricerche comparative presso il Parlamento europeo e l'Alto commissariato per i diritti umani dell'ONU, dal pediatra Vittorio Vezzetti; i minori sono quindi particolarmente esposti a notevoli danni per la salute essendo ormai comprovato che la monogenitorialità e la carenza di cure possono portare a danni biumorali, ormonali e persino cromosomici (attraverso un danno della porzione telomerica dei cromosomi che rende quest'ultimi più sensibili a fattori di *stress* con conseguente aumento di numerose malattie tra cui i tumori),

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo al riguardo e se non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di promuovere iniziative conseguenti di fronte a questa evidente contraddizione tra risultanze scientifiche e prassi giudiziarie, al fine di tutelare le generazioni future, che sempre più spesso si trovano a fronteggiare la separazione della propria coppia genitoriale (circa 80-90.000 minori ogni anno) secondo modalità tutt'altro che ottimali.

(4-03433)

GIROTTO, SCIBONA, CASTALDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 13 ottobre 2014 ANAS SpA ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto «Accordo quadro per la produzione, fornitura e consegna di barriere stradali delle tipologie H2BP e H2BL, H3BP e H3BL, H4BP, progettate da Anas SpA, nonché eventuali pezzi speciali richiesti, presso i punti di prelievo istituiti dal fornitore per ciascuno dei lotti», relativo all'aggiudicazione dei seguenti lotti: «Lotto 1 – Area A; Lotto 2 – Area B; Lotto 3 – Area C»;

il bando si caratterizza principalmente per aver derogato al principio di equivalenza, richiedendo, pertanto, la formulazione di un'offerta per la produzione delle sole barriere Anas. Il principio di equivalenza è sancito all'art. 68 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ove è prescritto che i documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche richieste, senza però individuare una specifica fabbricazione o provenienza, al fine di evitare l'ingiustificata restrizione della rosa dei partecipanti alla gara, con nocumento dell'interesse pubblico sotteso alla più ampia partecipazione alla stessa;

nel rispetto del principio della più ampia partecipazione alle gare finalizzato alla ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente, si

esclude espressamente, tranne ove sia giustificata dal particolare oggetto dell'appalto, la possibilità di indicare marchi o tipi specifici di produzione, a meno che il riferimento ad un prodotto non sia necessario al fine di descrivere dettagliatamente le caratteristiche che il bene offerto deve possedere. Tale principio deriva dall'applicazione della disciplina comunitaria in materia;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'impostazione della gara d'appalto di Anas rischia di lasciare sul mercato un solo concorrente, posto in grado di vincere una gara formalmente aperta, ma sostanzialmente aggiudicata a trattativa privata. Per il futuro il rischio è che altri bandi simili escludano nuovamente la possibilità per le imprese di presentare propri prodotti, producendo effetti anti-concorrenziali su tutti gli operatori del settore, nazionali e non;

in Italia gli operatori sarebbero così vincolati alla realizzazione di barriere stradali imm modificabili (dovendo produrre solo la barriera unica progettata da Anas SpA), senza poter più apportare quell'importantissimo contributo tecnico per la sicurezza stradale derivante dalla naturale esperienza innovativa tipica dell'imprenditoria privata;

innovazione e sviluppo rappresentano per le imprese un notevole investimento, che si giustifica e trova la ragion d'essere solo in considerazione dell'opportunità di immettere sempre migliori prodotti sul mercato;

ciò comporterebbe, pertanto, il mutamento di un settore industriale, vocato da sempre all'innovazione, con conseguente riduzione del personale impiegato, o addirittura con la chiusura delle divisioni addette allo sviluppo tecnologico, e con inevitabili e gravi ricadute sociali, con la prevedibile perdita di migliaia di posti di lavoro;

evidenti e ingenti appaiono anche i danni causati all'interesse pubblico, che nello sfruttamento delle risorse e dei ritrovati tecnici ottenuti dalla ricerca privata trova un utile e valido apporto per arginare e diminuire i pericoli derivanti all'incolumità pubblica dalla circolazione stradale;

considerato inoltre che:

il mercato delle barriere è composto da produttori che da oltre 20 anni eseguono ricerca e sviluppo ed effettuano *crash test*. Queste imprese hanno ad oggi acquisito una competenza in termini di *know how* e capacità innovativa che a parere degli interroganti non può essere quella che Anas ritiene di avere: difatti nessuna barriera «tipo Anas» è stata installata sinora, mentre vengono bandite gare con voci di capitolato che prevedono l'equivalenza;

a giudizio degli interroganti il nuovo sistema voluto da Anas (che arriva con almeno 20 anni di ritardo), oltre a rischiare di far morire l'iniziativa imprenditoriale privata del settore che, oltre tutto, non avrebbe più la possibilità di rientrare dagli investimenti effettuati, comporta ricadute negative in termini sociali valutabili in minore sicurezza per l'utilizzo di barriere progettate dal soggetto che non ha capacità innovativa di pari livello, rispetto a coloro che per molto tempo hanno progettato si-

stemi di sicurezza sempre più evoluti e competitivi, anche a livello europeo e mondiale (la media delle esportazioni rispetto al fatturato delle aziende italiane si aggira sul 40 per cento);

le cronache dei giornali, non solo di settore, da molto tempo testimoniano che non sono avvenuti disastri per inefficienza delle barriere stradali in acciaio di nuova generazione (ad oggi prodotte e testate dalle aziende danneggiate da tale situazione) e che gli incidenti più eclatanti sono avvenuti in tratti in cui erano presenti barriere di vecchia generazione non sottoposte a *crash test*, ovvero prodotte con materie prime diverse dall'acciaio;

il costo sociale in termini di perdita di posti di lavoro per l'intero comparto è stato valutato dalle associazioni di categoria in 40-45.000 unità;

considerato altresì che:

risulta agli interroganti che Anas abbia speso per la progettazione e la realizzazione dei suoi prototipi un'ingente quantità di denaro pubblico, non nota nel dettaglio;

a parere degli interroganti è inopportuno che Anas usi le provviste di cui dispone per progettare quello che già esiste sul mercato sia in Italia che in Europa;

Anas ha avviato un programma di *crash test* per la protezione dei motociclisti con prodotti che, per come testati, non prevedono la possibilità di essere utilizzati nei punti di maggior pericolo per i motociclisti stessi, ma che sono utilizzabili soltanto in situazioni generiche. A giudizio degli interroganti tale programma è quindi poco utile ai fini della prevenzione degli incidenti, tenuto conto che gli incidenti di motoveicoli (rispetto al totale degli incidenti in Italia) rappresentano solo il 7 per cento, l'80 per cento dei quali avviene in città (dove gli ostacoli fissi non sono certo protetti dalle barriere di sicurezza in acciaio e tantomeno si possono facilmente proteggere) e, di quelli avvenuti fuori dalle aree urbane, solo l'1,4 per cento è dovuto all'impatto con le barriere di sicurezza, di qualunque tipo esse siano;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

in questo momento storico in cui il Governo è alla ricerca di soggetti disposti ad investire nel nostro Paese, pare inopportuno consentire ad Anas di fare concorrenza con risorse pubbliche ai privati e di demotivare anche imprenditori esteri quali la società Heintzmann Srl, con sede ed unità produttiva a Bari, e la Safe road Srl, con sede a Verona, che hanno investito in uomini e mezzi nel settore della sicurezza stradale in Italia;

sarebbe più opportuno che le risorse venissero impiegate per la sostituzione di tratti di barriere di sicurezza che ancora non risultano a norma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso ANAS SpA al fine di evitare che la mancata enunciazione dell'obbligatorio principio di equivalenza nel bando in questione e l'obbligo di produrre esclusivamente le barriere progettate dalla stessa società possano decretare

la soppressione del mercato delle barriere stradali nonché attirare l'attenzione della Commissione europea per l'illegittima restrizione del mercato europeo, con possibili ripercussioni sanzionatorie per l'Italia;

se risulti quali siano i compensi elargiti al progettista calcolatore delle barriere Anas e quelli elargiti, negli ultimi 7 anni, al consulente dell'Anas, e in particolare della Direzione ricerca e sviluppo;

a quanto ammontino le spese sostenute per le prove di *crash test* al centro prove AISICO di Anagni (Frosinone), oggi Pereto de L'Aquila;

quante prove *crash test* siano state sostenute e, di queste, quante abbiano avuto esito negativo e quante esito positivo;

quali costi siano stati sostenuti per la progettazione e la costruzione dei prototipi delle barriere in questione e a quale produttore sia stata affidata;

quanti prodotti siano stati certificati CE, pertanto conformi alla legislazione dell'Unione europea;

quali procedure, ad evidenza pubblica, l'Anas abbia utilizzato per affidare le attività suddette e se non si intenda intervenire presso Anas al fine di pervenire ad una revisione dello stesso bando di gara, prevedendo il principio di equivalenza.

(4-03434)

AUGELLO, MARINELLO, BIANCONI, CHIAVAROLI, CONTE, DALLA TOR, GENTILE, GUALDANI, MANCUSO, Luciano ROSSI, VICECONTE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel 2014 nella città di Roma è aumentato in modo esponenziale il fenomeno delle discariche abusive e dei roghi incontrollati e non autorizzati di rifiuti e materiali pericolosi all'interno dei campi nomadi e nelle zone adiacenti;

tali discariche abusive hanno un impatto devastante in termine di inquinamento e i roghi causano emissione di fumi tossici altamente nocivi per l'ambiente e la salute umana a tal punto che si è parlato di una «terra dei fuochi» a Roma;

sia la Prefettura di Roma sia la Polizia locale hanno segnalato la gravità e la diffusione del fenomeno, evidenziando l'esistenza di una sorta di sistema parallelo di trattamento dei rifiuti;

la prima tappa di tale fenomeno è rappresentata dalla pratica del cosiddetto rovistaggio (o raccolta «itinerante») dei rifiuti nei cassonetti (attività di fatto tollerata dall'amministrazione comunale), che comporta un frequente e sistematico danneggiamento dei cassonetti stessi oltre che l'imbrattamento del manto stradale e dei marciapiedi;

il danneggiamento dei cassonetti oltre ad avere un impatto negativo sull'immagine e sul decoro della città, rappresenta, in termini di riparazione o sostituzione dei cassonetti stessi, un costo aggiuntivo per l'AMA e di conseguenza indirettamente anche per i cittadini;

nel complesso, le fasi del sistema illecito sono: rovistamento, ceruita e raccolta, nei cassonetti; abbandono di rifiuti di varia natura e provenienza; smaltimento di rifiuti in discarica anche mediante sversamento e/o incenerimento a terra; depositi incontrollati di rifiuti in discariche non autorizzate, spesso realizzate in zone adiacenti a campi nomadi autorizzati e non con relativo reato di «invasione arbitraria di proprietà privata al fine della relativa occupazione e danneggiamento»; nelle stesse discariche abusive si sviluppano attività di gestione e smaltimento non autorizzato di rifiuti, nonché di incenerimento, sia ai fini del relativo smaltimento, sia per separare e consentire il successivo recupero delle componenti metalliche da commercializzare, con conseguente procurata emissione di gas e fumi tossici, fonte di potenziale pericolo per la salute pubblica oltre che inquinamento e contaminazione per l'ambiente circostante; trattamento illecito di rifiuti; stoccaggio e messa in riserva di rottami, materiali metallici e ferrosi, eccetera; trasporto, spesso con mezzi non autorizzati; cessione e vendita dei materiali;

per quanto di loro competenza, le forze dell'ordine unitamente alla Polizia locale, ai Vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato hanno messo in atto tutti i mezzi per bloccare le attività illecite di gestione dei rifiuti e contrastare i reati ambientali;

la Commissione europea in seguito all'interrogazione presentata da Roberta Angelilli il 29 gennaio 2014 dal titolo «Combustione illegale di rifiuti e materiali negli insediamenti abusivi di Roma», ha avviato una procedura di indagine (EU PILOT) con cui si chiedeva all'amministrazione di Roma capitale di fornire informazioni specifiche sul fenomeno e azioni concrete per l'attuazione della normativa europea;

per bloccare la procedura della Commissione europea, veniva annunciato l'impegno di mettere in atto delle misure *ad hoc* da parte degli enti locali competenti (Comune e Regione) tra cui appositi regolamenti/provvedimenti per porre fine a questo sistema lesivo del decoro e che determina danneggiamenti, inquinamento e anche attività illecite;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

da parte della Giunta del sindaco Marino, ad un anno dall'annuncio di questo impegno, non è stato adottato alcun atto ufficiale o azione concreta per affrontare il fenomeno in maniera adeguata e coordinata;

a riprova dell'inerzia e dell'assoluta sottovalutazione della gravità del fenomeno, si fa notare che né la Commissione politiche sociali né la Commissione ambiente del Comune di Roma hanno adottato atti o regolamentazioni in tal senso, nonostante le discussioni abbiano avuto inizio nell'aprile 2014;

l'assessore all'ambiente Estella Marino lo scorso aprile 2014 pubblicava un avviso pubblico del Dipartimento tutela ambientale di Roma capitale per la raccolta di manifestazioni di interesse in vista di una procedura selettiva per la concessione di contributi (co-finanziamento) per la realizzazione di un progetto pilota sul problema del fenomeno del rovistaggio nei cassonetti e di «un progetto di ricerca per il rafforzamento

delle politiche di intercettazione del rifiuto ai fini del riciclo» (con una previsione di spesa fino a 100.000 euro);

su tale avviso pubblico ad oggi non ci sono informazioni ufficiali e pubbliche, ma a quanto risulta ci sono state scarse manifestazioni d'interesse che non sarebbero ancora state valutate;

va inoltre ricordato che in data 3 febbraio 2015 la maggioranza in assemblea capitolina ha deciso di bocciare una proposta su tale fenomeno;

inoltre, la mancanza di una visione coerente ed organica da parte della Giunta comunale viene resa manifesta dai costanti conflitti circa le responsabilità tra gli assessorati del Comune di Roma, come da ultimo testimoniato dalle recenti affermazioni dell'Assessore alle politiche sociali, Francesca Danese, circa l'idea di coinvolgere i Rom nella raccolta differenziata per favorirne l'inclusione sociale e lavorativa, subito smentita e corretta dall'Assessore all'ambiente Estella Marino;

è stata presentata una diffida stragiudiziale al Comune di Roma anche ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni da parte di numerosi amministratori di Roma capitale per richiedere l'adozione urgente di provvedimenti per contrastare il fenomeno delle discariche abusive, dei roghi tossici e del rovistaggio/danneggiamento dei cassonetti;

visto che:

l'art. 198 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni definisce le competenze dei Comuni in merito alla gestione dei rifiuti urbani, i quali provvedono a disciplinare tale gestione attraverso l'adozione di specifici regolamenti. Roma capitale, con deliberazione n. 105/2005 ha approvato il regolamento di gestione dei rifiuti urbani, che, tra l'altro: disciplina le norme per il conferimento e la raccolta dei vari tipi di rifiuti urbani; delinea i criteri di distinzione tra rifiuti urbani domestici, esterni e speciali; definisce il sistema sanzionatorio per eventuali violazioni;

lo stesso regolamento, unitamente alle successive ordinanze comunali, prevede sanzioni pecuniarie in caso di: incendio di rifiuti; abbandono e scarico di rifiuti solidi o liquidi in area pubblica o privata; danneggiamento dei mezzi di raccolta e trasporto, rimozione, spostamento, intralcio alla corretta movimentazione; imbrattamento delle pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, con importi dai 25 ai 500 euro;

la Regione Lazio con delibera n. 66 del 2009 con cui è stato approvato il piano di risanamento della qualità dell'aria, all'articolo 9, comma 3, delle norme di attuazione del piano, ha richiamato le attività di controllo di competenza comunale, tra cui specificatamente quella riguardante l'osservanza del divieto di combustioni all'aperto evidenziando l'esigenza di una loro intensificazione;

come ribadito dall'Assessorato all'ambiente del Comune di Roma nella lettera del 15 aprile 2014, inviata ufficialmente alla Commissione europea, il fenomeno dei roghi è una problematica che necessita un approccio complesso che riguarda molteplici competenze all'interno dell'am-

ministrazione di Roma capitale, a partire dall'individuazione delle cause che ne sono all'origine e che riguardano gli insediamenti, anche abusivi, di campi rom, le quali rientrano nella competenze del Dipartimento promozione servizi sociali, sussidiarietà e salute (gestione e regolazione dei campi rom) e del Gabinetto del sindaco (per la parte sicurezza e decoro);

l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) dispone che le autorità competenti devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente;

considerato infine che:

secondo gli ultimi dati disponibili della Prefettura: a Roma, tra il 2013 e il 2014 sono state sequestrate discariche abusive per oltre 160.000 metri quadrati, ovvero più di 16 ettari di terreno (pari ad oltre 40 campi di calcio regolamentari); tra il 2013 e il 2014 sono stati sequestrati 45 autocarri non autorizzati per il trasporto dei rifiuti; nel villaggio attrezzato «La Barbuta» oltre allo smaltimento in discarica abusiva mediante incenerimento a terra, sono stati sequestrati oltre 700 chilogrammi di *eternit*; bonificare le aree trasformate in discariche abusive ha costi elevatissimi, ad esempio al villaggio de «La Barbuta» la sola messa in sicurezza con rimozione dei rifiuti è costata circa 290.000 euro; almeno il 50 per cento dei cassonetti a Roma risulta danneggiato o parzialmente non funzionante, e il costo per la sostituzione di un cassonetto si attesta sui 1.200 euro circa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano assumere nell'ambito delle proprie attribuzioni, un'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti del Comune di Roma di fronte a questa insostenibile situazione, come dimostrato dalle innumerevoli segnalazioni fatte dai cittadini e dai dati della Prefettura di Roma e della Polizia locale;

se il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ritenga opportuno approfondire le conseguenze in termini di inquinamento ed impatto ambientale che può determinare il protrarsi di questa situazione di degrado, attivando, anche d'intesa con la Regione Lazio, le strutture competenti per un'attività di inchiesta e monitoraggio sul fenomeno delle discariche abusive, dei roghi tossici e del rovistaggio/danneggiamento dei cassonetti;

se i Ministri ritengano utile una più immediata azione ispettiva che dia un quadro omogeneo del fenomeno, al fine di adottare misure concrete da parte dell'amministrazione di Roma Capitale.

(4-03435)

CONTE. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

è in corso da parte di Poste italiane SpA la riorganizzazione della rete degli sportelli postali che rientra in un piano complessivo di razionalizzazione dei servizi pubblici e di riduzione dei costi;

tale riorganizzazione prevede la chiusura nel territorio della Provincia di Treviso di ben 15 sportelli, vale a dire circa il 10 per cento degli

sportelli attivi e precisamente Ca' Rainati (in comune di San Zenone degli Ezzelini), Fonte Alto (Fonte), Semonzo (Borso del Grappa), Cimetta (Cognè), S. Angeli (Giavera del Montello), Cavasagra (Vedelago), Fossalunga (Vedelago), Pianzano (Godega sant'Urbano), S. Michele di Piave (Cimadolmo), Bavaria (Montebelluna), S. Pietro di Barbozza (Valdobbiadene), Candelù (Maserada), Scomigo (Conegliano), Montaner (Sarmede), Valmareno (Follina);

la riorganizzazione viene attuata recependo i contenuti della delibera 342/14/CONS del 26 giugno 2014 e prevede come decorrenza il 13 aprile 2015;

constatato che a parere dell'interrogante:

il rapporto percentuale tra sportelli in chiusura e sportelli attivi pare penalizzare in modo accentuato la provincia di Treviso rispetto alle altre province italiane;

a fronte della chiusura in tutta Italia di 450 sportelli e in tutto il Veneto di 30, ben 15 interessano la provincia di Treviso che risulta particolarmente penalizzata;

solo in questi giorni sono pervenute ai comuni interessati le comunicazioni della attuazione della chiusura; le decisioni sono state assunte unilateralmente da parte delle direzioni delle Poste, senza consentire ai comuni di far presenti eventuali problematiche locali;

dall'analisi delle chiusure previste appare difficile individuare dei criteri oggettivi ed uniformi che abbiano orientato le scelte, essendo i centri interessati molto diversi per caratteristiche geografiche, per struttura della popolazione, per lontananza da altri sportelli del servizio postale, per presenza di servizi di trasporto pubblico;

considerato che:

il servizio postale è servizio di pubblica utilità che oltre alle caratteristiche attività di corrispondenza offre il servizio di riscossione delle pensioni e consulenza di tipo bancario;

la chiusura degli uffici verrebbe a penalizzare soprattutto la fascia di popolazione anziana, che maggiormente necessita di servizi di facile fruibilità, essendo lo spostamento in altre località non sempre possibile e molto spesso non autonomo;

verrebbero penalizzate inoltre molte attività produttive presenti in tutto il territorio provinciale che utilizzano l'ufficio postale per le diverse tipologie di servizi offerti;

riscontrato che:

nelle comunicazioni pervenute ai sindaci a firma del direttore di filiale si dichiara la disponibilità «ad incontrarla al fine di approfondire eventuali esigenze in merito», lasciandosi intendere che le decisioni assunte potrebbero eventualmente essere riviste,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intenda promuovere per conoscere le motivazioni ed i parametri che hanno portato a concentrare in modo così penalizzante la chiusura degli sportelli in provincia di Treviso;

quali misure di propria competenza intenda adottare affinché i responsabili della riorganizzazione degli uffici rivedano la previsione di chiusura degli sportelli, in virtù delle citate situazioni locali che non sono contemperate dalla delibera n. 342 del 2014 del 26 giugno 2014;

se non ritenga opportuno che l'efficacia della decisione sia sospesa rispetto alla data indicata del 13 aprile 2015, al fine di consentire un'attenta analisi delle singole situazioni, considerando la funzione sociale e pubblica che caratterizza il servizio di sportello delle poste.

(4-03436)

GIARRUSSO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, COTTI, ENDRIZZI, GAETTI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA. – *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.*
– Premesso che:

il dilagante fenomeno dell'allontanamento dei bambini e degli adolescenti dal proprio nucleo familiare per motivi economici ed il loro affidamento a strutture convenzionate con lo Stato rappresenta una realtà sempre più diffusa;

secondo gli ultimi dati raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2011, si riscontra la cifra di 14.991 casi in linea con le rilevazioni degli anni precedenti, sebbene i dati contenuti nell'ultima pubblicazione de «I quaderni della ricerca sociale», n. 31, del dicembre 2014, registrino una lieve flessione per l'anno 2012 pari a 14.255 casi, tra bambini e adolescenti accolti in strutture loro dedicate: nella maggior parte dei casi, si tratta di affidamenti per motivi economici, come si evince da un raffronto delle diverse situazioni regionali;

l'inserimento in comunità appare essere l'orientamento prevalente da parte dell'autorità giudiziaria minorile ed interessa soprattutto i provvedimenti di allontanamento adottati sulla base delle condizioni economiche dei genitori;

la durata dell'affidamento disciplinata dalla normativa vigente risulta essere, al massimo, pari a 24 mesi, tuttavia, il tribunale dei minori può, laddove ne ravvisi l'esigenza, prorogare il periodo di custodia, contribuendo, in questo modo, a determinare una permanenza media per bambino di circa 3 anni. Inoltre, nel 28 per cento dei casi, il congedo del fanciullo è rappresentato dal trasferimento in altra struttura;

per quanto attiene ai sistemi di accoglienza, sono frequenti i casi di denuncia mediatica relativamente al cattivo andamento delle strutture, che risultano essere spesso carenti o addirittura prive dei requisiti professionali necessari al corretto funzionamento, nonostante una retta media giornaliera nazionale erogata ad ogni struttura di circa 79 euro (2.370 euro al mese per bambino), stando ai dati raccolti dal Ministero del lavoro, e come peraltro dichiarato dal vice ministro Guerra il 13 febbraio 2014, in sede di discussione dell'atto di sindacato ispettivo 2-00373, presentato alla Camera dei deputati;

considerato che:

la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ed in particolar modo gli artt. 3, 9 e 27, statuisce che il fanciullo deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. Risulta, inoltre, desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli, e che gli Stati si impegnino affinché le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo. Soprattutto viene sancito che l'interesse superiore del minore deve costituire oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale e tribunali, e che sia salva la possibilità per i genitori di presentare ricorsi contro la decisione dell'autorità giudiziaria;

considerato inoltre che:

l'assenza di un censimento delle strutture, previsto dalla legge n. 149 del 2001, in conformità con le dichiarazioni rese dal vice ministro Guerra, implica che, ad oggi, non si dispone di una mappatura delle strutture sul territorio nazionale, né delle indicazioni relative alla qualità dei servizi offerti, dei progetti proposti e dei criteri di selezione del personale impiegato;

risulta agli interroganti che la penuria di azioni di monitoraggio e la totale assenza di fatto di rigorosi meccanismi di controllo, ispezione e vigilanza sull'operato delle strutture in cui sono ospitati i minori disattende le disposizioni previste dalla stessa legge;

sono stati segnalati dagli organi di informazione casi in cui taluni giudici onorari, che hanno partecipato alle decisioni inerenti all'affidamento, siano poi risultati essere membri, presidenti e finanche fondatori di strutture che ospitano i minori, lasciando supporre l'eventualità di forti conflitti di interessi;

è stato disposto un consistente taglio al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (istituito con la legge n. 285 del 1997), per il periodo 2014-2015, rispetto a quanto stabilito precedentemente, nonché un taglio strutturale per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza rispetto a quanto originariamente previsto dalla legge istitutiva (legge n. 112 del 2011);

sebbene sulla base della legge n. 149 del 2001 sia statuito il divieto di separare i figli dai genitori per motivi economici, sono, invece, sempre più numerosi i provvedimenti adottati per tali motivi, a giudizio degli interroganti scavalcando vieppiù l'interesse preminente del minore che viene trascurato al punto tale che la percentuale di minori di età compresa tra 0 e 2 anni affidati alle strutture si attesta al 61 per cento, un'alternativa che non tiene conto delle accertate conseguenze negative arrecate dalla man-

canza di cure genitoriali allo sviluppo del minore, e, pertanto, suscettibile di legittime osservazioni relativamente agli effettivi beneficiari dei provvedimenti di affidamento in strutture;

sulla base delle dichiarazioni rese in data 13 febbraio 2014 dal vice ministro del lavoro Guerra in risposta all'interpellanza, la spesa sostenuta dallo Stato per ogni bambino è pari, come già indicato, a 79 euro giornalieri, pari a 2.370 euro mensili e 28.440 euro annui, per un totale complessivo di spesa pari a 560 milioni di euro, in netto contrasto con i circa 50 milioni di euro erogati a sostegno delle famiglie;

a parere degli interroganti, si evidenzia uno squilibrio abnorme, e del tutto ingiustificato, nella distribuzione dei fondi pubblici; destinare la quota annuale alle famiglie anziché alle strutture consentirebbe ai genitori di far fronte alle esigenze economiche ed evitare il trauma della separazione e dello smembramento della famiglia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per implementare e rafforzare le politiche di *welfare* e di sostegno alle famiglie al fine di ovviare alla forte discrepanza relativa ai consistenti fondi destinati alle strutture di accoglienza;

se il Ministro della giustizia non intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, perché sia assicurato il rispetto delle discipline in materia di condizioni di incompatibilità all'esercizio dell'incarico di giudici onorari previste all'art. 7, punto 6, della circolare relativa alle nomine e *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2011-2013 disposta dal *plenum* del Consiglio superiore della magistratura del 14 maggio 2010;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui alla legge n. 184 del 1983, per evitare che si ripetano situazioni come quelle esposte in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze per verificare la correttezza e la trasparenza di tutti gli operatori che partecipano all'intero *iter* procedurale dell'affidamento;

quali provvedimenti intendano intraprendere per garantire il fattivo esercizio dei poteri di vigilanza e controllo conferiti al Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ed anche ai Garanti regionali come previsti dalla legge 12 luglio 2011, n.112;

se non ritengano, a fronte delle articolate e diverse normative regionali, di dover istituire un organo di coordinamento nazionale, che risolva tra l'altro, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e da individuare all'interno delle amministrazioni già esistenti, anche il problema del censimento delle strutture.

(4-03437)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01647, della senatrice Pelino, sull'estensione al 2015 delle misure sperimentali di agevolazione dell'incremento di produttività;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01648, del senatore Borioli, sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo al Piemonte.

Interrogazioni, ritiro di firme

La senatrice Valentini ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-03399, della senatrice Ginetti ed altri.